SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della salute

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Agenzia italiana del farmaco

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Commissione nazionale per le società e la borsa

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. **8**.

Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008, ed in particolare, gli articoli 1, 2 e 30;

Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per «esplosivi»: gli oggetti esplodenti elencati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e per «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad essere direttamente utilizzati dagli stabilimenti militari dell'Agenzia industrie difesa (A.I.D.) per finalità militari, ferme restando le disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione di tali prodotti previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle relative norme di attuazione;

b) agli articoli pirotecnici, ovvero ai manufatti classificati nella IV e V categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, qualificati come tali dall'allegato I alla direttiva 2004/57/CE ovvero in attuazione dell'allegato II alla medesima direttiva;

c) alle munizioni per uso civile;

d) agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, sempre che siano destinati ad essere scaricati direttamente nel fornello di mina;

e) agli esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la produzione.

4. Per gli esplosivi di cui alle lettere *d)*, ed *e)* del comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle adottate in attuazione del medesimo articolo, fermo restando il divieto di immissione sul territorio nazionale ed impiego da parte di soggetti diversi da quelli individuati dalle predette disposizioni.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Art. 2.

Identificazione univoca

1. Le imprese operanti nel settore degli esplosivi, di seguito denominate: «imprese», che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedono alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca. L'identificazione univoca, conforme al modello di cui all'allegato 1, si compone inderogabilmente degli elementi in questo descritti ed è apposta stabilmente sul prodotto in forma indelebile ed in modo tale che risulti chiaramente leggibile.

2. Il titolare di una delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che intenda immettere nel territorio nazionale esplosivi civili prodotti, trasferiti da altro paese dell'Unione europea o altrimenti importati, ovvero intenda trasferire in altro Paese dell'Unione europea ovvero esportare gli stessi prodotti, deve richiedere preventivamente al Ministero dell'interno l'attribuzione di un codice identificativo dello stabilimento e notificare gli estremi di quelli dei predetti prodotti, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 5.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di esplosivo fabbricato nel territorio nazionale a fini di esportazione verso Paesi non aderenti all'Unione europea, quando l'esplosivo è contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese importatore, che ne consente ugualmente la tracciabilità, fermo restando in ogni caso l'obbligo di etichettatura, di cui alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero in attuazione della direttiva 2004/57/CE, anche al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei depositi ed il controllo della filiera commerciale sul territorio nazionale.

4. Nel caso in cui l'esplosivo è sottoposto a successivi processi di fabbricazione, il fabbricante che utilizza un esplosivo fabbricato da terzi è esentato dalla marcatura mediante nuova identificazione univoca, salvo che quella originale, per deterioramento od altra causa, abbia perso una delle caratteristiche delle diverse tipologie di etichette di cui al comma 1, ovvero la stessa, per le caratteristiche del nuovo manufatto, non risulti più visibile all'esterno del prodotto finito.

5. Il Ministero dell'interno, quale autorità nazionale competente, assegna ad ogni sito di fabbricazione, italiano o di nazionalità di uno Stato membro che insista sul territorio nazionale per diritto di stabilimento, un apposito codice identificativo di tre cifre. L'assegnazione del codice identificativo per il sito di fabbricazione è richiesta altresì dal fabbricante stabilitosi in Italia, anche nel caso in cui il sito di fabbricazione sia ubicato al di fuori dell'Unione europea, ovvero dall'importatore nel caso di siti di fabbricazione e di fabbricanti ubicati o stabiliti al di fuori dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'identificazione univoca di cui al comma 1, è costituita:

a) per gli esplosivi in cartuccia e per quelli in sacchi, da un'etichetta adesiva, ovvero da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni singola cartuccia o singolo sacco. Su ciascuna confezione di cartucce è sempre apposta un'etichetta parallela, contenente tutti gli elementi che realizzano l'identificazione univoca. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per uniformità a quanto disposto in precedenza, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce;

b) per gli esplosivi bicomponenti, limitati ad uso militare, da un'etichetta adesiva oppure, da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni confezione elementare contenente i due componenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo;

c) per i detonatori comuni a fuoco o micce, da un'etichetta adesiva, oppure da una stampigliatura effettuata direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela è sempre apposta su ciascuna confezione di detonatori o micce. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni detonatore, nonché una analoga targhetta elettronica che replichi riassuntivamente i dati dei detonatori contenuti nell'unità di vendita, da applicare su ogni confezione di detonatori;

d) per i detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici, da un'etichetta adesiva apposta sui fili o sul tubo oppure da un'etichetta adesiva o da un'indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori. Per i detonatori a bassa e media intensità, riservati all'uso delle Forze armate e di polizia dello Stato, ovvero dei soggetti autorizzati ai sensi dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, resta fermo quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di speciale etichettatura;

e) per gli inneschi *primer* e le cariche di rinforzo *booster*, da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di inneschi o cariche di rinforzo. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo;

f) per le micce detonanti e micce di sicurezza, da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa apposta direttamente sulla bobina. L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull'involucro esterno della miccia detonante o di sicurezza o sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia detonante o di sicurezza. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di micce detonanti o di sicurezza. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all'interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti o di sicurezza;

g) per i bidoni ed i fusti contenenti esplosivi, l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sul bidone o sul fusto contenente esplosivi. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni bidone e fusto.

7. Le imprese, possono altresì apporre sulle confezioni di esplosivi destinati ai rivenditori, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale, riferibile all'unità minima di vendita. Per prevenire abusi, dette copie devono riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie dell'originale e devono possedere caratteristiche tali da non poter essere ulteriormente utilizzate dopo la prima apposizione.

8. Il Ministero dell'interno adotta, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tutti i provvedimenti, anche con mezzi adeguati di pubblicità, necessari a richiamare l'attenzione dei distributori che riconfezionano gli esplosivi e degli utilizzatori sulla necessità che l'esplosivo e le confezioni elementari rechino sempre l'identificazione univoca di cui al comma 1.

Capo III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RACCOLTA E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Art. 3.

Sistema informatico di raccolta dei dati

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese sono tenute ad utilizzare, per gli esplosivi per uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilità di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso.

2. In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1, può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico

degli esplosivi che, fermo l'obbligo di immediata trascrizione sul supporto cartaceo delle movimentazioni stesse, consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal medesimo comma 1, e la trasmissione, in tempo reale, al sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, dei dati trasmessi dalle aziende stesse. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate.

3. Il sistema G.E.A. è realizzato con modalità che assicurano alle imprese la possibilità di riversare, anche mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul mercato, identificandone i detentori primari ed i successivi senza soluzione di continuità, sino ai detentori in atto.

4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del comma 1, assumono a loro carico le spese di funzionamento del sistema in proporzione all'entità dell'effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verrà definita nel decreto di cui all'articolo 5.

5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A., compresi quelli relativi all'identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui è effettuata la consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora nota, anche nel caso in cui sia cessata l'attività d'impresa.

6. È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalità informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo e vidimato in ciascuna pagina dalla questura competente per territorio, è conforme al modello unico predisposto dal Ministero dell'interno ed è tenuto secondo le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 5.

7. Nel caso di cessazione di attività, le imprese sono tenute a consegnare tutti i registri alla questura competente, per la loro conservazione.

8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data del 5 aprile 2012, le imprese conservano i registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 5.

9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, è fatto altresì obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'interno ed alle questure che ne facciano richiesta, tutte le informazioni commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorità, anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo ed il recapito di una persona che possa rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del normale orario di lavoro.

10. Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura giornaliera dell'attività, di stampare le operazioni effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.

Disciplina sanzionatoria

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque introduce nel territorio nazionale ovvero detiene oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, senza avere provveduto agli adempimenti preliminari di etichettatura previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'identificazione univoca, la tracciabilità e la sicurezza dei depositi e del trasporto, è punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro.

2. All'articolo 53, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: «commissione tecnica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto o in parte, dei sistemi per garantire la completa identificazione e la tracciabilità, oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente normativa».

3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 per le seguenti violazioni:

a) incompleta etichettatura di cui all'articolo 2;

b) mancata trasmissione in tempo reale dei dati nel sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero mancata attivazione del sistema informatico di cui al comma 2 del medesimo articolo;

c) mancata verifica periodica trimestrale del sistema informatico dell'impresa;

d) omessa o incompleta comunicazione, a richiesta del Ministero dell'interno, dei dati necessari per l'identificazione degli esplosivi, dei siti di produzione e deposito degli stessi, delle persone che ne vengono in possesso, del loro tracciamento, in relazione agli acquisiti ed alle vendite effettuate, comprese le informazioni commerciali connesse alle operazioni;

e) mancata indicazione ed aggiornamento dei recapiti delle persone tenute, al di fuori del normale orario di lavoro, ad essere reperibili per comunicare le informazioni relative alla provenienza ed alla localizzazione degli esplosivi commercializzati o comunque detenuti, limitatamente al soggetto cedente ed al cessionario.

4. Nei casi più gravi o in caso di recidiva delle violazioni di cui al comma 3, può essere, altresì, disposta la revoca o la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di garantire la sicurezza dei depositi, l'univoca identificazione dei titolari delle licenze di importazione, produzione e deposito degli esplosivi e della sorveglianza del mercato, la verifica periodica del sistema di raccolta e trasmissione dei dati per assicurarne l'efficacia, la qualità e la protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione nonché al fine di definire le modalità dell'assunzione, da parte delle imprese, delle spese di funzionamento del sistema G.E.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MARONI, *Ministro dell'interno*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 2)

L'identificazione univoca da riportarsi in etichetta comprende:

1) una parte di identificativo in caratteri leggibili e contenente le seguenti informazioni:

a) il nome del fabbricante;

b) un codice alfanumerico composto da:

i) 2 lettere che identificano lo Stato membro (luogo di produzione o importazione sul mercato comunitario, ad esempio, IT = Italia);

ii) 3 cifre che identificano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dalle autorità nazionali);

iii) il codice univoco del prodotto e le altre informazioni logistiche, compresa quella del lotto di produzione, a cura del fabbricante;

2) un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre e/o di codice a matrice, direttamente collegato al codice di identificazione alfanumerico;

Esempio:

Alfa gamma esplosivi
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IT 023 100806 B 34512 345101
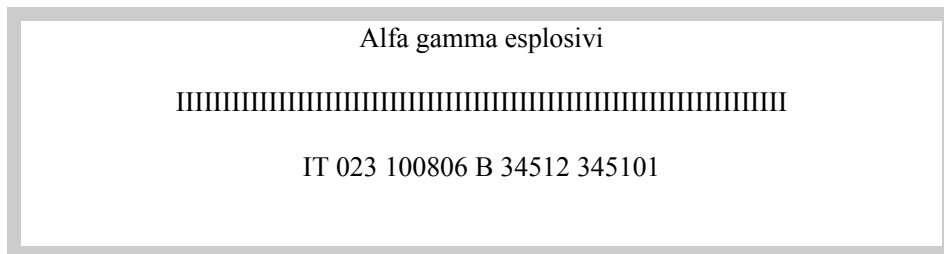
3) qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi direttamente il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche a cura del fabbricante, si considerano sufficienti le informazioni di cui al numero 1, lettera b), punto i), al numero 1, lettera b), punto ii) e al punto 2. In ogni caso le indicazioni presenti sull'etichetta devono essere scritte in caratteri visibili ad occhio nudo e tali da consentire la pronta individuazione del Paese e dello stabilimento di fabbricazione, dei recapiti telefonici e degli altri dati comunque necessari per assicurare le comunicazioni necessarie alla pronta tracciabilità dei prodotti;

4) all'etichetta finalizzata all'identificazione univoca dei prodotti esplodenti in ambito europeo è sempre aggiunta, a cura degli importatori e distributori italiani titolari di licenza di polizia, quella di pubblica sicurezza, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
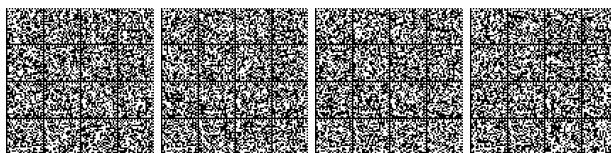
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Gli articoli 1, 2 e 30 della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161 S.O. così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per
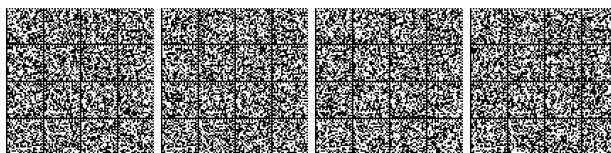
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

«Art. 30 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile)*. — 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilità amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato dal Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure automatizzate;

b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, modalità di etichettature atte a distinguere la destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;

c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— La direttiva 2008/43/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2008, n. L 94.

— La direttiva 93/15/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993, n. L 121.

— Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1997, n. 22.

— La direttiva 93/15/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993, n. L 121.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

— Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2005, n. 173, e convertito, con modificazioni, dalla legge, 31 luglio 2005, n. 155, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 2005, n. 177.

Note all'art. 1:

— L'allegato I del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, così recita:
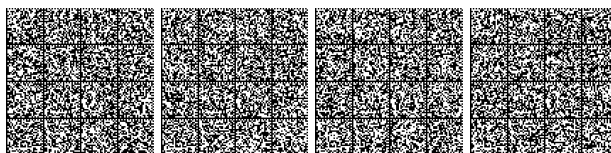
<<Allegato I

Elenco delle materie e degli oggetti esplodenti

Riferimento «UN Recomendations on transport of dangerous goods (doc. ST/SG7/AC.10/1/Rev. 12/2001)

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0004	Picrato di ammonio, secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1 D
0005	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F
0006	Munizioni con carica di scoppio	1.1 E
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.2 F
0009	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0010	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0012	Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 S
0014	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.4 S
0015	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0016	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0018	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0019	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0020	Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 K
0021	Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 K
0027	Polvere nera sotto forma di grani o polverino	1.1 D
0028	Polvere nera compressa o polvere nera in compresse	1.1 D
0029	Detonatori da mina non elettrici	1.1 B
0030	Detonatori da mina elettrici	1.1 B
0033	Bombe con carica di scoppio	1.1 F
0034	Bombe con carica di scoppio	1.1 D
0035	Bombe con carica di scoppio	1.2 D
0037	Bombe foto-illuminanti	1.1 F
0038	Bombe foto-illuminanti	1.1 D
0039	Bombe foto-illuminanti	1.2 G
0042	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.1 D
0043	Cariche di dispersione	1.1 D
0044	Capsule innescanti a percussione	1.4 S
0048	Cariche di demolizione	1.1 D
0049	Cartucce illuminanti	1.1 G
0050	Cartucce illuminanti	1.3 G
0054	Cartucce da segnalazione	1.3 G
0055	Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti	1.4 S
0056	Cariche di profondità	1.1 D
0059	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.1 D
0060	Cariche di collegamento esplosive	1.1 D

0065	Miccia detonante flessibile	1.1 D
0066	Miccia a combustione rapida	1.4 G
0070	Dispositivi taglia-cavi	1.4 S
0072	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D
0073	Detonatori per munizioni	1.1 B
0074	Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0075	Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D
0076	Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0077	Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C
0078	Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0079	Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)	1.1 D
0081	Esplosivo di tipo A	1.1 D
0082	Esplosivo di tipo B	1.1 D
0083	Esplosivo di tipo C	1.1 D
0084	Esplosivo di tipo D	1.1 D
0092	Dispositivi illuminanti di superficie	1.3 G
0093	Dispositivi illuminanti aerei	1.3 G
0094	Polvere illuminante	1.1 G
0099	Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore	1.1 D
0101	Miccia istantanea non detonante	1.3 G
0102	Miccia detonante a involucro metallico	1.2 D
0103	Miccia di accensione a rivestimento metallico	1.4 G
0104	Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico	1.4 D
0105	Miccia a lenta combustione, di sicurezza	1.4 S
0106	Spolette detonanti	1.1 B
0107	Spolette detonanti	1.2 B
0110	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 S
0113	Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua	1.1 A
0114	Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0118	Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0121	Accenditori	1.1 G
0124	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.1 D
0129	Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0130	Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0131	Accenditori per miccia di sicurezza	1.4 S
0132	Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.	1.3 C
0133	Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa)	1.1 D

	di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	
0135	Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0136	Mine con carica di scoppio	1.1 F
0137	Mine con carica di scoppio	1.1 D
0138	Mine con carica di scoppio	1.2 D
0143	Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D
0144	Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina	1.1 D
0146	Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D
0147	Nitrourea	1.1 D
0150	Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di Lemmatizzante	1.1 D
0151	Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0153	Trinitroanilina (picrammide)	1.1 D
0154	Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di Acqua	1.1 D
0155	Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile)	1.1 D
0159	Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua	1.3 C
0160	Polvere senza fumo	1.1 C
0161	Polvere senza fumo	1.3 C
0167	Proiettili con carica di scoppio	1.1 F
0168	Proiettili con carica di scoppio	1.1 D
0169	Proiettili con carica di scoppio	1.2 D
0171	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0173	Dispositivi di sgancio	1.4 S
0174	Rivetti esplosivi	1.4 S
0180	Razzi con carica di scoppio	1.1 F
0181	Razzi con carica di scoppio	1.1 E
0182	Razzi con carica di scoppio	1.2 E
0183	Razzi a testa inerte	1.3 C
0186	Motori per razzi	1.3 C
0190	Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario	-
0191	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 G
0192	Petardi per ferrovia	1.1 G
0193	Petardi per ferrovia	1.4 S
0194	Segnali di pericolo per navi	1.1 G
0195	Segnali di pericolo per navi	1.3 G
0196	Segnali fumogeni	1.1 G
0197	Segnali fumogeni	1.4 G
0204	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 F
0207	Tetranitroanilina	1.1 D

0208	Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)	1.1 D
0209	Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0212	Traccianti per munizioni	1.3 G
0213	Trinitroanisolo	1.1 D
0214	Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0215	Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0216	Trinitro-m-cresolo	1.1 D
0217	Trinitronaftalene	1.1 D
0218	Trinitrofenetolo	1.1 D
0219	Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D
0220	Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D
0221	Teste di guerra per siluri con carica di scoppio	1.1 D
0222	Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D
0223	Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D
0224	Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua	1.1 A
0225	Carica di rinforzo con detonatore	1.1 B
0226	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D
0234	Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C
0235	Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C
0236	Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C
0237	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.4 D
0238	Razzi lancia sagole	1.2 G
0240	Razzi lancia sagole	1.3 G
0241	Esplosivo di tipo E	1.1 D
0242	Cariche di lancio per cannone	1.3 C
0243	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H
0244	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H
0245	Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H
0246	Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H
0247	Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 J
0248	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	
0249	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 L

0250	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.3 L
0254	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0255	Detonatori da mina elettrici	1.4 B
0257	Spolette detonanti	1.4 B
0266	Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0267	Detonatori da mina non elettrici	1.4 B
0268	Cariche di rinforzo con detonatore	1.2 B
0271	Cariche propulsive	1.1 C
0272	Cariche propulsive	1.3 C
0275	Cartucce per piromeccanismi	1.3 C
0276	Cartucce per piromeccanismi	1.4 C
0277	Cartucce per pozzi petroliferi	1.3 C
0278	Cartucce per pozzi petroliferi	1.4 C
0279	Cariche di lancio per cannone	1.1 C
0280	Motori per razzi	1.1 C
0281	Motori per razzi	1.2 C
0282	Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di Acqua	1.1 D
0283	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.2 D
0284	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 D
0285	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 D
0286	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 D
0287	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.2 D
0288	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.1 D
0289	Miccia detonante flessibile	1.4 D
0290	Miccia detonante con rivestimento metallico	1.1 D
0291	Bombe con carica di scoppio	1.2 F
0292	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 F
0293	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 F
0294	Mine con carica di scoppio	1.2 F
0295	Razzi con carica di scoppio	1.2 F
0296	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 F
0297	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0299	Bombe foto-illuminanti	1.3 G
0300	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0301	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0303	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0305	Polvere illuminante	1.3 G
0306	Traccianti per munizioni	1.4 G
0312	Cartucce da segnalazione	1.4 G
0313	Segnali fumogeni	1.2 G
0314	Accenditori	1.2 G
0315	Accenditori	1.3 G
0316	Spolette-accenditori	1.3 G
0317	Spolette-accenditori	1.4 G
0318	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.3 G
0319	Cannelli per artiglieria	1.3 G
0320	Cannelli per artiglieria	1.4 G
0321	Munizioni con carica di scoppio	1.2 E
0322	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.2 L

0323	Cartucce per piromeccanismi	1.4 S
0324	Proiettili con carica di scoppio	1.2 F
0325	Accenditori	1.4 G
0326	Cartucce a salve	1.1 C
0327	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.3 C
0328	Cartucce con proiettile inerte per armi	1.2 C
0329	Siluri con carica di scoppio	1.1 E
0330	Siluri con carica di scoppio	1.1 F
0331	Esplosivo da mina di tipo B	1.5 D
0332	Esplosivo da mina di tipo E	1.5 D
0333	Fuochi pirotecnici	1.1 G
0334	Fuochi pirotecnici	1.2 G
0335	Fuochi pirotecnici	1.3 G
0336	Fuochi pirotecnici	1.4 G
0337	Fuochi pirotecnici	1.4 S
0338	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.4 C
0339	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 C
0340	Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)	1.1 D
0341	Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante	1.1 D
0342	Nitrocellulosa umidificata con almeno il 25% (massa) di alcool	1.3 C
0343	Nitrocellulosa plastificata con almeno il 18% (massa) di plastificante	1.3 C
0344	Proiettili con carica di scoppio	1.4 D
0345	Proiettili inerti con traccianti	1.4 S
0346	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 D
0347	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D
0348	Munizioni con carica di scoppio	1.4 F
0349	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 S
0350	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 B
0351	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 C
0352	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 D
0353	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 G
0354	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 L
0355	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 L
0356	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 L
0357	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 L
0358	Materie esplosive, n.a.s.	1.2 L
0359	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 L
0360	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.1 B
0361	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.4 B
0362	Munizioni da esercitazione	1.4 G
0363	Munizioni per prove	1.4 G
0364	Detonatori per munizioni	1.2 B
0365	Detonatori per munizioni	1.4 B
0366	Detonatori per munizioni	1.4 S
0367	Spolette detonanti	1.4 S
0368	Spolette accenditori	1.4 S
0369	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 F
0370	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D
0371	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F
0372	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.2 G

0373	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 S
0374	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 D
0375	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 D
0376	Cannelli per artiglieria	1.4 S
0377	Capsule innescanti a percussione	1.1 B
0378	Capsule innescanti a percussione	1.4 B
0379	Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante	1.4 C
0380	Oggetti piroforici	1.2 L
0381	Cartucce per piromeccanismi	1.2 C
0382	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.2 B
0383	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 B
0384	Componenti di catena esplosiva. n.a.s.	1.4 S
0385	5-Nitrobenzotriazolo	1.1 D
0386	Acido trinitrobenzensolfonico	1.1 D
0387	Trinitrofluorenone	1.1 D
0388	Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene	1.1 D
0389	Miscele di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene ed esanitrostilbene	1.1 D
0390	Tritonal	1.1 D
0391	Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di flemmatizzante	1.1 D
0392	Esanitrostilbene (HNS)	1.1 D
0393	Esatonal colato	1.1 D
0394	Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D
0395	Motori per razzi a combustibile liquido	1.2 J
0396	Motori per razzi a combustibile liquido	1.3 J
0397	Razzi a propergolo liquido con carica di scoppio	1.1 J
0398	Razzi a propergolo liquido con carica di scoppio	1.2 J
0399	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.1 J
0400	Bombe contenenti un liquido infiammabile con carica di scoppio	1.2 J
0401	Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1 D
0402	Perclorato di ammonio	1.1 D
0403	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 G
0404	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 S
0405	Cartucce da segnalazione	1.4 S
0406	Dinitrosobenzene	1.3 C
0407	Acido-1-tetrazolacetico	1.4 C
0408	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.1 D
0409	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.2 D
0410	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.4 D
0411	Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina	1.1 D
0412	Munizioni con carica di scoppio	1.4 E
0413	Cartucce a salve per armi	1.2 C
0414	Cariche di lancio per cannoni	1.2 C
0415	Cariche propulsive	1.2 C
0417	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo taglio	1.3 C

0418	Dispositivi illuminanti di superficie	1.1 G
0419	Dispositivi illuminanti di superficie	1.2 G
0420	Dispositivi illuminanti aerei	1.1 G
0421	Dispositivi illuminanti aerei	1.2 G
0424	Proiettili inerti con traccianti	1.3 G
0425	Proiettili inerti con traccianti	1.4 G
0426	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 F
0427	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F
0428	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.1 G
0429	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.2 G
0430	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.3 G
0431	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 G
0432	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 S
0433	Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool	1.1 C
0434	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 G
0435	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 G
0436	Razzi con carica di espulsione	1.2 C
0437	Razzi con carica di espulsione	1.3 C
0438	Razzi con carica di espulsione	1.4 C
0439	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.2 D
0440	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 D
0441	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 S
0442	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.1 D
0443	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.2 D
0444	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 D
0445	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 S
0446	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.4 C
0447	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.3 C
0448	Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico	1.4 C
0449	Siluri a combustibile liquido con o senza carica di scoppio	1.1 J
0450	Siluri a combustibile liquido con testa inerte	1.3 J
0451	Siluri con carica di scoppio	1.1 D
0452	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 G
0453	Razzi lancia sagole	1.4 G
0454	Accenditori	1.4 S
0455	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S
0456	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S
0457	Cariche di scoppio con legante plastico	1.1 D
0458	Cariche di scoppio con legante plastico	1.2 D
0459	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 D
0460	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 S
0461	Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.	1.1 B
0462	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 C
0463	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 D
0464	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 E
0465	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 F
0466	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 C
0467	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 D
0468	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 E
0469	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 F

0470	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 C
0471	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 E
0472	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 F
0473	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 A
0474	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 C
0475	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 D
0476	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 G
0477	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 C
0478	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 G
0479	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 C
0480	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 D
0481	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 S
0482	Materie esplosive molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.	1.5 D
0483	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata	1.1 D
0484	Ciclotetrametilentenitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata	1.1 D
0485	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 G
0486	Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s.	1.6 N
0487	Segnali fumogeni	1.3 G
0488	Munizioni da esercitazione	1.3 G
0489	Dinitroglicolurile (DINGU)	1.1 D
0490	Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)	1.1 D
0491	Cariche propulsive	1.4 C
0492	Petardi per ferrovia	1.3 G
0493	Petardi per ferrovia	1.4 G
0494	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.4 D
0495	Propergolo, liquido	1.3 C
0496	Octonal	1.1 D
0497	Propergolo, liquido	1.1 C
0498	Propergolo, solido	1.1 C
0499	Propergolo, solido	1.3 C
0500	Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine	1.4 S
0190	Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario	-
0501	Propellente solido	1.4 C
0502	Razzi con testa inerte	1.2 C
0503	Air-Bag o moduli per air-bag o pretensionatori per cinture di sicurezza, pirotecnici	1.4 G
0504	1H – tetrazolo	1.1 D ».

— Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note alle premesse.

— L'allegato A del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149, così recita:

<<Allegato A

Numero di identificaz.	**Denominazione della materia o dell'oggetto**	**Codice di Classificaz.**	**Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.**
0004	Picrato d'ammonio secco con meno del 10% massa di acqua	1.1 D	II
0005	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F	I
0006	Munizioni con carica di scoppio [1]	1.1 E	I
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F	I
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.2 F	I
0009	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva	1.2 G	I
0010	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva	1.3 G	I
0012	Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 S	V/A
0014	Cartucce a salve per armi o cartucce per armi di piccolo calibro [2]	1.4 S	V/A-V/E
0015	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva	1.2 G	I
0016	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione o di espulsione o propulsiva	1.3 G	I
0018	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione di espulsione o propulsiva [3]	1.2 G	I
0019	Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva	1.3 G	I o IV
0020	Munizioni tossiche con carica di dispersione di espulsione o propulsiva [4]	1.2 K	I
0021	Munizioni tossiche con o senza carica	1.3 K	I
0027	Polvere nera in grani o polverino	1.1 D	I
0028	Polvere nera compressa o polvere nera in compresse	1.1 D	I
0029	Detonatori da mina non elettrici	1.1 B	III
0030	Detonatori da mina elettrici	1.1 B	III
0033	Bombe con carica di scoppio	1.1 F	I
0034	Bomba con carica di scoppio	1.1 D	I
0035	Bomba con carica di scoppio	1.2 D	I
0037	Bombe foto illuminanti	1.1 F	I
0038	Bombe foto illuminanti	1.1 D	I
0039	Bombe foto illuminanti [5]	1.2 G	I o IV
0042	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.1 D	II
0043	Cariche di dispersione	1.1 D	II
0044	Capsule innescanti a percussione [6]	1.4 S	V/E
0048	Cariche di demolizione	1.1 D	II
0049	Cartucce illuminanti [7]	1.1 G	I
0050	Cartucce illuminanti	1.3 G	IV
0054	Cartucce da segnalazione	1.3 G	IV
0055	Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti	1.4 S	V/E
0056	Cariche di profondità	1.1 D	II
0059	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.1 D	II
0060	Cariche di collegamento esplosive	1.1 D	II
0065	Miccia detonante flessibile	1.1 D	II

0066	Miccia a combustione rapida	1.1 G	II
0070	Dispositivi tagliatavi	1.4 S	V/E
0072	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0073	Detonatori per munizioni	1.1 B	III
0074	Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0075	Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D	II
0076	Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0077	Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C	I
0078	Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0079	Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)	1.1 D	II
0081	Esplosivo di tipo A	1.1 D	II
0082	Esplosivo di tipo B	1.1 D	II
0083	Esplosivo di tipo C	1.1 D	II
0084	Esplosivo di tipo D	1.1 D	II
0092	Dispositivi illuminanti di superficie	1.3 G	IV
0093	Dispositivi illuminanti aerei	1.3 G	IV
0094	Polvere illuminante	1.1 G	IV
0099	Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore	1.1 D	II
0101	Miccia istantanea non detonante	1.3 G	IV
0102	Miccia detonante ad involucro metallico	1.2 D	II
0103	Miccia di accensione a rivestimento metallico	1.4 G	V/B
0104	Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico	1.4 D	II
0105	Miccia a lenta combustione, di sicurezza	1.4 S	V/B
0106	Spolette detonanti	1.1 B	III
0107	Spolette detonanti	1.2 B	III
0110	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 S	V/A
0113	Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua	1.1 A	III
0114	Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0118	Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di Acqua	1.1 D	II
0121	Accenditori	1.1 G	IV
0124	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.1 D	II
0129	Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0130	Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III

0131	Accenditori per miccia di sicurezza	1.4 S	V/B
0132	Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.	1.3 C	I
0133	Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0135	Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0136	Mine con carica di scoppio	1.1 F	I
0137	Mine con carica di scoppio	1.1 D	I
0138	Mine con carica di scoppio	1.2 D	I
0143	Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D	II
0144	Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di Nitroglicerina	1.1 D	II
0146	Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0147	Nitrourea	1.1 D	II
0150	Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di lemmatizzante	1.1 D	II
0151	Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0153	Trinitroanilina (picrammide)	1.1 D	II
0154	Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0155	Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile)	1.1 D	II
0159	Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua	1.3 C	I
0160	Polvere senza fumo	1.1 C	I
0161	Polvere senza fumo	1.3 C	I
0167	Proiettili con carica di scoppio	1.1 F	I
0168	Proiettili con carica di scoppio [8]	1.1 D	I
0169	Proiettili con carica di scoppio	1.2 D	I
0171	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G	I
0173	Dispositivi di sgancio	1.4 S	V/E
0174	Rivetti esplosivi	1.4 S	V/E
0180	Razzi con carica di scoppio	1.1 F	I
0181	Razzi con carica di scoppio	1.1 E	I
0182	Razzi con carica di scoppio	1.2 E	I
0183	Razzi a testa inerte	1.3 C	I
0186	Motori per razzi	1.3 C	I
0190	Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario	-	- [**]
0191	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 G	V/D
0192	Petardi per ferrovia	1.1 G	IV
0193	Petardi per ferrovia	1.4 S	V/D
0194	Segnali di pericolo per navi	1.1 G	IV o V/D

0195	Segnali di pericolo per navi	1.3 G	V/D
0196	Segnali fumogeni	1.1 G	IV o V/D
0197	Segnali fumogeni	1.4 G	V/D
0204	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 F	II
0207	Tetranitroanilina	1.1 D	II
0208	Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)	1.1 D	II
0209	Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0212	Traccianti per munizioni	1.3 G	IV
0213	Trinitroanisolo	1.1 D	II
0214	Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0215	Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0216	Trinitro-m-cresolo	1.1 D	II
0217	Trinitronaftalene	1.1 D	II
0218	Trinitrofenetolo	1.1 D	II
0219	Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0220	Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0221	Teste di guerra per siluri con carica di scoppio	1.1 D	I
0222	Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D	II
0223	Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra Materia	1.1 D	II
0224	Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua	1.1 A	III
0225	Carica di rinforzo con detonatore	1.1 B	III
0226	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0234	Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C	I
0235	Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C	I
0236	Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C	I
0237	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.4 D	IV
0238	Razzi lancia sagole	1.2 G	IV
0240	Razzi lancia sagole	1.3 G	IV
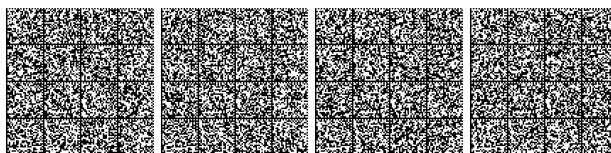
0241	Esplosivo di tipo E	1.1 D	II
0242	Cariche di lancio per cannone	1.3 C	I
0243	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o Propulsiva	1.2 H	I
0244	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o Propulsiva	1.3 H	I
0245	Munizioni [9] fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o Propulsiva	1.2 H	I
0246	Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o Propulsiva	1.3 H	I
0247	Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o Propulsiva	1.3 J	I
0248	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 L	I
0249	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 L	I
0250	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.3 L	I
0254	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G	I
0255	Detonatori da mina elettrici	1.4 B	III
0257	Spolette detonanti	1.4 B	III
0266	Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0267	Detonatori da mina non elettrici	1.4 B	III
0268	Cariche di rinforzo con detonatore	1.2 B	III
0271	Cariche propulsive	1.1 C	I
0272	Cartucce per piromeccanismi	1.3 C	I
0276	Cartucce per piromeccanismi	1.4 C	I
0277	Cartucce per pozzi petroliferi	1.3 C	I
0278	Cartucce per pozzi petroliferi	1.4 C	I
0279	Cariche di lancio per cannone	1.1 C	I
0280	Motori per razzi	1.1 C	I
0281	Motori per razzi	1.2 C	I
0282	Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0283	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.2 D	II
0284	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 D	I
0285	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 D	I
0286	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 D	I
0287	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.2 D	I
0288	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.1 D	II
0289	Miccia detonante flessibile	1.4 D	II
0290	Miccia detonante con rivestimento metallico	1.1 D	II
0291	Bombe con carica di scoppio	1.2 F	I
0292	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 F	I

0293	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 F	I
0294	Mine con carica di scoppio	1.2 F	I
0295	Razzi con carica di scoppio	1.2 F	I
0296	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 F	II
0297	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (16)	1.4 G	I o V/D
0299	Bombe foto-illuminanti [10]	1.3 G	I o IV
0300	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	I/C
0301	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	I o IV
0303	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva [11]	1.4 G	I o V/D
0305	Polvere illuminante	1.3 G	IV
0306	Traccianti per munizioni	1.4 G	IV
0312	Cartucce da segnalazione	1.4 G	IV
0313	Segnali fumogeni	1.2 G	IV
0314	Accenditori	1.2 G	IV
0315	Accenditori	1.3 G	V/B
0316	Spolette-accenditori	1.3 G	IV
0317	Spolette-accenditori	1.4 G	V/B
0318	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.3 G	IV
0319	Cannelli per artiglieria	1.3 G	IV
0320	Cannelli per artiglieria	1.4 G	IV
0321	Munizioni con carica di scoppio	1.2 E	I
0322	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.2 L	I
0323	Cartucce per piromeccanismi	1.4 S	V/E
0324	Proiettili con carica di scoppio	1.2 F	I
0325	Accenditori	1.4 G	V/B
0326	Cartucce a salve	1.1 C	I
0327	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.3 C	I
0328	Cartucce con proiettile inerte per armi	1.2 C	I
0329	Siluri con carica di scoppio	1.1 E	I
0330	Siluri con carica di scoppio	1.1 F	I
0331	Esplosivo da mina di tipo B [12]	1.5 D	II
0332	Esplosivo da mina di tipo E	1.5 D	II
0333	Fuochi pirotecnici	1.1 G	IV
0334	Fuochi pirotecnici	1.2 G	IV
0335	Fuochi pirotecnici	1.3 G	IV
0336	Fuochi pirotecnici	1.4 G	V/C
0337	Fuochi pirotecnici [13]	1.4 S	V/D
0338	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.4 C	I
0339	Cartucce con proiettile inerte per armi di piccolo calibro	1.4 C	I
0340	Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)	1.1 D	II
0341	Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di Plastificante	1.1 D	II

0342	Nitrocellulosa umidificata con almeno del 25% (massa) di alcool	1.3 C	I
0343	Nitrocellulosa plastificata con meno il 18% (massa) di plastificante	1.3 C	I
0344	Proiettili con carica di scoppio	1.4 D	I
0345	Proiettili inerti con traccianti	1.4 S	V/E
0346	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 D	I
0347	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D	I
0348	Munizioni con carica di scoppio	1.4 F	I
0349	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 S	V/A
0350	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 B	III
0351	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 C	I
0352	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 D	I
0353	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 G	IV
0354	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 L	I
0355	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 L	I
0356	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 L	I
0357	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 L	I
0358	Materie esplosive, n.a.s.	1.2 L	I
0359	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 L	I
0360	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.1 B	III
0361	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.4 B	III
0362	Munizioni da esercitazione	1.4 G	IV
0363	Munizioni per prove	1.4 G	IV
0364	Detonatori per munizioni	1.2 B	III
0365	Detonatori per munizioni	1.4 B	III
0366	Detonatori per munizioni [14]	1.4 S	V/E
0367	Spolette detonanti	1.4 S	V/A
0368	Spolette accenditori	1.4 S	V/B
0369	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 F	I
0370	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D	I
0371	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F	I
0372	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.2 G	IV
0373	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 S	V/D
0374	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 D	II
0375	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 D	II
0376	Cannelli per artiglieria	1.4 S	V/A
0377	Capsule innescanti a percussione	1.1 B	III
0378	Capsule innescanti a percussione	1.4 B	III
0379	Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante [15]	1.4 C	I
0380	Oggetti piroforici	1.2 L	I
0381	Cartucce per piromeccanismi	1.2 C	I
0382	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.2 B	III
0383	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 B	III
0384	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 S	V/A
0385	5-Nitrobenzotriazolo	1.1 D	II
0386	Acido trinitrobenzensolfonico	1.1 D	II
0387	Trinitrofluorenone	1.1 D	II
0388	Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con Esanitrostilbene	1.1 D	II

0389	Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con Esanitrostilbene	1.1 D	II
0390	Tritonal	1.1 D	II
0391	Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di Lemmatizzante	1.1 D	II
0392	Esanitrostilbene (HNS)	1.1 D	II
0393	Esatonal colato	1.1 D	II
0394	Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0395	Motori per razzi a combustibile liquido	1.2 J	I
0396	Motori per razzi a combustibile liquido	1.3 J	I
0397	Razzi a propegolo liquido, con carica di scoppio	1.1 J	I
0398	Razzi a propegolo liquido, con carica di scoppio	1.2 J	I
0399	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.1 J	I
0400	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.2 J	I
0401	Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1 D	II
0402	Perclorato di ammonio	1.1 D	II
0403	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 G	IV
0404	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 S	V/D
0405	Cartucce da segnalazione	1.4 S	V/D
0406	Dinitrosobenzene	1.3 C	I
0407	Acido-1-tetrazolacetico	1.4 C	I
0408	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.1 D	II
0409	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.2 D	II
0410	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.4 D	V/A
0411	Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina	1.1 D	II
0412	Munizioni con carica di scoppio	1.4 E	I
0413	Cartucce a salve per armi	1.2 C	I
0414	Cariche di lancio per cannoni	1.2 C	I
0415	Cariche propulsive	1.2 C	I
0417	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro [16]	1.3 C	I
0418	Dispositivi illuminanti di superficie	1.1 G	IV
0419	Dispositivi illuminanti di superficie	1.2 G	IV
0420	Dispositivi illuminanti aerei	1.1 G	IV
0421	Dispositivi illuminanti aerei	1.2 G	IV
0424	Proiettili inerti con traccianti	1.3 G	IV
0425	Proiettili inerti con traccianti	1.4 G	IV
0426	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 F	I
0427	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F	I
0428	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.1 G	IV
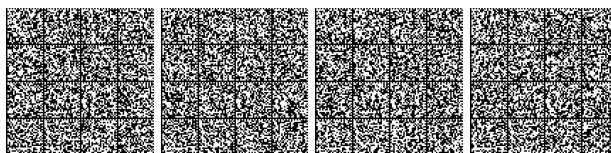
0429	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.2 G	IV
0430	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.3 G	IV
0431	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1,4 G	V/C
0432	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 S	V/E
0433	Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool	1.1 C	I
0434	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 G	I
0435	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 G	I
0436	Razzi con carica di espulsione	1.2 C	I
0437	Razzi con carica di espulsione	1.3 C	I
0438	Razzi con carica di espulsione	1.4 C	I
0439	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.2 D	II
0440	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 D	II
0441	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 S	V/A
0442	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.1 D	II
0443	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.2 D	II
0444	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 D	II
0445	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 S	V/E
0446	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.4 C	I
0447	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.3 C	I
0448	Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico	1.4 C	I
0449	Siluri a combustione liquido con o senza carica di scoppio	1.1 J	I
0450	Siluri a combustione liquido con testa inerte	1.3 J	I
0451	Siluri con carica di scoppio	1.1 D	I
0452	Granate da esercitazione a mano per fucile	1.4 G	IV
0453	Razzi lancia sagole	1.4 G	IV
0454	Accenditori	1.4 S	V/B
0455	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S	V/A
0456	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S	V/A
0457	Cariche di scoppio con legante plastico	1.1 D	II
0458	Cariche di scoppio con legante plastico	1.2 D	II
0459	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 D	II
0460	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 S	V/A
0461	Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.	1.1 B	III
0462	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 C	I
0463	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 D	II
0464	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 E	II
0465	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 F	II
0466	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 C	I
0467	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 D	II
0468	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 E	I
0469	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 F	I
0470	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 C	I
0471	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 E	I
0472	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 F	I
0473	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 A	III
0474	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 C	I
0475	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 D	II
0476	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 G	IV
0477	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 C	I
0478	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 G	IV
0479	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 C	I

0480	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 D	II
0481	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 S	V/A
0482	Materie esplosive, molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.	1.5 D	II
0483	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata	1.1 D	II
0484	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata	1.1 D	II
0485	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 G	IV
0486	Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s.	1.6 N	V/E
0487	Segnali fumogeni	1.3 G	IV
0488	Munizioni da esercitazione	1.3 G	IV
0489	Dinitroglicolurile (DINGU)	1.1 D	II
0490	Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)	1.1 D	II
0491	Cariche propulsive	1.4 C	I
0492	Petardi per ferrovia	1.3 G	IV
0493	Petardi per ferrovia	1.4 G	IV o V/D
0494	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.4 D	II
0495	Propergolo, liquido	1.3 C	I
0496	Octonal	1.1 D	II
0497	Propergolo, liquido	1.1 C	I
0498	Propergolo, solido	1.1 C	I
0499	Propergolo, solido	1.3 C	I
0500	Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine	1.4 S	V/B
0503	Airbag	1.4 G	V/E
0504	1H tetrazolo	1.1 D	II

[1] Secondo la denominazione TULPS si tratta di cartocci a proietto metallico per artiglieria carichi ma senza cannello o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo.

[2] V/E se per armi in libera vendita.

[3] Munizioni a caricamento speciale.

[4] Rientrano fra i proiettili «a caricamento speciale».

[5] IV se si tratta di flash bomb o da fucile I se di mortaio o d'aereo.

[6] Quando comuni capsule per cartucce.

[7] Se da cannone. Se artificio IV.

[8] Se proiettili, nella I nonostante la classifica 1.1 D.

[9] Proiettili o colpi completi d'artiglieria.

[10] A seconda che si tratti di bombe da mortaio o a mano.

[11] V qualora non d'artiglieria.

[12] Anche se altamente insensibile.

[13] Il fuoco classificato 1.4 S è un giocattolo blisterato o un artificio di V cat. D/E.

[14] qualora inneschi per bossoli per armi portatili.

[15] Solo se combustibile come i due che seguono, altrimenti V/A.

[16] Se a bossolo combustibile.

[**] La classificazione in una delle cinque categorie di cui all'art. 82 del regolamento a testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dipende dalla tipologia dell'esplosivo.».

La direttiva 2004/57/CE è pubblicata G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127.

L'art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, così recita:

«Art. 8 *(Contributi figurativi)*. — Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana

a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

Note all'art. 2:

Gli articoli 46 e 47 e 53 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così recitano:

«Art. 46 *(art. 45 testo unico 1926)*. — Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.».

«Art. 47 *(art. 46 testo unico 1926)*. — Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».

«Art. 53 *(art. 52 testo unico 1926)*. — È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno.».

— Per la direttiva 2004/57/CE, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e l'art. 8, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1997, n. 22.

Note all'art. 5:

— Per il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e l'art. 8, si veda nelle note all'art. 1.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

10G0022

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Tortora e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tortora (Cosenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tortora (Cosenza) è sciolto.
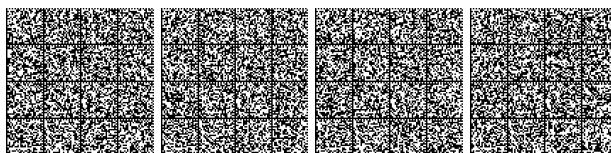
Art. 2.

La dott.ssa Eufemia Tarsia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tortora (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 dicembre 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0064207/09 area 2ª EE.LL. del 18 dicembre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tortora (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Eufemia Tarsia.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01666

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Corigliano D'Otranto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Corigliano D'Otranto (Lecce);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 18 gennaio 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 20 novembre 2009, n. 165;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corigliano D'Otranto (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Maria Simone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corigliano D'Otranto (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Maria Addolorata Fiore.

Il citato amministratore, in data 18 gennaio 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi due giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è in tal modo configurata l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 1-*bis* della legge 20 novembre 2009, n. 165 secondo cui, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, le dimissioni del presidente della provincia e del sindaco presentate tra il 1° e il 21 gennaio 2010 diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3869/2010 del 21 gennaio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corigliano D'Otranto (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Maria Simone.

Roma, 22 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01667
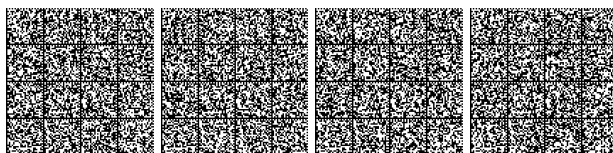
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Telese Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Telese Terme (Benevento);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 23 novembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Telese Terme (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Orecchio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Telese Terme (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe D'Occhio.

Il citato amministratore, in data 23 novembre 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0039650/09.02 del 15 dicembre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Telese Terme (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Orecchio.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01668

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Martano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Martano (Lecce);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 23 dicembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Sergi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
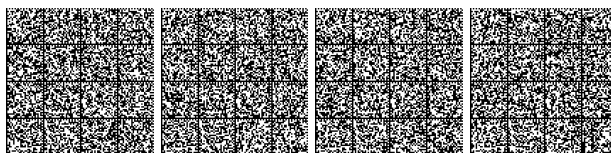
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Martano (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Micaglio.

Il citato amministratore, in data 23 dicembre 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 64320 area II EE.LL. del 13 gennaio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Sergi.

Roma, 19 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01669

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Cersosimo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cersosimo (Potenza);

Vista la delibera n. 1 dell'8 gennaio 2010, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di sette consiglieri sui dodici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cersosimo (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mauro Senatore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cersosimo (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Trupo.

In data 9 dicembre 2009, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 1 dell'8 gennaio 2010 da sette componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0001084 - class: 046.01 dell'11 gennaio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cersosimo (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mauro Senatore.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01670
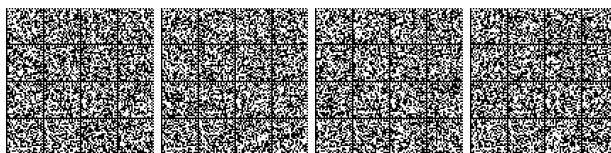
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Cava de' Tirreni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cava de' Tirreni (Salerno);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 dicembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cava de' Tirreni (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Grillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cava de' Tirreni (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Gravagnuolo.

Il citato amministratore, in data 31 dicembre 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 633/Area II del 21 gennaio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cava de' Tirreni (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Grillo.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01671

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2009.

Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 77-*quater*, comma 11, del citato decreto-legge n. 112/2008, che stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sono stabilite le modalità attraverso le quali gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 77-*quater*, comma 11, del citato decreto-legge n. 112/2008, che prevede altresì che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio e che le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE;

Visto il comma 3 del citato art. 28 della legge n. 289/2002, in cui è previsto che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
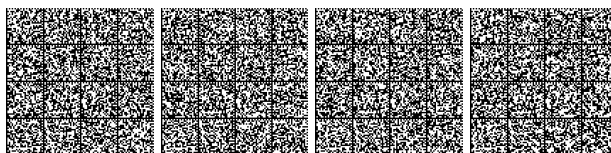
Visto il comma 161 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che sono tenute alla codificazione di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, del 14 novembre 2006, del 5 marzo 2007 e del 9 gennaio 2008 che hanno definito gli schemi dei codici gestionali SIOPE delle regioni, degli enti locali, delle università, degli enti di ricerca, delle strutture sanitarie e degli enti di previdenza pubblici;

Visti gli articoli 29, 30 e 32 della legge n. 468/1978 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa;

Ritenuto opportuno rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri per individuare gli enti che devono ritenersi inadempienti al SIOPE e nei confronti dei quali operano le sanzioni richiamate dal comma 11 del suddetto art. 77-*quater*;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

Eliminazione rilevazione trimestrale di cassa

l. Al fine di prevedere un periodo di tempo congruo per superare gli eventuali inconvenienti che non assicurano ancora il regolare invio al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) gli enti di previdenza pubblici, le regioni e le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane, le università, gli enti di ricerca e le aziende sanitarie ed ospedaliere, a decorrere dall'esercizio 2010, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per i dati di cassa relativi ai trimestri del 2009. Per le province, i comuni e le comunità montane, i tesorieri provvedono nel 2010 anche alla trasmissione del prospetto denominato «quinto periodo».

Art. 2.

Rendiconto e dati SIOPE

1. Gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, allegano, a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

2. I soli enti che trasmettono i propri dati al SIOPE distinguendo le gestioni delle diverse unità organizzative che li compongono, allegano al rendiconto o al bilancio di esercizio i prospetti SIOPE relativi alla gestione aggregata e la situazione delle disponibilità liquide delle singole unità organizzative.

3. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo all'archivio gestito dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it. Il prospetto dei dati SIOPE degli enti di previdenza pubblici è disponibile accedendo all'archivio gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato, attraverso il portale del Data Warehouse RGS.

4. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere, l'ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro venti giorni dall'approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Gli enti di previdenza pubblici, le regioni, le province autonome e gli enti di ricerca inviano la relazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro lo stesso termine.

5. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4:

a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti diversi dagli enti locali;

b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1 per cento. Per l'INPS e l'INPDAP sono ammissibili differenze inferiori allo 0,5 per cento;
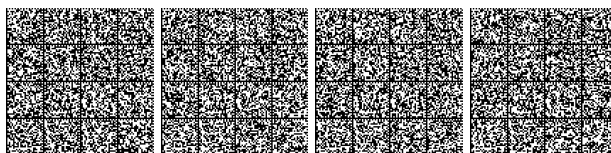
c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

10A01657

DECRETO 18 gennaio 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 1071 dell'11 gennaio 2010, che ha disposto per il 15 gennaio 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 1071 dell'11 gennaio 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari a 0,795. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,203.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,548 ed a 1,791.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A01863

DECRETO 18 gennaio 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 90 giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 1072 dell'11 gennaio 2010, che ha disposto per il 15 gennaio 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 90 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 1072 dell'11 gennaio 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 90 giorni è risultato pari a 0,369. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,908.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,124 ed a 1,363.
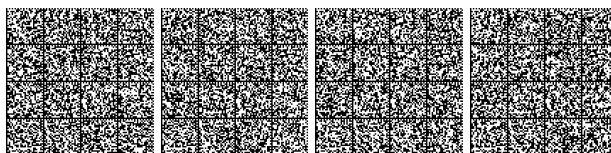
Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A01864

DECRETO 18 gennaio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota prot. 5313 del 26 ottobre 2009, con la quale l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Lecce ha chiesto la preventiva autorizzazione per la chiusura dei locali adibiti a sede della Commissione stessa nel giorno 7 dicembre 2009, per provvedere alla disinfestazione degli stessi;

Vista la nota n. 5329 del 18 novembre 2009, con la quale il direttore della direzione della giustizia tributaria, considerata l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi, ha autorizzato l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Lecce a chiudere nel giorno 7 dicembre 2009;

Sentito, con nota n. 7309 del 29 dicembre 2009 del direttore della Direzione della giustizia tributaria, il garante del contribuente per la regione Puglia, che, con lettera n. 1804 del 7 gennaio 2010, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Lecce per il giorno 7 dicembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale: LAPECORELLA

10A01698

DECRETO 18 gennaio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parti-

colare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota prot. n. 1220/segr. del 30 novembre 2009, con la quale il direttore dell'Ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale di Messina ha comunicato la previsione di mancato funzionamento della Commissione stessa determinato dalla necessità di procedere alla disinfezione e disinfestazione per il giorno 7 dicembre 2009;

Vista la nota prot. n. 1249/segr. del 9 dicembre 2009, con la quale il direttore dell'Ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale di Messina ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per il giorno 7 dicembre 2009 per la motivazione suesposta;

Sentito, con nota n. 7304 del 29 dicembre 2009 del direttore della Direzione della giustizia tributaria, il garante del contribuente per la regione Sicilia, che, con lettera n. 1918 del 29 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Messina per il giorno 7 dicembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale: LAPECORELLA

10A01699

DECRETO 18 gennaio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota prot. n. 2009001120 del 27 ottobre 2009, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Sassari ha comunicato la chiusura della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio — non assente per altri motivi — allo sciopero indetto dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali CUB, Confederazione COBAS e SDI Intercategoriale, per l'intera giornata del 23 ottobre 2009, così determinando il mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria;

Sentito, con nota n. 6592 del 14 dicembre 2009 del direttore della Direzione della giustizia tributaria, il Garante del contribuente per la regione Sardegna;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Sassari nel giorno 23 ottobre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale: LAPECORELLA

10A01700
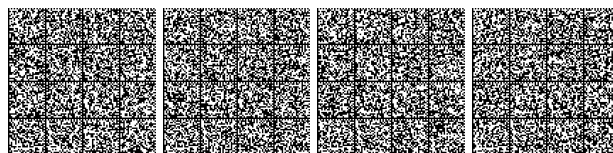
DECRETO 29 gennaio 2010.

Emissione delle monete d'oro da 20 euro della serie «Europa delle Arti» dedicate, per la Svezia, all'arte vichinga - millesimo 2010. (Decreto n. 7700).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO l'articolo 1 della legge 18.3.1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

VISTA la legge 20.4.1978, n. 154;

VISTO l'articolo 3 della legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il 5° comma dell'articolo n. 87 della legge 27.12.2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

VISTO il verbale n. 7, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico-Artistica del 3.11.2009, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2010 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da 20 € della Serie "Europa delle Arti", dedicate, per la Svezia, all'arte vichinga;

RITENUTA l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

D E C R E T A:

Articolo 1

E' autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 20 della Serie "Europa delle Arti", dedicate, per la Svezia, all'arte vichinga, in versione *proof*, millesimo 2010, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Articolo 2

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900	± 1‰	6,451	± 5‰

Articolo 3

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione; nel lato sinistro l'anno di emissione **"2010"**, a destra **"RI"**, in basso al centro il nome dell'autore **"E. L. FRAPICCINI"**.

Sul rovescio: riproduzione dell'Elmo Vendel in ferro battuto, elemento dell'arte vichinga; a sinistra **"R"**; in basso il valore **"20 EURO"** e la scritta **"ARTE VICHINGA"**; in tondo **"EUROPA DELLE ARTI"**.

Sul bordo: zigrinatura continua.

Articolo 4

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Articolo 5

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A01680
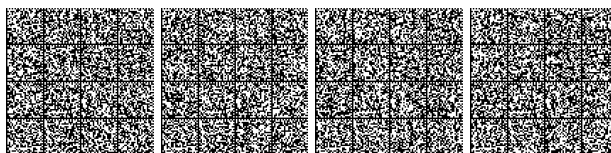
DECRETO 29 gennaio 2010.

Emissione delle monete d'argento da 10 euro celebrative del «500° Anniversario della scomparsa di Giorgione (1510-2010)» - millesimo 2010. (Decreto n. 7731).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO l'articolo 1 della legge 18.3.1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

VISTA la legge 20.4.1978, n. 154;

VISTO l'articolo 3 della legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il 5° comma dell'articolo n. 87 della legge 27.12.2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

VISTI i verbali, rispettivamente, n. 7, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico–Artistica del 3.11.2009, n. 8, relativo alla riunione del Comitato Ristretto della Commissione Permanente Tecnico-Artistica del 4.12.2009 e n. 9, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico-Artistica del 14.12.2009, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2010 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative del 500° Anniversario della scomparsa del Giorgione (1510 – 2010);

RITENUTA l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

D E C R E T A:

Articolo 1

E' autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative del "500° Anniversario della scomparsa del Giorgione (1510 – 2010)", in versione *proof*, millesimo 2010, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Articolo 2

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Articolo 3

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: in primo piano, riproduzione del ritratto del Giorgione da una incisione di W. Hollar (1650); in basso a sinistra, particolare del *doppio ritratto* "mano con arancia". A destra il nome dell'autore **"COLANERI"**; ad arco la scritta **"REPUBBLICA ITALIANA"**.

Sul rovescio: particolare del dipinto "La Tempesta"; al centro il valore **"10 EURO"**, **"R"** e le date **"1510 • 2010"**; in basso ad arco, la scritta **"GIORGIONE"**.

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Articolo 4

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Articolo 5

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A01681

DECRETO 29 gennaio 2010.

Emissione delle monete d'argento da 5 euro dedicate al «1910-2010 Centenario Confindustria» - millesimo 2010. (Decreto n. 7738).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO l'articolo 1 della legge 18.3.1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

VISTA la legge 20.4.1978, n. 154;

VISTO l'articolo 3 della legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il 5° comma dell'articolo n. 87 della legge 27.12.2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

VISTI i verbali, rispettivamente, n. 7, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico–Artistica del 3.11.2009 e n. 8, relativo alla riunione del Comitato Ristretto della Commissione Permanente Tecnico-Artistica del 4.12.2009, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2010 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate al 100° Anniversario della nascita di Confindustria;

RITENUTA l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

D E C R E T A:

Articolo 1

E' autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate al "1910 – 2010 Centenario Confindustria", in versione *fior di conio*, millesimo 2010, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Articolo 2

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Articolo 3

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: profilo classico femminile con ape e stella. Sulla parte destra composizione di ingranaggi meccanici inseriti in una spirale, elementi di evoluzione del lavoro; in basso il nome dell'autore **"L. DE SIMONI"**; in tondo la scritta "**REPUBBLICA ITALIANA".**

Sul rovescio: in primo piano il logo del centenario con la scritta **"CONFINDUSTRIA"**; in alto il valore **"5 EURO"**; a destra l'anno di emissione **"2010"**; in basso **"R"**; in tondo la scritta **"CENTO ANNI D'IMPRESE PER L'ITALIA".**

Sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Articolo 4

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Articolo 5

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A01682

DECRETO 5 febbraio 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 24.373 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, non-

ché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 febbraio 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 febbraio 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.
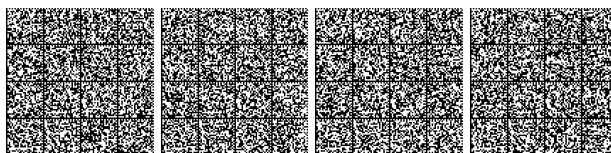
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di
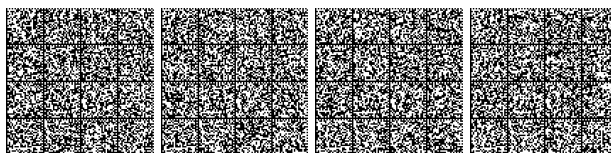
almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 febbraio 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che re-

dige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 febbraio 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A01862

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia Leo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Giorgia Leo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and beauty industry authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» – in termini di ore – (art. 22, comma 1, lettera *a)*) decreto legislativo n. 206/2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Giorgia Leo, cittadina italiana, nata a San Gavino Monreale (Cagliari) in data 15 settembre 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) ESAME PRATICO

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice.
	Acconciatura a phon.
2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama.
	Trattamento dopo barba.
3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura.
	Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.).
	Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4) TECNICHE DI ACCONCIATURA	Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.).
	Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).
	Brushing e touching dei capelli.
	Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO	Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello
	Esecuzione della permanente e della contropermanente
	Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro

postazione lavoro sicura

operazioni gestionali e contabili

operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A01648

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Mele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Claudia Mele, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» – in termini di ore - (art. 22, comma 1, lettera *a)* decreto legislativo n. 206/2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e Fiepet - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Claudia Mele, cittadina italiana, nata a Cagliari in data 13 gennaio 1977, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) <u>ESAME PRATICO</u>

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.

2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE	
	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4) TECNICHE DI ACCONCIATURA	Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).
	Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO	
	Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello Esecuzione della permanente e della contropermanente Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) COLLOQUIO

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A01684

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2009.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari «Pyramin DF» e «Pyramin FL liquido» a base di cloridazon dell'impresa «Basf Italia S.r.l.», a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* e l'art. 13, paragrafo 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/41/CE della Commissione del 31 marzo 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il cloridazon, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'Impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti;

Visto altresì il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 9 giugno 2009, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al decreto, che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva cloridazon;

Considerato che, conformemente a detto parere, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al decreto, viene concessa fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva cloridazon, fatte salve la presentazione nei tempi fissati dalle direttive di iscrizione stesse, di un dossier conforme all'Allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;
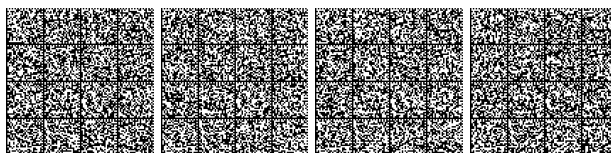
Vista la nota con la quale l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti elencati in allegato al presente decreto ha trasmesso, in data 8 ottobre 2009 e 25 novembre 2009, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva cloridazon, ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio;

Considerato che per il solo prodotto fitosanitario Pyramin FL è stata richiesta nella nota trasmessa, l'autorizzazione a produrre presso l'officina BASF Agri-Production S.A.S. - Gravelines (Francia);

Considerato che l'Impresa titolare dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, dovrà presentare entro il 31 dicembre 2010, nelle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, nonché i dati indicati nella parte B dell'allegato alla direttiva di iscrizione della sostanza attiva cloridazon, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, comma 2 del citato decreto 29 aprile 2008;

Visti i versamenti effettuati per i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva cloridazon, sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, stabilite dal citato decreto 29 aprile 2008.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione: gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del decreto 29 aprile 2008 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione entro il 31 dicembre 2010, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva cloridazon nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Per il solo prodotto fitosanitario Pyramin FL è autorizzata anche l'importazione di confezioni pronte per l'uso dallo stabilimento dell'Impresa BASF Agri-Production S.A.S. - Gravelines (Francia).

Sono approvate quale parte integrante del decreto stesso, le etichette allegate, con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio.

L'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, è tenuta a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO
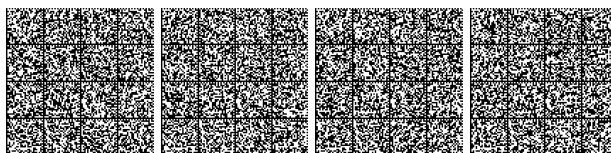
ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **cloridazon** ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018

	N. reg.	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Sostanza attiva**
1.	7556	PYRAMIN DF	25/10/1988	BASF ITALIA S.R.L.	Cloridazon
2.	3015	PYRAMIN FL LIQUIDO	27/04/1979	BASF ITALIA S.R.L.	Cloridazon

PYRAMIN® FL Liquido

Diserbante selettivo per barbabietola da zucchero, da foraggio e bietola rossa.

SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
CLORIDAZON puro g 36,1(= 430 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

Contiene soluzione acquosa con 2,5% di 1,2-benzisotiazolone e 2,5% di 2-metilisotiazolone: può provocare una reazione allergica.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con le pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) – Tel. -0362/512.1

Officina di produzione:
BASF SE -67056 Ludwigshafen- Germania
BASF Agri-Production S.A.S. – Gravelines (Francia)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Sanità N. 3015 del 27/04/1979

Contenuto netto: 3 - 4 litri

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto agisce prevalentemente per assorbimento radicale ed in parte per assorbimento fogliare, pertanto esplica la sua azione erbicida sui semi in germinazione, sulle plantule e sulle malerbe che non abbiano superato lo stadio di sensibilità. Un buon grado di umidità del terreno favorisce un miglior esito dell'intervento erbicida.

Il prodotto è attivo contro le infestanti dicotiledoni più comuni della barbabietola da zucchero, da foraggio e bietola rossa quali *Fallopia convolvulus* (poligono convolvolo), *Polygonum persicaria* (poligono persicaria), *Polygonum lapatifolium* (poligono nodoso), Crucifere, *Matricaria chamomilla* (camomilla comune), *Solanum nigrum* (erba morella), *Papaver rhoeas* (papavero comune), *Stellaria media* (centocchio comune), *Veronica spp.* (veronica).

Pyramin FL Liquido non è attivo contro le malerbe perenni o germinanti in profondità come: *Agropyron repens* (gramigna), *Cirsium arvense* (stoppione), *Convolvulus arvensis* (vilucchio comune), *Cynodon dactylon* (dente di cane), *Equisetum spp.* (equiseto), *Echinochloa crus-galli* (giamone comune), Sorghum *halepense* (sorghetta) e in genere contro tutte le infestanti che hanno superato lo stadio di sensibilità.

PYRAMIN FL Liquido può essere impiegato in pre-semina, pre-emergenza e post-emergenza della barbabietola in miscela estemporanea con altri prodotti erbicidi. In presenza di infestanti graminacee, miscelare il prodotto con un graminicida specifico.

DOSI D'IMPIEGO
Barbabietola da zucchero:
Trattamenti di pre-semina e pre-emergenza: 4,5-6,0 litri/ha, da solo o in miscela estemporanea con altri prodotti.
Impiegare la dose più bassa nei terreni sciolti
Nelle applicazioni in pre-semina l'incorporazione superficiale al suolo, con una leggera erpicatura (3-4 cm di profondità), favorisce una più costante attività erbicida.
Trattamenti di post-emergenza: 3,0-4,5 litri/ha, in miscela estemporanea con altri prodotti.
Il trattamento si effettua quando che le piantine di barbabietola hanno sviluppato 2-4 foglie vere.
Per trattamenti frazionati, impiegare dosaggi di 0,75-1,5 litri/ha, in miscela estemporanea con altri prodotti allorquando la coltura è allo stadio di cotiledoni ben formati; ripetere l'intervento 7-10 giorni dopo.
Le infestanti risultano particolarmente sensibili all'erbicida quando sono fra lo stadio cotiledonare e le due foglie vere.

Barbabietola da foraggio e bietola rossa:
Applicare PYRAMIN FL Liquido alle dosi e nelle epoche sopra indicate.

Avvertenza: nel caso in cui la semina fallisca per gelo, malattie, attacchi da parassiti animali o per altre cause, si può riseminare bietola, mais, patata, sorgo dopo una normale lavorazione del terreno. Si sconsiglia invece la semina o il trapianto di crucifere e pomodoro.

"Impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 2.6 kg/ha di sostanza attiva ogni tre anni sullo stesso campo"

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare lentamente la dose prescritta dei prodotti direttamente nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua per il 70/80%, mantenendo costantemente in funzione l'agitatore completando il riempimento. In tutte le applicazioni impiegare il prodotto con volumi di acqua di 200-400 l/ha.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

PYRAMIN® DF

Diserbante selettivo per barbabietola da zucchero, da foraggio e bietola rossa.
GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
CLORIDAZON, puro g 65
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione ed ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) – Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:
SCHIRM AG – Division Sideco – Lübeck - Germania)
BASF SE -67056 Ludwigshafen (Germania)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. Ministero della Sanità N. 7556 del 25/10/88

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 kg

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi.** Nell'animale da esperimento eccitazione SNC, crampi tonico-clonici. **Terapia:** sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto agisce prevalentemente per assorbimento radicale ed in parte per assorbimento fogliare, pertanto esplica la sua azione erbicida sui semi in germinazione, sulle plantule e sulle malerbe che non abbiano superato lo stadio di sensibilità. Un buon grado di umidità del terreno favorisce un miglior esito dell'intervento erbicida.

Il prodotto è efficace contro le infestanti dicotiledoni più diffuse nella coltivazione della barbabietola da zucchero, da foraggio e bietola rossa, quali *Fallopia convolvulus* (poligono convolvolo), *Polygonum persicaria* (poligono persicaria), *Polygonum lapatifolium* (poligono nodoso), Crucifere, *Matricaria chamomilla* (camomilla comune), *Solanum nigrum* (erba morella), *Papaver rhoeas* (papavero comune), *Stellaria media* (centocchio comune), *Veronica spp.* (veronica)

PYRAMIN DF non è attivo contro le malerbe perennanti quali *Agropyron repens* (gramigna), *Cirsium arvense* (stoppione), *Convolvulus arvensis* (vilucchio comune), *Cynodon dactylon* (dente di cane), *Equisetum spp.*(equiseto) e *Sorghum halepense* (sorghetta).

PYRAMIN DF può essere impiegato in pre-semina, pre-emergenza e post-emergenza della barbabietola in miscela estemporanea con altri prodotti erbicidi. In presenza di infestanti graminacee, miscelare il prodotto con un graminicida specifico.

DOSI D'IMPIEGO
Barbabietola da zucchero:
Trattamenti di pre-semina e pre-emergenza: 3,0-4,0 Kg/ha da solo o in miscela estemporanea con altri prodotti.
Impiegare la dose più bassa nei terreni sciolti
Nelle applicazioni in pre-semina l'incorporazione superficiale al suolo, con una leggera erpicatura (3-4 cm di profondità), favorisce una più costante attività erbicida.
Trattamenti di post-emergenza: 2,0-3,0 Kg/ha in miscela estemporanea con altri prodotti.
Il trattamento si effettua quando che le piantine di barbabietola hanno sviluppato 2-4 foglie vere.
Per trattamenti frazionati, impiegare dosaggi di 0,5-1,0 Kg/ha in miscela estemporanea con altri prodotti allorquando la coltura è allo stadio di cotiledoni formati; ripetere l'intervento 7-10 giorni dopo.
Le infestanti risultano particolarmente sensibili all'erbicida quando sono fra lo stadio cotiledonare e le due foglie vere.
Barbabietola da foraggio e bietola rossa:
Applicare PYRAMIN DF alle dosi e nelle epoche sopra indicate anche con altri prodotti.
Avvertenza: nel caso in cui la semina fallisca per gelo, malattie, attacchi da parassiti animali o per altre cause, si può riseminare bietola, mais, patata, sorgo dopo una normale lavorazione del terreno. Si sconsiglia invece la semina o il trapianto di crucifere e pomodoro.

"Impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 2.6 kg/ha di sostanza attiva ogni tre anni sullo stesso campo"

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Versare lentamente la dose prescritta dei prodotti direttamente nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua per il 70/80%, mantenendo costantemente in funzione l'agitatore completando il riempimento. Evitare di stemperare il prodotto in poca acqua o di versarlo sul filtro di riempimento del serbatoio. In tutte le applicazioni impiegare il prodotto con volumi di acqua di 200-400 l/ha.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

10A01705
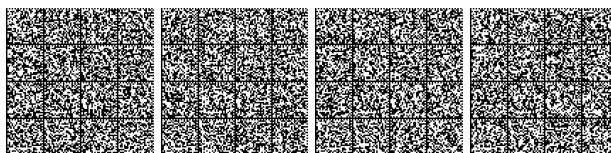
DECRETO 8 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Icarus SL».

IL DIRITTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 3 agosto 2009 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Icarus SL», contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato «Dedalus SE» registrato al n. 12330 con decreto direttoriale in data 6 novembre 2006, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Dedalus SE»;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 novembre 2011 l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ICARUS SL, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-50-100-200-250-500 e L 1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva (Israele) e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Lifa S.r.l. in Vigonovo (Venezia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14833.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO
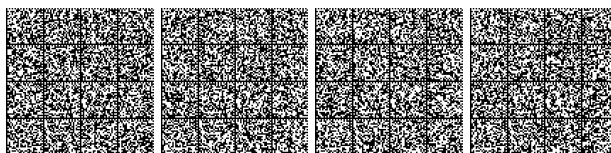
ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ICARUS SL

(SUSPOEMULSIONE)

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO E SUSINO CINO-GIAPPONESE), VITE, NOCE E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO, CEREALI (FRUMENTO E ORZO), TAPPETI ERBOSI, ORTICOLE (MELONE, CETRIOLO, COCOMERO, ZUCCA, ZUCCHINO, POMODORO, PEPERONE, ASPARAGO, CARCIOFO), ROSA

COMPOSIZIONE
100 g di ICARUS SL contengono:
TEBUCONAZOLO puro g 4,4 (43,1 g/L)
coformulanti q.b. a g 100

Autorizzazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. del

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 - 24126 Bergamo
Tel. 035 328811

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TAGLIE: ml 10-50-100-200-250-500; L 1-5-10-20

Partita n. ....

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd Beer Sheva –Israele
LIFA Srl- Vigonovo (VE)
Distribuito da: **Kollant Spa – Padova (PD)**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee (melo e pero)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 L d'acqua) in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 L d'acqua)
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*): 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino europeo):
- contro *Monilia spp.* e *Botrytis cinerea*:
  1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
  1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla dose di 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*): 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
- contro ruggine (*Tranzschella pruni spinosae*) 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,29% (290 ml in 100 L d'acqua)
- contro maculatura rossa (*Apyognomonia erytrostoma*.): 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)

Susino cino-giapponese: contro Monilia *spp.* e *Botrytis cinerea*: 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla dose di 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
Vite: contro oidio (*Uncinula necator*): intervenire alla dose di 0,23% (230 ml in 100 litri d'acqua) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
Carciofo, Cetriolo, Cocomero, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucca, Zucchino: contro Oidio (*Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Leveilulla taurica*): intervenire alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua) ogni 10-12 giorni al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.
Asparago: contro Oidio, Ruggini (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphyllium vesicarium*): intervenire alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua); trattare esclusivamente durante la stagione vegetativa, dopo la raccolta dei turioni.
Rosa: contro Oidio (*Sphaerotheca pannosa*), Ticchiolatura (*Diplocarpon rosae*), e ruggini (*Phragmidium mucronatum*): intervenire alla dose di 0,35% (350 ml in 100 l di acqua) ogni 7-10 giorni.
Tappeti erbosi: contro *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani*: intervenire alla dose di 9 l/ha, pari a 0,9 l/1000 mq (in 100-200 litri di acqua) alla comparsa dei primi sintomi e successivamente dopo 10-20 giorni in funzione dell'andamento epidemico. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.
Noce ed altri fruttiferi a guscio: contro Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Fusarium spp. Alternaria spp., Colletotrichum spp., Phomopsis spp.*): intervenire a partire dalla fioritura alla dose di 0,35% (350 ml in 100 litri di acqua), eseguendo 2 applicazioni ad un intervallo di 14 giorni.
Cereali (frumento e orzo): intervenire alla dose di 5 L/ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le malattie del piede (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobulus graminis*) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (*Erisyphe graminis*), ruggini (*Puccinia spp.*), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*) in fase di piena fioritura
- contro septoria (*Septoria spp.*) in fase di inizio levata-spigatura.

Coltura	Parassita	Dose max p.f. (ml/hl)	Dose max p.f. (ml/ha)	N. max trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
MELO	Ticchiolatura e oidio	290	5220	4	1400 - 1800
PERO	Ticchiolatura Maculatura bruna	290 430	4640 6880	4	1400 – 1600
ALBICOCCO	Monilia, oidio, muffa grigia, maculatura rossa, ruggine	430 290	6450 4350	2	1200 – 1500
CILIEGIO	Monilia, muffa grigia, maculatura rossa, ruggine	430 290	6450 4350	2	1200 – 1500
PESCO E NETTARINO	Monilia, oidio, muffa grigia, ruggine	430 290	6450 4350	2	1000 – 1500
SUSINO EUROPEO	Monilia, muffa grigia, ruggine	430 290	6450 4350	2	1000 – 1500
SUSINO CINO-GIAPPONESE	Monilia, muffa grigia ruggine	430	6450	2	1000 – 1500
VITE	Oidio	230	2300	4	1000
CARCIOFO, CETRIOLO, COCOMERO, MELONE, PEPERONE, POMODORO, ZUCCA, ZUCCHINO, ASPARAGO	Oidio, ruggini	290	2900	4	1000
ASPARAGO	Ruggini e Stemfilliosi	290	4350	4	1000-1500
ROSA	Oidio, Ticchiolatura, Ruggini	350	3500	4	1000
TAPPETI ERBOSI	*Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani*		9000	2	1000-2000
NOCE ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO	Antracnosi, Necrosi apicale bruna	350	5250	2	1200-1500
FRUMENTO, ORZO	Oidio, septoria, ruggini, Fusarium		5000	1	
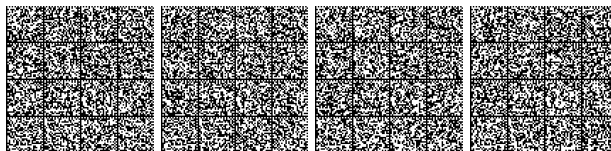
COMPATIBILITÀ: ICARUS SL può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità
Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino; 7 giorni per pesco e nettarino, ciliegio, albicocco, susino, carciofo, cocomero, zucca, melone; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo. Per frumento e orzo sospendere i trattamenti a fine fioritura.

ATTENZIONE:
- **DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.**
- **CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.**
- **IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.**
- **NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.**
- **PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003).**
- **OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.**
- **DA NON VENDERSI SFUSO.**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**
- **IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

ed. lug09

ICARUS SL

(SUSPOEMULSIONE)

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO E SUSINO CINO-GIAPPONESE), VITE, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)

COMPOSIZIONE

100 g di ICARUS SL contengono:

TEBUCONAZOLO puro		g 4,4 (43,1 g/L)
coformulanti	q.b. a	g 100

Autorizzazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. del

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl - Via Falcone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione: **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd** - Beer Sheva – Israele
LIFA Srl- Vigonovo (VE)

Distribuito da: **Kollant Spa** – Padova (PD)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

TAGLIE: ml 10-50-100

Partita n. ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

10A01675
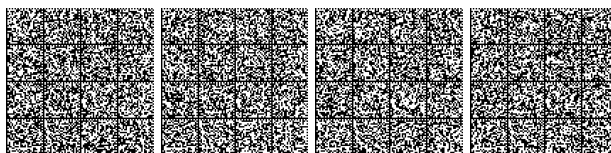
DECRETO 15 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Avarvari Elvira Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Avarvari Elvira Mihaela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1999 dalla sig.ra Avarvari Elvira Mihaela, nata a Bucarest (Romania) il 14 agosto 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Avarvari Elvira Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01685

DECRETO 19 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato «Calypso Protector AL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni
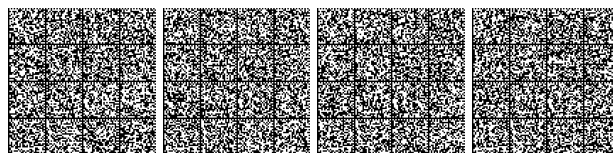
per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 4 novembre 2005 e successiva integrazione del 15 dicembre 2005 dall'Impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato «Calypso AL» contenente la sostanza attiva thiacloprid;

Visto il decreto del 17 febbraio 2005 di inclusione della sostanza attiva thiacloprid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2014, in attuazione della direttiva 2004/99/CE della Commissione del 1° ottobre 2004;

Visto il parere favorevole espresso in data 5 novembre 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione fino al 31 dicembre 2014 del prodotto in questione, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva thiacloprid in allegato I;

Vista la nota dell'ufficio in data 16 dicembre 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 23 dicembre 2009 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Calypso Protector AL»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014 l'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato CALYPSO PROTECTOR AL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 400-500-600-750-1000.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Bayer CropScience S.r.l. in Filago (Bergamo); Irca Service S.p.a. in Fornovo San Giovanni (Bergamo), importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Bayer SAS in Marle sur Serre (Francia); Neatcrown Corwen Ltd in Corwen (Regno Unito).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13045/PPO.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO
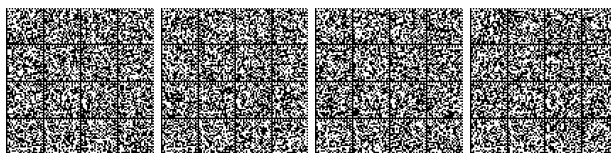
ALLEGATO

CALYPSO® PROTECTOR AL

INSETTICIDA SISTEMICO PRONTO ALL'USO

Prodotto fitosanitario per piante da fiore e ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE
g 100 di CALYPSO® PROTECTOR AL contengono:
g 0,015 di THIACLOPRID puro (0,15 g/l)
coformulanti q. b. a 100
Contiene 1,2-isobenzotiazol-3(2H)one: può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contaminazione accidentale è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto.
Se il prodotto è utilizzato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione.
Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la pianta trattata e pulire le superfici eventualmente contaminate.

Non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione.

Non contaminare l'acqua con il prodotto e il suo contenitore.
Per proteggere le api trattare le piante ornamentali presenti in giardino o coltivate in vasi e fioriere poste all'esterno esclusivamente nelle ore serali, quando le api non sono in attività

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia: sintomatica.
Attenzione: consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO
FLOREALI e ORNAMENTALI:
contro **afidi** (*Macrosiphum sp., Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Myzus persicae*) e contro **tentredini** (*Phymatocera aterrima*): una applicazione ad inizio infestazione; solo se necessario ripetere l'applicazione dopo 7 giorni o alla ripresa dell'infestazione.
Contro **cocciniglie** (*Pseudococcus kraunhiae*), **lepidotteri** (*Agrotis sp., Cacyreus marshalli, Chrysodeixis sp., Mamestra sp., Epichoristodes acerbella*), **metcalfa** (*Metcalfa pruinosa*) e **aleurodidi** (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*): due applicazioni a distanza di 7 giorni, ad inizio infestazione.
N.B. Applicare il prodotto fino a completa bagnatura, tenendo l'erogatore in posizione verticale ad una distanza di 30-40 cm dalla pianta trattata. Si raccomanda di effettuare i trattamenti in giornate non ventose.

Fitotossicità: dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali, potrebbero insorgere problemi di selettività su alcune varietà. Effettuare quindi saggi preliminari di selettività.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); Irca Service S.p.A. - Fornovo S.Giovanni (BG); Bayer SAS - Marle sur Serre (Francia); Neatcrown Corwen Ltd.-Corwen (Regno Unito)
PRODOTTO FITOSANITARIO/PPO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione Ministero della Salute n° /PPO del
Contenuto netto: 400-500-600-750-1000 ml
Partita n°

BAYER Bayer CropScience
Dic 2009
® Marchio registrato

10A01673

DECRETO 19 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Funguran-OH 250 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la domanda presentata in data 29 marzo 2006 dall'impresa Raven Zolfi di La Mendola & C. S.r.l., con sede legale in Contrada Sciabani (Agro di Naro) - S.S. 123 km 6,100 Campobello di Licata (Agrigento), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Zolfo Raven 80%, contenente la sostanza attiva rame;

Vista l'istanza inoltrata in data 2 settembre 2008 con la quale l'impresa Spiess Urania Chemicals GmbH, con sede in Heidenkampsweg 77-D-20097 Amburgo (Germania) comunica di aver acquistato la titolarità del prodotto fitosanitario, in corso di registrazione, dall'impresa sopra citata, comunicando inoltre di voler variare la denominazione del prodotto in «Funguran-OH 250 SC»;

Visti i pareri espressi in data 9 giugno e 10 settembre 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativi alla registrazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 novembre 2019 (data di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I della sostanza attiva rame);

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009, che recepisce la direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, concernente l'iscrizione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota pervenuta in data 3 settembre 2009 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 9 luglio 2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2019, l'impresa Spiess-Urania Chemicals GmbH, con sede legale in Heidenkampsweg 77- D-20097 Amburgo (Germania), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FUNGURAN-OH 250 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,500-1-5-10-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Spiess-Urania Chemicals GmbH, con sede in Heidenkampsweg 77- D-20097 Amburgo (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13227.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO
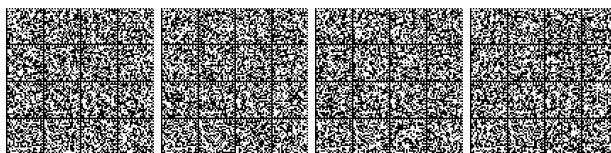
ALLEGATO

FUNGURAN-OH 250 SC

(Sospensione concentrata)

FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO

FUNGURAN-OH 250 SC

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.13227 del

Composizione:	
RAME METALLO	g. 19,2 (=250 g/L)
(sotto forma di idrossido)	
Coformulanti q.b.a	g. 100

Spiess-Urania Chemicals GmbH
Heidenkampsweg 77
D 20097 Amburgo (Germania)
Tel. +49/ 40/23 65 2-0

IRRITANTE

Distribuito da:
CERTIS EUROPE B.V. Filiale Italiana
Via Guaragna, 3 - 21047 Saronno (VA)
Tel. + 39 02 9609983

Stabilimento di produzione:
Spiess-Urania Chemicals GmbH
Heidenkampsweg 77
D 20097 Amburgo (Germania)

Partita n.

Contenuto: 0,500 - 1 - 5 - 10 - 25 Litri

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.
ATTENZIONE: DURANTE LA FASE DI MISCELAZIONE/CARICO DEL PRODOTTO UTILIZZARE OCCHIALI PROTETTIVI.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il FUNGURAN-OH 250 SC è un fungicida a base di rame, sotto forma di idrossido, in sospensione concentrata che, grazie alla sua particolare formulazione, possiede in modo accentuato notevole stabilità, adesività, persistenza d'azione e resistenza al dilavamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati:
Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) 280 ml/hl (2,8-4,2 l/ha) effettuando interventi a cadenza di 6-8 giorni. Se l'andamento stagionale è umido e piovoso e la pressione della malattia elevata aumentare la dose a 400 ml/hl (4-6 l/ha). Svolge un'efficace azione collaterale nei confronti del Marciume nero degli acini (*Black-rot*) e dell'Escoriosi (*Phomopsis viticola*).
Pomacee (trattamenti consentiti fino ad inizio fioritura):
- Contro i Cancri rameali (*Nectria galligena, P. mali*) 400-480 ml/hl (6-8,64 l/ha) intervenendo dopo la caduta delle foglie e a rigonfiamento gemme.
- Contro la Ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina, Fusicladium dendriticum, Fusicladium pirinum*) 280 ml/hl (4,2-5,04 l/ha) nei trattamenti pre-fiorali.
- Contro il Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) 400 ml/hl (6-7,2 l/ha) intervenendo nella fase di rigonfiamento gemme e alle prime "punte verdi".
- Contro Fitoftora (*Phytophthora cactorum*) 480 ml/hl (7,2-8,64 l/ha) distribuendo circa 15 L di soluzione per pianta ed avendo cura di bagnare accuratamente la zona del colletto.

Pesco e Nettarine (solo trattamenti invernali): contro Bolla (*Taphrina deformans*), Corineo (*Coryneum beijerinckii*), Cancri rameali (*Fusicoccum amygdali*, ecc.) e attività collaterale su Batteriosi (*Xanthomonas campestris vr. pruni*) 400-480 ml/hl (6-8,64 l/ha) intervenendo a caduta foglie e a gemma ferma.
Agrumi: contro Mal secco (*Deuterophoma tracheiphila*), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporioides*), Allupatura (*Phytophthora citrophtora*) e Fumaggine (*Capnodium citri*) 280-400 ml/hl (4,2-7,2 l/ha). Contro Fitoftora (*Phytophthora citrophthora*) 480 ml/hl (7,2-8,64 l/ha) distribuendo circa 10-15 litri di soluzione per pianta avendo cura di bagnare bene la zona del colletto. Per spennellature al tronco e alle branche usare una soluzione allo 0,56%.
Olivo: contro Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*), Lebbra (*Gloeosporium olivarum*), Rogna (*Pseudomonas savastanoi*) e le Fumaggini 280-400 ml/hl (4,2-7,2 l/ha).
Nocciolo, Noce: contro l'Antracnosi (*Gnomonia juglandis*) e le batteriosi (*Xanthomonas corylina*, ecc.) 400 ml/hl (4-6 l/ha).
Nespolo: contro la Ticchiolatura (Fusicladium eriobotriae 200-280 ml/hl (3-5,04 l/ha).
Fragola: contro la Vaiolatura (*Mycosphaerella fragariae*) e attività collaterale su Batteriosi (*Xanthomonas fragariae*) 1,6-2,4 l/ha.
Patata (escluse patate novelle), **Pomodoro**: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria porri*), Septoria (*Septoria lycopersici*) e attività collaterale su Batteriosi (*Pseudomonas syringae pv. tomato, Corynebacterium michiganense, Xanthomonas campestris*) 280-400 ml/ha (1,4-3,2 l/ha).
Ortaggi (Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Cavoli, Lattuga, Legumi, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo): contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Cercospora, Septoria, Ruggini, Batteriosi (attività collaterale) 200-280 ml/hl (1-2,24 l/ha).
Riso: per la lotta alle alghe verdi 4-4,8 l/ha.

I dosaggi di FUNGURAN-OH 250 SC si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha su fruttiferi, 1000-1500 l/ha su vite, 500-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costanti le dosi di formulato per ettaro.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (meli cuprosensibili: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairegeau, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia pertanto l'impiego, fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI FRAGOLA, POMODORO, MELANZANA, CETRIOLO, ZUCCHINO, CAVOLI, LATTUGA, LEGUMI, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO; 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

10A01674

ORDINANZA 14 gennaio 2010.

Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera *u)*;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Vista l'ordinanza 18 dicembre 2008;

Vista l'ordinanza 19 marzo 2009;

Rilevato il persistere del fenomeno relativo alla uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonché gli episodi sempre più frequenti di mortalità tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione;

Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, sia direttamente che indirettamente attraverso la contaminazione ambientale, nonché per l'ambiente;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate, prorogare e rafforzare le misure previste dalla ordinanza ministeriale del 18 dicembre 2008 come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. L'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, è così modificata:

a) all'art. 1, comma 2 dopo la parola «metalli» sono aggiunte le parole «o materiale esplodente»;

b) l'art. 1, comma 3 è così sostituito:

«3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto di cui all'art. 2, comma 1»;

c) l'art. 1, comma 4 è così sostituito:

«4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione deve contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate»;

d) all'art. 1 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

«5. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti».

«6. Nelle aree protette per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti, è possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:

a. il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa persistenza ambientale al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell'ambiente;

b. sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base della letteratura scientifica più aggiornata;

c. al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche, non utilizzate e rimosse al termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute, è a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli»;

e) l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 2 è abrogato.

f) all'art. 3, comma 1 la parola «autopsia» è sostituita con la parola «necroscopia» e la parola «autoptica» è sostituita con la parola «necroscopica»;

g) all'art. 3, comma 2 dopo le parole «territorialmente competente» sono aggiunte le parole «, al sindaco»;

h) all'art. 4, comma 1 dopo le parole «all'art. 2, comma 1» sono aggiunte le parole «o all'art. 3, comma 2»;

i) all'art. 5, comma 1 dopo la parola «amaricante» sono aggiunte le parole «o repellente» e dopo le parole «solo all'animale bersaglio» sono aggiunte le parole «fatti salvi i casi previsti all'art. 1, comma 6»;

Art. 2.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009 e dalla presente ordinanza, è prorogato di ulteriori 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente.

2. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia di ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 247

10A01779

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 novembre 2009.

Ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. (Decreto n. 48295).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto, altresì, l'art. 26 del decreto-legge di cui al capoverso precedente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, a decorrere dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

Art. 2.

Con decorrenza dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, l'Inps è autorizzato ad erogare, a favore dei lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il trattamento medesimo nella misura complessiva dell'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, fino a concorrenza delle risorse finanziarie all'uopo stanziate.

Nelle ipotesi di insufficienza delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, ai fini dell'accesso al beneficio dell'incremento del trattamento, l'Inps tiene conto dell'ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà, la cui data è riportata nei decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.

Art. 3.

Gli oneri per l'integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per la quota di cui al precedente art. 1, pari al 20% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro per l'anno 2010, sono posti a carico delle risorse per l'anno 2009 e per l'anno 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 4.

L'importo delle risorse già destinate con la delibera CIPE di cui all'articolo precedente agli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2009 e 2010 è conseguentemente ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Resta, tuttavia, ferma la percentuale complessiva delle risorse da destinarsi, secondo i criteri indicati nella medesima delibera, alle regioni del Centro-Nord e alle regioni del Mezzogiorno.

In applicazione del disposto di cui al comma precedente, rimane ferma la percentuale delle risorse finanziarie destinate rispettivamente al Centro-Nord ed al Mezzogiorno per gli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2009 e 2010 a valere sulle risorse stanziate per la medesima finalità dalla citata delibera CIPE.
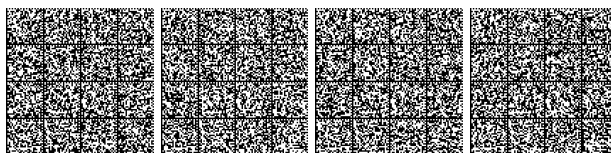
Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, come individuati dall'art. 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi al fine di garantire l'erogazione del beneficio nell'ambito dei predetti limiti e a controllare i flussi di spesa relativi alla quota del trattamento di integrazione salariale posta a carico della risorse finanziarie di cui al medesimo art. 1, dandone riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 230

10A01706

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 dicembre 2009.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 26 agosto 2009 al 29 agosto 2009 nella provincia di Mantova;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Mantova: grandinate dal 26 agosto 2009 al 29 agosto 2009 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Carbonara di Po, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Villa Poma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2009

Il Ministro: ZAIA

10A01701
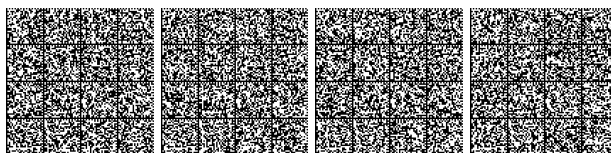
DECRETO 14 gennaio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 160/2008 della Commissione del 21 febbraio 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» con sede in Moretta, Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 160/2008 del 21 febbraio 2008.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.», non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equiva-

lente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
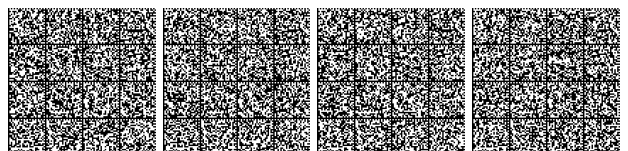
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.», dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.», immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte.

Art. 8.

L'organismo «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità soc. coop.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A01672

DECRETO 21 gennaio 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 24 settembre 2009 nella provincia di Olbia - Tempio;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Olbia - Tempio: piogge alluvionali del 24 settembre 2009 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo, Padru, San Teodoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro: ZAIA

10A01702

DECRETO 21 gennaio 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Liguria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Liguria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2009 al 13 settembre 2009 nella provincia di Genova;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Liguria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni agricole;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Genova: siccità dal 1° maggio 2009 al 13 settembre 2009 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), d)*, nel territorio dei comuni di: Borzonasca, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Ceranesi, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Lorsica, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Ne, Neirone, Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondani-

na, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Sant'Olcese, Santo Stefano D'Aveto, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Valbrevenna, Vobbia.
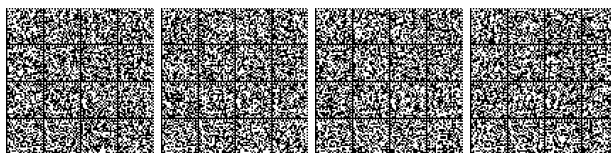
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro: ZAIA

10A01703

DECRETO 21 gennaio 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 24 settembre 2009 nella provincia di Agrigento;

Vista la nota 1º ottobre 2009, con la quale la regione Sicilia comunica all'Ispettorato agrario di Agrigento che le tipologie di strutture aziendali segnalate danneggiate a seguito dell'evento di cui sopra, non rientrano tra quelle assicurabili al mercato agevolato, in quanto non comprese nel Piano assicurativo agricolo 2009;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali non inserite nell'elenco delle strutture agricole assicurabili del Piano assicurativo agricolo 2009;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Agrigento: tromba d'aria del 24 settembre 2009 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Agrigento, Favara, Grotte, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro: ZAIA

10A01704

DECRETO 25 gennaio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 19 marzo 2003, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini di Valtellina, presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina » o «Sfursat di Valtellina»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Lombardia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» espresso in data 15 settembre 2009 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 19 marzo 2003 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il tenore dell'acidità totale minima di cui all'art. 6 dell'annesso disciplinare, è applicabile alle partite di vino provenienti dalla vendemmia 2006 e precedenti, che allo stato attuale si trovano pronte per l'immissione al consumo.

Art. 2.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "SFORZATO DI VALTELLINA" O "SFURSAT DI VALTELLINA"

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" comprende:

in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;

in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;

in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.

E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva da destinare all'appassimento, per l'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,0 tonnellate per ettaro.

Le eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.; le medesime uve al momento della vinificazione, dopo l'appassimento, devono potere assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessata ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione, dandone
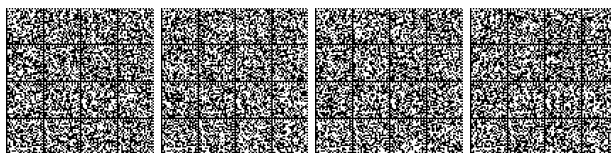
immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Sondrio.
Art. 5.
"Le operazioni di di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nei comuni confinanti.".

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le sole operazioni di invecchiamento, affinamento e di imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela a la valorizzazione delle denominazioni di origine e della indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio e della Valle di Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore dei disciplinari di produzione approvati con DM 26/6/1998 e DM 19/3/2003.

La detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" deve essere preventivamente segnalato all'Ispettorato repressione frodi competente per il territorio La pigiatura a la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata a garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat dl Valtellina", sia in periodo vendemmia che dopo tale periodo, deve essere preventivamente segnalata all'organismo di cui sopra.
In nessun caso la pigiatura delle uve potrà essere effettuata anteriormente al 10 dicembre dell'anno di raccolta.

Non e' consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche sa trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa).
La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento dell'uva medesima), non potrà essere superiore al 50% (pari ad un massimo di 40 hl) par il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina".

Qualora superi detto limite, ma non il 55%, l'eccedenza ha diritto alla denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" (pari ad un massimo di 4 hl/ha).

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di venti mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1 aprile dell'anno successivo alla raccolta.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato;
odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;

sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 27,0 g/l.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "riserva", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Art. 8.
Sulle bottiglie contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono essere di forma "bordolese" o "borgognotta", di vetro scuro e chiusa con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.
E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da compromettere il prestigio del vino.
Il vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", anche se imbottigliato nel territorio della Val Poschiavo, dovra' sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" nella sola lingua italiana.
Art. 9.
Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita il vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica ed organolettica.
Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore ed imbottigliatore, detto vino deve essere sottoposto ad un ulteriore esame organolettico nella fase di imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

10A01707

DECRETO 25 gennaio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini di Valtellina, presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina»;

Visto sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Lombardia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina» espresso in data 15 settembre 2009 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina», approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 1968 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ROSSO DI VALTELLINA"

Art. 1.

La denominazione di origine controllata "Valtellina Rosso" o "Rosso di Valtellina" e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata "Valtellina Rosso" o "Rosso di Valtellina" deve essere ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Valtellina “rosso" o Rosso “di Valtellina" comprende:

in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;

in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;

in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.

E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 10 tonnellate.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata Valtellina “rosso" o Rosso “di Valtellina" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente Disciplinare di Produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Sondrio.
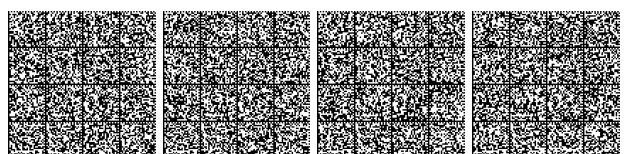
Art. 5.

Le operazioni di vinificazione del vino Valtellina “rosso" o Rosso “di Valtellina" devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e comuni confinanti. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela a la valorizzazione delle denominazioni di origine e della indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell’entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con DM 26/6/1998”.

È in facolta del Ministero dalle politiche agricole alimentari e forestali, sentito anche il parere del Consorzio di Tutela Vini di Valtellina, autorizzare l’esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino Valtellina “rosso" o Rosso “di Valtellina" che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detto vino, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l’invecchiamento venga effettuato o completato nella zona di frontiera del territorio svizzero e sotto il controllo del Consorzio di Tutela Vini di Valtellina di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l’Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni.
La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore al 70% per il vino a denominazione di origine controllata Valtellina “rosso" o Rosso “di Valtellina".
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata Valtellina “rosso" o Rosso “di Valtellina" può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di affinamento di sei mesi, effettuato eventualmente anche in legno.
I periodi di affinamento sopra riportati decorrono dal 1 dicembre successivo alla vendemmia

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata Valtellina “rosso" o Rosso “di Valtellina" all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato;
odore: delicato, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto e leggermente tannico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata Valtellina “rosso" o Rosso “di Valtellina" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "riserva", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti

cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica "costa" e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località, mappali, inclusi nelle zone delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato e' stato ottenuto.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Valtellina "rosso" o Rosso "di Valtellina" devono essere di forma "bordolese" o "borgognotta", comunque di vetro scuro e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri, tuttavia per recipienti da un litro ed inferiori è anche consentito l'uso del tappo a vite.
Il confezionamento e la presentazione del vino predetto deve avvenire in conformità alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1993, modificato con decreto ministeriale 10 maggio 1995.
Il vino oggetto del presente Disciplinare anche se imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica, dovra' sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata Valtellina "rosso" o Rosso "di Valtellina" in lingua italiana.
Il vino oggetto del presente Disciplinare, ultimato il periodo di affinamento, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, deve essere sottoposto agli esami organolettici da parte dell'apposita commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, secondo le disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

10A01708

DECRETO 25 gennaio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 11 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina Superiore» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole dell'11 novembre 2002, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini di Valtellina, presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Lombardia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore» espresso in data 15 settembre 2009 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 245 del 21 ottobre 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore», approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole dell'11 novembre 2002 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il tenore dell'acidità totale minima di cui all'art. 6 dell'annesso disciplinare, è applicabile alle partite di vino provenienti dalla vendemmia 2006 e precedenti, che allo stato attuale si trovano pronte per l'immissione al consumo.

Art. 2.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO
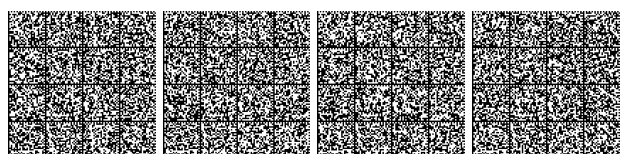
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "VALTELLINA SUPERIORE"

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", anche con l'indicazione delle sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella e con la qualificazione "riserva", e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Nebbiolo, (localmente denominato Chiavennasca) minimo il 90%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10% del totale.

Art. 3.

Il territorio di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" fa riferimento alle aree tradizionali delimitate rispettivamente come appresso:

dall'imbocco della valle di via Mulini a Villapinta in comune di Buglio il confine volge a est seguendo il sentiero detto "di Pala" fino ad incrociare la strada provinciale Valeriana in contrada Credel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla contrada Ronco. Da qui risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta a Buglio in Monte. Segue verso ovest la strada medesima fino alla cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il bosco raggiunge la contrada Bugo per poi ricollegarsi alla strada dei Mulini fino a giungere al punto di partenza.

Partendo poi dall'abitato di Pedemonte di Berbenno il confine scende lungo la strada detta Camp Fop fino alla strada provinciale Valeriana. Prosegue in direzione est lungo questa fino alla contrada Muc; di qui per la nuova strada comunale per Berbenno fino al suddetto abitato e passando superiormente al paese per la località Sina raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per Postalesio fino alla loc. La Guardia.

Volge poi all'indietro lungo la strada "della Guardia" per immettersi sulla mulattiera "Ca' Urga" fino ad incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad ovest, il limite tra bosco e vigna fino ad incontrare la strada comunale Dusone S. Gregorio. Scende lungo quest'ultima fino alla frazione Dusone. Dalla stessa frazione procede verso sud lungo la strada fino alla contrada Sina. Incrociando la mulattiera dei Monzardin, prosegue lungo la medesima dirigendosi verso il torrente Finale e quindi verso ovest lungo la strada "di Pancetta" sino al termine del bosco. Proseguendo al limite tra boschi e vigneti intercetta la strada comunale Regoledo-Monastero per il tratto fino alla curva altimetrica m 550 s.l.m., che segue fino a contrada Piasci. Da qui percorre la strada comunale per Maroggia, ne attraversa l'abitato e scende lungo il crinale che ne delimita la costiera vitata. Al termine del pendio si ricongiunge al punto di partenza in frazione Pedemonte.

Dalla località La Valle in comune di Castione Andevenno passando per casa Gianoli raggiunge la chiesa di Balzarro. Risale lungo la strada per Catione fino ad incontrare il torrente Bocco per poi seguire la mulattiera detta "Risc delle Case Nuovo". Segue detta mulattiera fino alla provinciale per poi scendere in linea retta verso la strada Valeriana in località della Crott e successivamente sempre verso est al piede della falda vitata che segue fin sotto il santuario della Madonna della Sassella, dove il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui prende la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio - Triangia e la percorre sino alla chiesa di S. Anna; risalendo poi lungo la mulattiera del "doss dei Ciatt" giunge alla contrada Moroni, dalla quale prosegue verso ovest lungo il sentiero detto della "Sassa" che dalla contrada Moroni porta, mantenendosi in quota, alla contrada Piatta del comune di Castione Andevenno. Dalla contrada Piatta scendendo lungo la strada provinciale Triangia - Castione, giunge alla contrada Margella. Da qui risale lungo il costone seguendo il limite fra bosco e vigneto prosegue quindi verso ovest sempre lungo detto limite fino ad intersecare la comunale per Vendolo da cui per la linea retta si raggiunge il cimitero di Castione e spingendosi poi a ovest in linea retta alla località Balzarro; segue poi la comunale per Postalesio fino al confine amministrativo del comune di Castione Andevenno per poi ridiscendere in località La Valle al punto di partenza.

Da via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero, via Visciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello posto a lato della strada statale e indicante il confine tra il comune di Sondrio e il comune di Montagna. Da qui segue il piede della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino alla contrada detta Ca' Farina. Riprende in quest'ultima contrada la strada Valeriana
passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti Pignotti, Rogna, Palù.

Dalla contrada Palu' segue il piede della falda montana fra vigne e prati fino alla contrada "Calvario alpiano". Prende quindi la strada denominata "Del Bungin", fino alla strada provinciale, la percorre fino all'abitato di Tresivio e al crocevia prosegue fino al tornante ove in contrada Rusconi imbocca la strada comunale Tresivio - Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari. Da qui risale lungo la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero detto "Ca' Ferrari" sulla destra della valle stessa.

Prosegue verso ovest lungo quest'ultimo sentiero fino al tornante formato dalla strada comunale per Surana. Da questo stesso tornante per la curva di livello di 650 metri passando per le località Ca' Farina e Ca' Paini in comune di Montagna si abbassa lungo la strada comunale fino alla località Madonnina per poi volgere a ovest lungo la strada consortile dei "Dossi Salati" e giungere a Ponchiera in contrada Scherini. Da questa località segue la strada provinciale sino al Castello Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti.
Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S.Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). In corrispondenza del tornante a sinistra prima della località Quigna Superiore, prosegue in direzione nord secondo il limite del foglio catastale n. 80 sino ad intersecare la strada nuova detta del Bim seguendola verso ovest fino ad incontrare la strada vicinale della chiesa di San Gottardo, e per detta strada scendendo sino ad incontrare in localita' Bissa (Case Donchi - Ciapela) la strada comunale di Quigna. La segue per un breve tratto per poi volgere a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita - Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio - Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla

località "La Sella" e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro - Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, seguendo la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto "La Crotta"; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende alla chiesa di S. Bartolomeo e si raccorda con la strada provinciale Chiuro - Teglio sul tornante del cimitero di Castionetto ;
segue poi detta provinciale in direzione Chiuro fino al successivo tornante per scendere in linea retta fino al ponte sul torrente Fontana. Di qui volge ad est al limate con i frutteti fino a raggiungere il punto di partenza.

In comune di Bianzone lungo la strada comunale a partire dalla località "La Gatta" attraversando il nucleo abitativo e sempre per detta strada superando di volta in volta la chiesa di S. Martino, la contrada Campagna in comune di Villa di Tirano, contrada Pioda, S. Antonio, S. Lorenzo, Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per riprendere la s.s. 38 dello Stelvio fino al torrente Poschiavino. Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S.Perpetua e di qui lungo la linea di livello di 550 metri volge verso ovest intersecando di volta in volta costoni e valgelli in comune di Villa di Tirano fino ad incontrate in comune di Bianzone uno sperone di roccia proprio in corrispondenza del tornante della strada comunale Bianzone - Bratta.

Innalzatosi fino a detto tornante e proseguendo lungo detta strada verso ovest, il confine raggiunge la contrada Prada e la mulattiera per Piazzeda. Di qui, intersecando la curva di livello di 600 metri, la segue fino alla contrada Curta bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza. Dal cimitero di Tirano passando attraverso il limite superiore dell'abitato prosegue verso est lungo l'argine destro dell'Adda fino all'altezza dell'edificio denominato "Casa del mutilato"; di qui sale in linea retta verso il cimitero di Baruffini volgendo ad ovest allorquando interseca la quota di livello di 650 metri che mantiene fino a raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il crinale si ricollega al punto di partenza.

Nel territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona di produzione sopra delimitata, sono costituite le sottozone geografiche storiche di Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, delimitate rispettivamente come appresso:
a) Maroggia - Partendo dal punto in cui la valle Serada taglia la strada Regoledo - Monastero, il confine volge verso ovest seguendo la strada comunale per Monastero fino alla quota 550, prosegue lungo la strada consorziale dei Casini fino alla localita' Piasci. Da qui scende lungo la strada comunale Maroggia - Ere fino al nucleo abitativo di Maroggia e lo attraversa passando per le vie F.lli Rodari e Gardenia fino a giungere alla sommità del conoide. Scende lungo il crinale che delimita la costiera vitata fino al termine del pendio in localita' Pedemonte e prosegue verso est lungo le contrade Ere,Valdorta, Pedemonte, Gatti, Camp Fop.

Si congiunge con la strada provinciale Valeriana fino a raggiungere l'inizio della valle Serada e sale in direzione nord, lungo tale valle, fino al punto di partenza;
b) Sassella - Partendo dalla s.s. 38 dello Stelvio, immediatamente sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui per la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco;raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio - Triangia e la percorre sino al di sotto della frazione S. Anna, dove imbocca la nuova strada detta del "Quadro", raggiunge e si immette sulla strada comunale del "Campetto" e poi su quella della "Sassa" fino al confine comunale tra Sondrio e Castione che segue fino alla località "Tass". Da quest'ultimo punto il confine volge a ovest seguendo il piede del costone roccioso detto "Crap Coron" fino alla località detta "Crap Bedoi",

donde sale in direzione nord - ovest per un sentiero che incontra in località Martinelli la strada consorziale dei Moroni. La percorre in direzione ovest fino al ponte superiore sul torrente Soverna in frazione Moroni. Di qui imbocca il sentiero sulla sponda orientale del Soverna fino ad incontrare la strada comune Moroni - Triasso. Il confine raggiunge quindi la Valle del Solco. Da qui volge a sud e, attraversata la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge quindi a est lungo il piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la chiesa della Sassella. Dalla chiesa suddetta scende al punto di partenza seguendo la linea di massima pendenza;

c) Grumello - Dall'incrocio formato dalla strada provinciale per Montagna con la via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine volge a est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e s.s. 38dello Stelvio fino al capitello che, su quest'ultima strada, segna il confine fra i comuni di Sondrio e Montagna. Da questo punto segue il piede della falda montana passando per Ca' Trippi e la contrada Ca' Farina, fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo fino al ponte della strada provinciale Sondrio - Montagna. Da qui, volgendo a ovest scende seguendo la strada provinciale suddetta fina a quota 449; risale verso il nord-est la strada di "Riva" fino al capitello di "Riva" e per la valle della "Giambon" raggiunge le scuole elementari di Montagna. Risale per la strada comunale fino al "Dosso" in località Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera dei Dossi Salati fino al dosso detto di "Croce" a nord-est di Ponchiera; discende per detto dosso fino alla chiesa parrocchiale di Ponchiera e per la strada che porta a contrada "Rasella" raggiunge la comunale Sondrio-Arquino; segue quindi verso sud detta comunale per raggiungere e immettersi sulla provinciale Sondrio - Montagna (in prossimità di quota 340) per ritornare all'incrocio con la via Lusardi;

d) Inferno - Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada Valeriana, il confine volge verso est seguendo la strada medesima e passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti, Pignotti,scavalca il torrente Rogna e arriva in contrada Palu'. Da qui, seguendo il piede della falda montana lungo la linea di demarcazione tra prati e vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario,prosegue fino a Ca' Menatti in localita' Sedume, prende l'omonima strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la località S. Tommaso la strada che conduce dalla stazione ferroviaria a Tresivio e poi detta strada fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio. La segue volgendo a ovest passando per Poggiridenti, fino ad arrivare al ponte sul torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo a sud scende lungo il torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana, al punto di partenza;

e) Valgella - Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est; fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a San Gottardo (Sommasassa). Alla localita' Bissa (Case Donchi - Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S.Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla localita' La Sella e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro - Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, lunga la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente fino a trovare, in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto "La Crotta"; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende lungo il sentiero che incrocia a sud della chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada provinciale. Segue, sempre verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei "Luc",in margine alla coltura della vite. Lungo tale valletta scende, in direzione sud, sino al piede della pendice e poi segue verso est la linea di demarcazione fra piano e costiera, sino a raggiungere, a monte del

mappale 182, torrente Rogna; quindi discende detto torrente per tornare sulla strada Valeriana al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Fermo restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiori a 4000 per ettaro.

E' vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8 tonnellate.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" con l'indicazione di una delle seguenti sottozone: Maroggia, Sassella,Grumello, Inferno, Valgella, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol. La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di commercio industria,agricoltura e artigianato di Sondrio.

Art. 5.

“Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore",, devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nei comuni confinanti.”.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio a condizione che a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell’entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con DM 26/6/1998”.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Consorzio di tutela autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino "Valtellina Superiore" che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detti vini, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero sotto il controllo del Consorzio di tutela, di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve esser superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

I vini oggetto del presente disciplinare di produzione, possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1 dicembre successivo alla vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni possono portare la specificazione aggiuntiva "riserva".

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", "Valtellina Superiore" Maroggia, "Valtellina Superiore" Sassella, "Valtellina Superiore" Grumello, "Valtellina Superiore" Inferno, "Valtellina Superiore" Valgella, "Valtellina Superiore" Riserva, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: profumo caratteristico, persistente e sottile gradevole;

sapore: asciutto e leggermente tannico, vellutato, armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.

L'uso delle sottozone geografiche Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore", e' riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3.
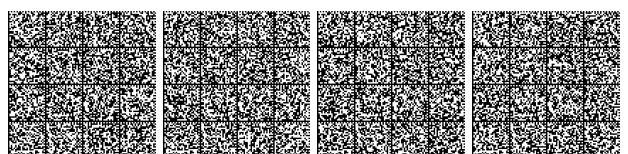
I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o più delle predette sottozone geografiche vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione "Valtellina Superiore".

E' consentita l'utilizzazione della dizione "Stagafassli" in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica. L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilità di indicare sia le sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella sia la qualificazione Riserva sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E' altresì consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente provengano le uve, da cui i vini così qualificati sono stati esclusivamente ottenuti, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Art. 8.

Sulle bottiglie o contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie nelle quali vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma "bordolese" o "borgognotta" di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle leggi vigenti, non inferiori a 0,375 e non superiore a 5 litri.

E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 9.

Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita i vini "Valtellina Superiore", ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica e organolettica.

Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore e imbottigliatore, detti vini devono essere sottoposti ad un ulteriore esame organolettico nella fase dell'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

10A01709

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 25 gennaio 2010.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'IPSEMA.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto anche il disposto dell'art. 43-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, rubricato «Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici»;

Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;

Vista la nota prot. n. DCAAGG/354/10 del 18 gennaio 2010 con cui l'Istituto di previdenza per il settore marittimo ha trasmesso gli elenchi dei beni immobili, attestandone la proprietà in capo allo stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere con propri decreti all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo i beni immobili individuati nell'elenco allegato facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto di previdenza per il settore marittimo, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2010

Il direttore: PRATO

ALLEGATO

N. Progr.	Ente	Città	Prov.	INDIRIZZO	TIPO UNITÀ	DATI CATASTALI					DATI TAVOLARI				
						sezione	foglio	particella	zona censuaria	SUB	partita tavolare	corpo tavolare	comune censuario	particella catastale	ente
1	IPSEMA	TRIESTE	TS	Via F. Severo n. 4	UFFICIO PRIVATO	V	11	602	1	7	74161	1°	TRIESTE	602	7
2	IPSEMA	TRIESTE	TS	Via F. Severo n. 4	DEPOSITO	V	11	602	1	35	74147	1°	TRIESTE	602	35
3	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via F. Severo n. 6	DEPOSITO	V	11	602	1	68	74188	1°	TRIESTE	602	68
4	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 1	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	2	73451	1°	TRIESTE	2728	2
5	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 1	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	3	73452	1°	TRIESTE	2728	3
6	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 1	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	4	73457	1°	TRIESTE	2728	4
7	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 1	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	5	73458	1°	TRIESTE	2728	5
8	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 1	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	8	73473	1°	TRIESTE	2728	8
9	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 1	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	9	73474	1°	TRIESTE	2728	9
10	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 1	DEPOSITO	V	17	2728	1	11	73482	1°	TRIESTE	2728	11
11	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 1	DEPOSITO	V	17	2728	1	12	73483	1°	TRIESTE	2728	12
12	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 1	DEPOSITO	V	17	2728	1	15	73486	1°	TRIESTE	2728	15
13	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 1	DEPOSITO	V	17	2728	1	16	73487	1°	TRIESTE	2728	16
14	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 1	DEPOSITO	V	17	2728	1	18	73513	1°	TRIESTE	2728	18
15	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	20	73453	1°	TRIESTE	2728	20
16	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	21	73454	1°	TRIESTE	2728	21
17	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	22	73459	1°	TRIESTE	2728	22
18	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	23	73460	1°	TRIESTE	2728	23
19	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	24	73467	1°	TRIESTE	2728	24
20	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	25	73468	1°	TRIESTE	2728	25
21	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	27	73476	1°	TRIESTE	2728	27
22	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	UFFICIO PRIVATO	V	17	2728	1	26	73475	1°	TRIESTE	2728	26
23	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	MAGAZZINO	V	17	2728	1	28	73490	1°	TRIESTE	2728	28
24	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	MAGAZZINO	V	17	2728	1	94	73491	1°	TRIESTE	2728	94
25	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	MAGAZZINO	V	17	2728	1	95	73491	2°	TRIESTE	2728	95
26	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	MAGAZZINO	V	17	2728	1	30	73492	1°	TRIESTE	2728	30
27	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	MAGAZZINO	V	17	2728	1	31	73493	1°	TRIESTE	2728	31
28	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	MAGAZZINO	V	17	2728	1	32	73494	1°	TRIESTE	2728	32
29	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	MAGAZZINO	V	17	2728	1	33	73495	1°	TRIESTE	2728	33
30	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	MAGAZZINO	V	17	2728	1	34	73496	1°	TRIESTE	2728	34
31	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	MAGAZZINO	V	17	2728	1	35	73497	1°	TRIESTE	2728	35
32	IPSEMA	TRIESTE	TS	Trieste - Via Santa Caterina n. 3	CABINA ELETTRICA	V	17	2728	1	77	73447	1°	TRIESTE	2728	77
33	IPSEMA	VENEZIA	VE	Venezia - Dorsoduro 2829	ABITAZIONE	VE	14	1414	1	1	-	-	-	-	-
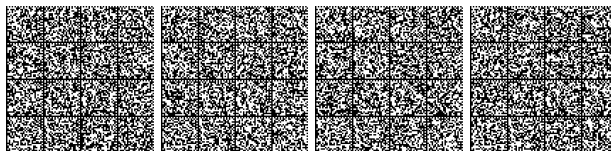
N. Progr.	Ente	Città	Prov.	Indirizzo	dati catastali			
					foglio	particella	sub	categoria catastale
34	IPSEMA	SAVONA	SV	Galleria Scarzeria 12/5	79	370	9	A/10
35	IPSEMA	SAVONA	SV	Galleria Scarzeria 12/4	79	370	8	A/10
36	IPSEMA	GENOVA	GE	Via Milano 82 R	16	276	13	A/10
37	IPSEMA	GENOVA	GE	Via Ezio Lucarno 41/12	32	407	112	A/2
38	IPSEMA	GENOVA	GE	Via Ezio Lucarno 41/12	32	407	85	C/2
39	IPSEMA	GENOVA	GE	Via Ezio Lucarno 41/12	32	407	28	C/6
40	IPSEMA	CAMOGLI	GE	Via N. Cuneo	7	810	1	posto auto
41	IPSEMA	CAMOGLI	GE	Via N. Cuneo	7	810	2	posto auto
42	IPSEMA	CAMOGLI	GE	Via N. Cuneo	7	811	1	posto auto
43	IPSEMA	CAMOGLI	GE	Via N. Cuneo	7	811	2	posto auto
44	IPSEMA	MESSINA	ME	Via Calabria 15 isol.301/bis	226	65	25	C2
45	IPSEMA	MOLFETTA	BA	Via Tattoli 8	55	33	37	C6
46	IPSEMA	MOLFETTA	BA	Via Tattoli 6	55	33	22	A10
47	IPSEMA	MOLFETTA	BA	C.so Umberto I 6/D	55	33	10	A2
48	IPSEMA	MOLFETTA	BA	Via Tattoli 6/O	55	33	21	A10
49	IPSEMA	MOLFETTA	BA	Via Bartolomeo Maranta 38/40	55	33	8	C1
50	IPSEMA	MOLFETTA	BA	C.so Umberto I 6/D	55	33	9	A2
51	IPSEMA	MOLFETTA	BA	C.so Umberto I 6/D	55	33	29	C2
52	IPSEMA	MOLFETTA	BA	Via Bartolomeo Maranta snc	55	33	38	C6
53	IPSEMA	MOLFETTA	BA	Via Tattoli 6	55	33	39	area urbana
54	IPSEMA	MOLFETTA	BA	Via Tattoli 6	55	33	40	C6
55	IPSEMA	MOLFETTA	BA	Via Tattoli 6/D	55	33	41	lastrico
56	IPSEMA	MOLFETTA	BA	Via Tattoli 6/L	55	33	42	lastrico
57	IPSEMA	MOLFETTA	BA	Via Tattoli 6/O	55	33	43	lastrico
58	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 34 -40	38	1410	1	C/1
59	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	14	A/2
60	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	59	C/2
61	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	67	C/6
62	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	15	A/2
63	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	45	C/2
64	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	75	C/6
65	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	16	A/2
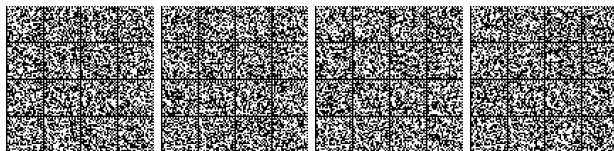
N. Progr.	Ente	Città	Prov.	Indirizzo	dati catastali			
					foglio	particella	sub	categoria catastale
66	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	46	C/2
67	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	43	C/2
68	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	69	C/6
69	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	17	A/2
70	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	47	C/2
71	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	61	C/6
72	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	18	A/2
73	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	48	C/2
74	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	74	C/6
75	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	19	A/2
76	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	49	C/2
77	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	65	C/6
78	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	20	A/2
79	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	50	C/2
80	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	86	C/6
81	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	21	A/2
82	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	51	C/2
83	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	91	C/6
84	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	22	A/2
85	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	52	C/2
86	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	81	C/6
87	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	23	A/2
88	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	53	C/2
89	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	70	C/6
90	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	24	A/2
91	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	54	C/2
92	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	83	C/6
93	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	25	A/2
94	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	55	C/2
95	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	92	C/6
96	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	26	A/2
97	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	57	C/2
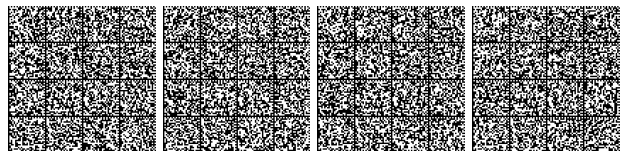
N. Progr.	Ente	Città	Prov.	Indirizzo	dati catastali			
					foglio	particella	sub	categoria catastale
98	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	88	C/6
99	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	89	C/6
100	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	27	A/2
101	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	56	C/2
102	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	84	C/6
103	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	28	A/2
104	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	58	C/2
105	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	82	C/6
106	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	29	A/2
107	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	44	C/2
108	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	90	C/6
109	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	30	A/2
110	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	60	C/2
111	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 30	38	1410	73	C/6
112	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	2	A/2
113	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	31	C/2
114	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	64	C/6
115	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	3	A/2
116	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	32	C/2
117	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	77	C/6
118	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	4	A/2
119	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	33	C/2
120	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	80	C/6
121	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	5	A/2
122	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	34	C/2
123	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	76	C/6
124	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	6	A/2
125	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	35	C/2
126	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	63	C/6
127	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	7	A/2
128	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	36	C/2
129	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	68	C/6
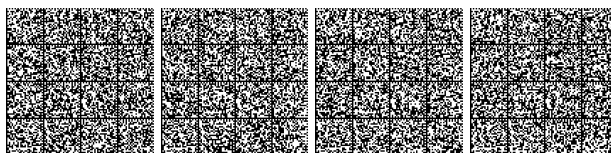
N. Progr.	Ente	Città	Prov.	Indirizzo	dati catastali			
					foglio	particella	sub	categoria catastale
130	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	8	A/2
131	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	37	C/2
132	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	66	C/6
133	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	9	A/2
134	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	38	C/2
135	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	62	C/6
136	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	10	A/2
137	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	39	C/2
138	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	78	C/6
139	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	11	A/2
140	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	40	C/2
141	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	71	C/6
142	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	12	A/2
143	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	41	C/2
144	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	72	C/6
145	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	13	A/2
146	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	42	C/2
147	IPSEMA	GENOVA	GE	Via R.B.Powell 32	38	1410	85	C/6

10A01686
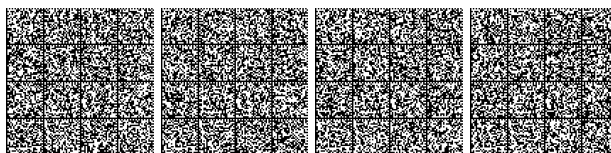
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 febbraio 2010.

Rettifica della determinazione/C n. 332/2009 del 18 dicembre 2009, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Zavesca» (miglustat). (Determinazione di rettifica n. 337/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione/C n. 332/2009 del 18 dicembre 2009, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale Zavesca (miglustat) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2010, supplemento ordinario n. 7, serie generale n. 6.

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto:

Vista la domanda con la quale la ditta Schering-Plough Europe ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Leggasi:

Vista la domanda con la quale la ditta Actelion Registration Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità.

Roma, 2 febbraio 2010

Il direttore generale: RASI

10A01717

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2010.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2009, con disposizioni di dettaglio riguardanti le anticipazioni dei dati di bilancio d'esercizio. (Provvedimento n. 2771).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e, in particolare, l'art. 7, comma 4, che stabilisce il termine per la trasmissione informatica dei dati relativi alle anticipazioni del bilancio d'esercizio delle imprese di assicurazione;

Ritenuta la necessità di integrare il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 con disposizioni concernenti le anticipazioni di bilancio e la relativa modulistica;

Ritenuta altresì la necessità di modificare il termine di trasmissione dei dati relativi alle anticipazioni di bilancio all'ISVAP al fine di consentire di disporre tempestivamente di strumenti utili all'analisi dell'andamento del mercato assicurativo;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008

1. All'art. 7 del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'impresa, salvo che si tratti di impresa di riassicurazione, effettua la trasmissione informatica dei dati relativi alle anticipazioni del bilancio di esercizio di cui all'allegato 4-*bis* entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le istruzioni di cui all'allegato 4-*ter*».

Art. 2.

Modifiche degli allegati al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008

1. Nell'elenco degli allegati di cui al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, dopo l'allegato 4, istruzioni per la compilazione delle informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio, sono aggiunti i seguenti:

«allegato 4-*bis*: prospetti relativi alle anticipazioni del bilancio di esercizio;

allegato 4-*ter*: istruzioni per la compilazione dei prospetti relativi alle anticipazioni del bilancio d'esercizio».

2. Agli allegati del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, sono aggiunti gli allegati 4-*bis* e 4-*ter* annessi al presente provvedimento.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata la lettera circolare del 20 febbraio 2009 «Anticipazione di alcuni dati di bilancio - esercizio 2008».

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dalle anticipazioni di bilancio dell'esercizio 2009.

Roma, 29 gennaio 2010

Il presidente: GIANNINI
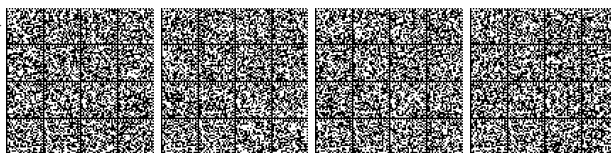
ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1: Bilancio - Stato Patrimoniale
Bilancio - Conto Economico

Allegato 2: Bilancio - Nota integrativa

- Allegato 1 alla Nota integrativa: Stato patrimoniale - Gestione danni
- Allegato 2 alla Nota integrativa: Stato patrimoniale - Gestione vita
- Allegato 3 alla Nota integrativa: Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami danni e rami vita
- Allegato 4 alla Nota integrativa: Attivo - Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (voce B) e dei terreni e fabbricati (voce C.I)
- Allegato 5 alla Nota integrativa: Attivo - Variazioni nell'esercizio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)
- Allegato 6 alla Nota integrativa: Attivo - Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate
- Allegato 7 alla Nota integrativa: Attivo - Prospetto di dettaglio delle movimentazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote
- Allegato 8 alla Nota integrativa: Attivo - Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)
- Allegato 9 alla Nota integrativa: Attivo - Variazioni nell'esercizio degli altri investimenti finanziari a utilizzo durevole: azioni e quote, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)
- Allegato 10 alla Nota integrativa: Attivo - Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi (voci C.III.4, 6)
- Allegato 11 alla Nota integrativa: Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I)
- Allegato 12 alla Nota integrativa: Attivo - Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.II)
- Allegato 13 alla Nota integrativa: Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni

Allegato 14 alla Nota integrativa: Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per partecipazione agli utili e ristorni (voce C.II.4)
Allegato 15 alla Nota integrativa: Passivo - Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (voce E) e del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G.VII)
Allegato 16 alla Nota integrativa: Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate
Allegato 17 alla Nota integrativa: Dettaglio delle classi I, II, III e IV delle "garanzie, impegni e altri conti d'ordine"
Allegato 18 alla Nota integrativa: Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati
Allegato 19 alla Nota integrativa: Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni
Allegato 20 alla Nota integrativa: Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione
Allegato 21 alla Nota integrativa: Proventi da investimenti (voce II.2 e III.3)
Allegato 22 alla Nota integrativa: Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.3)
Allegato 23 alla Nota integrativa: Oneri patrimoniali e finanziari (voci II.9 e III.5)
Allegato 24 alla Nota integrativa: Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.10)
Allegato 25 alla Nota integrativa: Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano
Allegato 26 alla Nota integrativa: Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio italiano
Allegato 27 alla Nota integrativa: Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano
Allegato 28 alla Nota integrativa: Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio italiano
Allegato 29 alla Nota integrativa: Prospetto di sintesi relativo ai conti tecnici danni e vita - Portafoglio estero
Allegato 30 alla Nota integrativa: Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate
Allegato 31 alla Nota integrativa: Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto
Allegato 32 alla Nota integrativa: Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci

Allegato 3: Elenco informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio

Modulo 1: Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I)
Modulo 2: Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo e imprese partecipate (voce C.II.2), delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C.III.3)
Modulo 3: Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate (voce C.II.3) e ad imprese incluse nella voce C.III.4
Modulo 4: Dettaglio delle azioni e quote di imprese incluse tra gli altri investimenti finanziari (voce C.III.1)
Modulo 5: Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (C.III.2) e delle quote in investimenti comuni (voce C.III.5)
Modulo 6: Dettaglio degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7)
Modulo 7: Dettaglio dei crediti verso assicurati per premi (voce E.I.1)
Modulo 8: Dettaglio degli altri crediti (voce E.III), dei debiti diversi (voce G.VIII.4), delle attività e passività diverse (voci F.IV.2 e G.IX.3)
Modulo 9: Dettaglio per anzianità dei crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione (voci E.I.2,3,4; E.II)
Modulo 10: Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche
Modulo 11: Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche
Allegato 1 al Modulo 11: Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano
Modulo 12: Rami danni - Piano delle cessioni in riassicurazione vigenti nell'esercizio
Modulo 13: Rami danni - Cessioni in riassicurazione: sviluppo tecnico dei principali trattati
Modulo 14: Rami vita - Piano delle cessioni in riassicurazione
Modulo 15: Rami vita - Cessioni in riassicurazione: sviluppo tecnico dei principali trattati
Modulo 16: Accettazioni e cessioni in riassicurazione - rapporti patrimoniali significativi
Modulo 17: Conto tecnico dei rami danni - Portafoglio italiano
Allegato 1 al Modulo 17 Ramo 10: Sinistri del lavoro diretto italiano - ramo 10 R.C. Autoveicoli terrestri
Modulo 18: Conto tecnico dei rami danni - Portafoglio italiano - Prospetto riepilogativo
Modulo 19: Prospetto di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito
Modulo 20: Conto tecnico dei rami vita - Portafoglio italiano
Modulo 21: Conto tecnico dei rami vita - Portafoglio italiano - Prospetto riepilogativo
Modulo 22: Assicurazioni danni - Rendiconto dell'attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo
Modulo 23: Assicurazioni vita - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo
Modulo 24: Sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo - Formazione del risultato di esercizio
Modulo 25: Assicurazioni danni - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede italiana
Modulo 26: Assicurazioni vita - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede italiana

Modulo 27: Conto economico - Portafoglio estero
Modulo 28: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri
Allegato 1 al Modulo 28: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi
Modulo 29: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri del ramo 13 (Responsabilità Civile Generale)
Allegato 1 al Modulo 29: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi del ramo 13 (Responsabilità Civile Generale)
Modulo 29A: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per tipologia di gestione
Allegato 1 al Modulo 29A2: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri del ramo 10 (R.C. autoveicoli terrestri): sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa
Modulo 29B: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali) gestiti
Allegato 1 al Modulo 29B: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Spese di liquidazione dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
Allegato 2 al Modulo 29B: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri con danni misti e solo a persone dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
Modulo 30: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei sinistri pagati e riservati dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
Modulo 31: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi
Modulo 31/A: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Calcolo della riserva premi del ramo 15 Cauzione
Modulo 32: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Dati tecnici del ramo credito
Modulo 33: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Dati tecnici del ramo cauzione
Modulo 34: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali
Modulo 34/A: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (polizze rivalutabili)
Modulo 34/B: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (polizze a premio unico con idonea provvista di attivi) e relativo allegato
Modulo 34/C: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (polizze a premio unico con specifica provvista di attivi) e relativo allegato
Modulo 34/D: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (altre forme)
Modulo 34/E: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (polizze espresse in valuta)

Modulo 34/F: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali (contratti assunti in regime di stabilimento)
Modulo 35: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti collettivi
Modulo 35/A: Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti collettivi (contratti assunti in regime di stabilimento)
Modulo 36: Assicurazioni vita - Provvigioni di acquisizione da ammortizzare alla chiusura dell'esercizio
Modulo 37: Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati
Allegato 1 al Modulo 37: Assicurazioni danni - Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro diretto per Stato
Modulo 38: Assicurazioni vita - Assicurazioni individuali - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati
Modulo 39: Assicurazioni vita - Assicurazioni collettive - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati
Modulo 40: Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati
Allegato 1 al Modulo 40: Assicurazioni vita - Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro diretto per Stato
Modulo 41: Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta

Allegato 4: Istruzioni per la compilazione delle informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio

Allegato 4bis: Prospetti relativi alle anticipazioni del bilancio di esercizio
Prospetto 1: Rami danni
Prospetto 2: Rami vita
Prospetto 3.1a: Rami danni - premi acquisiti all’estero in libera prestazione di servizi dall’Italia o tramite rappresentanze generali all’estero
Prospetto 3.1b: Rami danni -premi acquisiti dalle imprese estere controllate
Prospetto 3:2a: Rami vita - premi acquisiti all’estero in libera prestazione di servizi dall’Italia o tramite rappresentanze generali all’estero
Prospetto 3.2b: Rami vita – Premi acquisiti dalle imprese estere controllate
Prospetto 4.1: Conto economico rami danni
Prospetto 4.2: Conto economico rami vita
Prospetto 5: Assicurazioni danni -prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo – Portafoglio italiano
Prospetto 5.1: Informazioni tecniche relative ai rami 10 e 12 (R.C.Autoveicoli terrestri.veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
Prospetto 5.2: Informazioni tecniche relative ai rami 10 e 12 (R.C.Autoveicoli terrestri.veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
Prospetto 5.3a: Informazioni tecniche relative ai rami 10 e 12 (R.C.Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
Prospetto 5.3b: Informazioni tecniche relative ai rami 10 e 12 (R.C.Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
Prospetto 5.4: Informazioni tecniche relative al ramo 13 (R.C. Generale)

Prospetto 6: Rami vita – portafoglio diretto italiano – dettaglio per ramo dei premi contabilizzati
Prospetto 7.1: Rami danni – prospetto di copertura delle riserve tecniche
Prospetto 7.2: Rami vita – prospetto di copertura delle riserve tecniche

Allegato 4ter: Istruzioni per la compilazione dei prospetti relativi alle anticipazioni del bilancio di esercizio

Allegato 5: Relazione semestrale - Stato Patrimoniale
Relazione semestrale - Conto Economico

Allegato 6: Relazione semestrale - Commento
Allegato 1 al Commento: Informazioni relative alle imprese partecipate
Allegato 2 al Commento: Variazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)
Allegato 3 al Commento: Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5)

Allegato 7: Elenco informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale
Prospetto 1: Composizione del patrimonio netto e delle passività subordinate
Prospetto 2: Informazioni relative ai rapporti con imprese del gruppo ed altre partecipate
Prospetto 3: Assicurazioni dirette - Indicazione delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni e della riserva matematica dei rami vita (voce C.II.1)
Prospetto 4: Premi lordi contabilizzati
Prospetto 5: Informazioni tecniche relative ai rami danni
Prospetto 5A: Informazioni tecniche relative ai sinistri del ramo 10 (R.C. Autoveicoli terrestri) - Portafoglio del lavoro diretto italiano
Prospetto 6: Informazioni tecniche relative ai rami vita
Prospetto 7: Dettaglio dei proventi ed oneri da investimenti
Prospetto 8: Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione al netto dei relativi oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate

Allegato 8: Istruzioni per la compilazione delle informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale

Allegato 9: Piano dei conti e istruzioni sul contenuto

Allegato 10: Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti – Gestione danni

Allegato 11: Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti – Gestione vita

Allegato 12: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità

Allegato 13: Schema di relazione dell'attuario revisore

ALLEGATO *4-BIS*

Prospetti di rilevazione dei dati relativi alle anticipazioni del bilancio di esercizio

ANTICIPAZIONI DATI DI BILANCIO

Società:	**Codice**
<< Fare click per selezionare la compagnia >>	

Esercizio

REFERENTE:
Nominativo
Telefono
FAX
indirizzo e-mail

Prospetto 1

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >>
(denominazione) *(codice)*

RAMI DANNI - Esercizio

Sez. A (Valori in migliaia di Euro)

Margine di solvibilità disponibile (Prospetto margine voce 105)	1	0
di cui: - Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate (Prospetto margine voce 66)	2	0
- Totale elementi B (Prospetto margine voce 79)	41	0
Margine di solvibilità richiesto (Prospetto margine voce 104)	3	0
Patrimonio netto (Stato Patrimoniale voce 110) (*)	4	0
di cui: Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (Stato Patrimoniale voce 101) (*)	5	0
Riserve patrimoniali (Stato Patrimoniale voci da 102 a 107) (*)	6	0
Indebitamento finanziario (Stato Patrimoniale voci 111+141+142+143+144) (*)	42	0
Riserve tecniche (Stato Patrimoniale voce 117) (*)	7	0
di cui: Riserva premi (Stato Patrimoniale voce 112) (*)	8	0
Riserva sinistri (Stato Patrimoniale voce 113) (*)	9	0
Totale attivo (Stato Patrimoniale voce 100)	43	0
Totale investimenti (Stato Patrimoniale voci 54) (*)	14	0
di cui (**): Terreni e fabbricati	15	0
Azioni e quote di imprese	16	0
di cui : non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa	44	0
di cui : Azioni e quote di imprese del gruppo e altre partecipate	45	0
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	17	0
di cui : non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa	46	0
di cui: Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre partecipate	47	0
Quote di fondi comuni di investimento	18	0
di cui : non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa	48	0
Disponibilità liquide (voce 90)	49	0
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (Stato Patrimoniale voce 62) (*)	50	0
Premi lordi contabilizzati (Conto economico voce 1)	22	0
di cui: portafoglio italiano:	23	0
lavoro diretto	24	0
lavoro indiretto	25	0
portafoglio estero:	26	0
lavoro diretto	27	0
lavoro indiretto	28	0
Premi ceduti in riassicurazione (Conto economico voce 2)	29	0
di cui: Premi ceduti - portafoglio diretto italiano (Allegato 26 voce 11)	30	0
Provvigioni di acquisizione (Conto economico voce 20)	31	0
Altre spese di acquisizione (Conto economico voce 21)	32	0
Provvigioni di incasso (Conto economico voce 23)	33	0
Altre spese di amministrazione (Conto economico voce 24)	34	0
Ramo r.c.autoveicoli terrestri e r.c.veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10 + 12) - Portafoglio italiano:		
Premi diretti dell'esercizio e degli esercizi precedenti incassati nell'esercizio (modulo 17 voce	51	0
Riserva premi del lavoro diretto (modulo 17 voce 4)	35	0
Riserva sinistri del lavoro diretto alla chiusura dell'esercizio per sinistri dell'esercizio (modulo 17 voci 13)	36	0
Riserva sinistri del lavoro diretto alla chiusura dell'esercizio precedente (modulo 17 voci 21+ 22)	37	0
Importi pagati per sinistri di esercizi precedenti (modulo 17 voce 26)	38	0
Riserva sinistri del lavoro diretto alla chiusura dell'esercizio per sinistri di esercizi precedenti (modulo 17 voce 29)	39	0
Somme recuperate e da recuperare di competenza da assicurati e da terzi (modulo 17 voce 34)	52	0
Risultato del conto tecnico del lavoro diretto (modulo 17 voce 58)	40	0
Altri proventi tecnici (allegato 1 al modulo 17 voce 87)	68	0
Altri oneri tecnici (allegato 1 al modulo 17 voce 88)	69	0
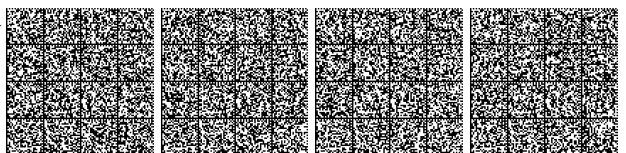
(*) Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e vita dovrà essere riportata la voce corrispondente dell'All.1 alla Nota integrativa

(**) Tale dettaglio (voci 14, 15, 16, 17, 18, 19) è relativo agli investimenti di cui alla voce 54 dello Stato Patrimoniale (o Allegato 1 alla Nota integrativa). Per ulteriori istruzioni si consulti il testo della circolare

Sez. B

Informazioni relative agli elementi non durevoli dell'attivo (decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con la legge 29 gennaio 2009 n.2)

L'impresa si è avvalsa della facoltà prevista dal Regolamento ISVAP n. 28, che ha dato attuazione alle disposizioni del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con la legge 28 gennaio 2009 n.2, così come modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2727, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base all'ultimo valore approvato ai sensi del Regolamento ISVAP n.22 rispetto al 31 dicembre 2009 (indicare SI=1 NO=0).

53 0

A) Riserva indisponibile pari all'importo della mancata svalutazione dei titoli non durevoli (Regolamento ISVAP n. 28)

- al lordo degli oneri fiscali	54	0
- al netto degli oneri fiscali	55	0
costituita da:		
- utili dell'esercizio	56	0
- riserve di utili disponibili	57	0
- utili degli esercizi successivi	58	0
- di cui riserva utilizzata ai fini del calcolo del margine di solvibilità disponibile	59	0

B) Titoli non durevoli per i quali l'impresa si è avvalsa della facoltà concessa dal Titolo II del Regolamento ISVAP n. 28 di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio ad un valore diverso da quello di mercato al 31 dicembre 2009.

	Valori di bilancio		Valori di realizzazione desumibili dall'andamento del mercato al 31 dicembre 2009	
- Azioni e quote di imprese	60	0	61	0
- Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	62	0	63	0
- Quote di fondi comuni di investimento	64	0	65	0
- Altro	66	0	67	0

Prospetto 2

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >>
(denominazione) *(codice)*

RAMI VITA - Esercizio ....

Sez. A (Valori in migliaia di Euro)

Voce		N.	Valore
Margine di solvibilità disponibile (Prospetto margine voce 169)		1	0
di cui: - Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate (Prospetto margine voce 87)		2	0
- Totale elementi B (Prospetto margine voce 102)		35	0
Margine di solvibilità richiesto (Prospetto margine voce 168)		3	0
Patrimonio netto (Stato Patrimoniale voce 110) (*)		4	0
di cui: Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (Stato Patrimoniale voce 101) (*)		5	0
Riserve patrimoniali (Stato Patrimoniale voci da 102 a 107) (*)		6	0
Indebitamento finanziario (Stato Patrimoniale voci 111+141+142+143+144) (*)		36	0
Riserve tecniche (Stato Patrimoniale voce 123) (*)		10	0
di cui: Riserve matematiche (Stato Patrimoniale voce 118)		37	0
Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (Stato Patrimoniale voce 127) (*)		11	0
di cui: Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato (Stato Patrimoniale voce 125) (*)		12	0
Riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione (Stato Patrimoniale voce 126) (*)		13	0
Totale attivo (Stato Patrimoniale voce 100)		38	0
Investimenti (Stato Patrimoniale voce 54) (*)	**A**	14	0
di cui (**): Terreni e fabbricati		15	0
Azioni e quote di imprese		16	0
di cui : non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa		39	0
di cui: Azioni e quote di imprese del gruppo e altre partecipate		40	0
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		17	0
di cui : non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa		41	0
di cui: Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre partecipate		42	0
Quote di fondi comuni di investimento		18	0
di cui : non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa		43	0
Disponibilità liquide (voce 90)		44	0
Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (Stato Patrimoniale voce 55) (*)	**B**	19	0
Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (Stato Patrimoniale voce 56) (*)	**C**	20	0
Totale investimenti	**(A + B + C)**	21	0
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (Stato Patrimoniale voce 69) (*)		45	0
Premi lordi contabilizzati (Conto economico voce 30)		22	0
di cui: portafoglio italiano:		23	0
lavoro diretto		24	0
lavoro indiretto		25	0
portafoglio estero:		26	0
lavoro diretto		27	0
lavoro indiretto		28	0
Premi ceduti in riassicurazione (Conto economico voce 31)		29	0
di cui: Premi ceduti - portafoglio diretto italiano (Allegato 28 voce 11)		30	0
Risultato della riassicurazione passiva - portafoglio diretto italiano (somma voci 8 dell'Allegato 27)		46	0
Provvigioni di acquisizione (Conto economico voce 66)		31	0
Altre spese di acquisizione (Conto economico voce 67)		32	0
Provvigioni di incasso (Conto economico voce 69)		33	0
Altre spese di amministrazione (Conto economico voce 70)		34	0

(*) Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e vita dovrà essere riportata la voce corrispondente dell'All.2 alla Nota integrativa

(**) Tale dettaglio (voci 16, 17, 18, 19, 20, 21) è relativo agli investimenti di cui alla voce 54 dello Stato Patrimoniale (o Allegato 2 alla Nota integrativa). Per ulteriori istruzioni si consulti il testo della circolare

Sez. B

Informazioni relative agli elementi non durevoli dell'attivo (decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con la legge 28 gennaio 2009 n.2)

L'impresa si è avvalsa della facoltà prevista dal Regolamento ISVAP n. 28, che ha dato attuazione alle disposizioni del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con la legge 28 gennaio 2009 n.2, così come modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2727, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base all'ultimo valore approvato ai sensi del Regolamento ISVAP n.22 rispetto al 31 dicembre 2009 (indicare SI=1 NO=0).

47 0

A) Riserva indisponibile pari all'importo della mancata svalutazione dei titoli non durevoli (Regolamento ISVAP n. 28)

- al lordo degli oneri fiscali	48	0
- al netto degli oneri fiscali	49	0
costituita da:		
- utili dell'esercizio	50	0
- riserve di utili disponibili	51	0
- utili degli esercizi successivi	52	0
- di cui riserva utilizzata ai fini del calcolo del margine di solvibilità disponibile	53	0

B) Titoli non durevoli per i quali l'impresa si è avvalsa della facoltà concessa dal Titolo II del Regolamento ISVAP n. 28 di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio ad un valore diverso da quello di mercato al 31 dicembre 2009.

	Valori di bilancio		Valori di realizzazione desumibili dall'andamento del mercato al 31 dicembre 2009	
- Azioni e quote di imprese	54	0	55	0
- Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	56	0	57	0
- Quote di fondi comuni di investimento	58	0	59	0
- Altro	60	0	61	0

Prospetto 3.1a

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >> (denominazione) (codice) Esercizio 000

RAMI DANNI (Valori in migliaia di Euro)

	Paese	Acquisiti in libera prestazione di servizi dall'Italia		Acquisiti tramite rappresentanze generali all'estero		
				lavoro diretto		
		lavoro diretto	lavoro indiretto	nel Paese di stabilimento	in L.P.S.	lavoro indiretto
01	Belgio	0	0	0	0	0
02	Danimarca	0	0	0	0	0
03	Francia	0	0	0	0	0
04	Germania	0	0	0	0	0
05	Grecia	0	0	0	0	0
06	Irlanda	0	0	0	0	0
07	Italia				0	0
08	Lussemburgo	0	0	0	0	0
09	Paesi Bassi	0	0	0	0	0
10	Portogallo	0	0	0	0	0
11	Regno Unito	0	0	0	0	0
12	Spagna	0	0	0	0	0
13	Austria	0	0	0	0	0
14	Finlandia	0	0	0	0	0
15	Svezia	0	0	0	0	0
16	Islanda	0	0	0	0	0
17	Liechtenstein	0	0	0	0	0
18	Norvegia	0	0	0	0	0
19	Cipro	0	0	0	0	0
20	Estonia	0	0	0	0	0
21	Lettonia	0	0	0	0	0
22	Lituania	0	0	0	0	0
23	Malta	0	0	0	0	0
24	Polonia	0	0	0	0	0
25	Slovenia	0	0	0	0	0
26	Repubblica Ceca	0	0	0	0	0
27	Repubblica Slovacca	0	0	0	0	0
28	Ungheria	0	0	0	0	0
29	Bulgaria	0	0	0	0	0
30	Romania	0	0	0	0	0
90	Altri Paesi europei	0	0	0	0	0
91	Paesi extra europei	0	0	0	0	0
99	Totale	0	0	0	0	0

Prospetto 3.1b

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >> ____________ Esercizio ____________

(denominazione) (codice)

RAMI DANNI (Valori in migliaia di Euro)

Sezione A

Attività svolta tramite imprese estere controllate	Premi acquisiti dalle imprese estere controllate			Premi acquisiti dalle imprese estere controllate tramite proprie rappresentanze in altri Stati (*)	
	lavoro diretto		lavoro indiretto	lavoro diretto	lavoro indiretto
	nello Stato della sede legale	in L.P.S.			
Totale premi	0	0	0	0	0
di cui in Italia:		0	0	0	0

(*) I premi devono essere riferiti allo Stato estero nel quale sono ubicate le rappresentanze medesime anche se sono stati acquisiti dalle stesse tramite attività svolta in regime di libera prestazione dei servizi in altro Stato, analogamente a quanto stabilito dalla circolare ISVAP n. 447/S del 27 giugno 2001.

Sezione B

Attività svolta tramite imprese estere controllate in Italia			lavoro diretto	
			Premi acquisiti dalle imprese estere controllate	Premi acquisiti dalle imprese estere controllate
Stato della sede legale dell'impresa estera controllata	01	Belgio	0	0
	02	Danimarca	0	0
	03	Francia	0	0
	04	Germania	0	0
	05	Grecia	0	0
	06	Irlanda	0	0
	08	Lussemburgo	0	0
	09	Paesi Bassi	0	0
	10	Portogallo	0	0
	11	Regno Unito	0	0
	12	Spagna	0	0
	13	Austria	0	0
	14	Finlandia	0	0
	15	Svezia	0	0
	16	Islanda	0	0
	17	Liechtenstein	0	0
	18	Norvegia	0	0
	19	Cipro	0	0
	20	Estonia	0	0
	21	Lettonia	0	0
	22	Lituania	0	0
	23	Malta	0	0
	24	Polonia	0	0
	25	Slovenia	0	0
	26	Repubblica Ceca	0	0
	27	Repubblica Slovacca	0	0
	28	Ungheria	0	0
	29	Bulgaria	0	0
	30	Romania	0	0
	90	Altri Paesi europei		0
	91	Paesi extra europei		0
	99	Totale	0	0

Prospetto 3.2a

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >> ____________ ____________ Esercizio ____________
(denominazione) (codice)

RAMI VITA (Valori in migliaia di Euro)

	Paese	Acquisiti in libera prestazione di servizi dall'Italia		Acquisiti tramite rappresentanze generali all'estero		
				lavoro diretto		
		lavoro diretto	lavoro indiretto	nel Paese di stabilimento	in L.P.S.	lavoro indiretto
01	Belgio	0	0	0	0	0
02	Danimarca	0	0	0	0	0
03	Francia	0	0	0	0	0
04	Germania	0	0	0	0	0
05	Grecia	0	0	0	0	0
06	Irlanda	0	0	0	0	0
07	Italia				0	0
08	Lussemburgo	0	0	0	0	0
09	Paesi Bassi	0	0	0	0	0
10	Portogallo	0	0	0	0	0
11	Regno Unito	0	0	0	0	0
12	Spagna	0	0	0	0	0
13	Austria	0	0	0	0	0
14	Finlandia	0	0	0	0	0
15	Svezia	0	0	0	0	0
16	Islanda	0	0	0	0	0
17	Liechtenstein	0	0	0	0	0
18	Norvegia	0	0	0	0	0
19	Cipro	0	0	0	0	0
20	Estonia	0	0	0	0	0
21	Lettonia	0	0	0	0	0
22	Lituania	0	0	0	0	0
23	Malta	0	0	0	0	0
24	Polonia	0	0	0	0	0
25	Slovenia	0	0	0	0	0
26	Repubblica Ceca	0	0	0	0	0
27	Repubblica Slovacca	0	0	0	0	0
28	Ungheria	0	0	0	0	0
29	Bulgaria	0	0	0	0	0
30	Romania	0	0	0	0	0
90	Altri Paesi europei	0	0	0	0	0
91	Paesi extra europei	0	0	0	0	0
99	Totale	0	0	0	0	0

Prospetto 3.2b

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >> ______ (denominazione) ______ (codice) Esercizio ______

RAMI VITA (Valori in migliaia di Euro)

Sezione A

Attività svolta tramite imprese estere controllate	Premi acquisiti dalle imprese estere controllate			Premi acquisiti dalle imprese estere controllate tramite proprie rappresentanze in altri Stati (*)	
	lavoro diretto				
	nello Stato della sede legale	in L.P.S.	lavoro indiretto	lavoro diretto	lavoro indiretto
Totale premi	0	0	0	0	0
di cui in Italia:		0	0	0	0

(*) I premi devono essere riferiti allo Stato estero nel quale sono ubicate le rappresentanze medesime anche se sono stati acquisiti dalle stesse tramite attività svolta in regime di libera prestazione dei servizi in altro Stato, analogamente a quanto stabilito dalla circolare ISVAP n. 447/S del 27 giugno 2001.

Sezione B

Attività svolta tramite imprese estere controllate in Italia			lavoro diretto	
			Premi acquisiti dalle imprese estere controllate	Premi acquisiti dalle imprese estere controllate
Stato della sede legale dell'impresa estera controllata	01	Belgio	0	0
	02	Danimarca	0	0
	03	Francia	0	0
	04	Germania	0	0
	05	Grecia	0	0
	06	Irlanda	0	0
	08	Lussemburgo	0	0
	09	Paesi Bassi	0	0
	10	Portogallo	0	0
	11	Regno Unito	0	0
	12	Spagna	0	0
	13	Austria	0	0
	14	Finlandia	0	0
	15	Svezia	0	0
	16	Islanda	0	0
	17	Liechtenstein	0	0
	18	Norvegia	0	0
	19	Cipro	0	0
	20	Estonia	0	0
	21	Lettonia	0	0
	22	Lituania	0	0
	23	Malta	0	0
	24	Polonia	0	0
	25	Slovenia	0	0
	26	Repubblica Ceca	0	0
	27	Repubblica Slovacca	0	0
	28	Ungheria	0	0
	29	Bulgaria	0	0
	30	Romania	0	0
	90	Altri Paesi europei		0
	91	Paesi extra europei		0
	99	Totale	0	0

Prospetto 4.1

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >> ________
(denominazione) *(codice)*

CONTO ECONOMICO - RAMI DANNI

Esercizio ....

(valori in migliaia di Euro)

Premi di competenza (Conto economico voce 5)	+	1	0
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico (Conto economico voce 6)	+	2	0
Altre partite tecniche (Conto economico voci 7 - 19 - 27) (+ o -)	+	3	0
Oneri relativi ai sinistri (Conto economico voce 17)	-	4	0
Variazione delle altre riserve tecniche (Conto economico voce 18)	-	5	0
Spese di gestione (Conto economico voce 26)	-	6	0
Variazione delle riserve di perequazione (Conto economico voce 28)	-	7	0
RISULTATO DEL CONTO TECNICO (*) (**) (Conto economico voce 29) (+ o -)		8	0
Proventi da investimenti al netto degli oneri (Allegato 3 voci 2 - 3) (+ o -)	+	9	0
Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico (Allegato 3 voce 5)	-	10	0
Altri proventi al netto degli oneri (Allegato 3 voci 7 - 8) (+ o -)	+	11	0
RISULTATO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA (+ o -)		12	0
Proventi straordinari al netto degli oneri (Allegato 3 voci 9 - 10) (+ o -)	+	13	0
Imposte sul reddito dell'esercizio (Allegato 3 voce 12)	-	14	0
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (Allegato 3 voce 13) (+ o -)		15	0

(*) Deve coincidere con la voce 1 dell'Allegato 3

(**) di cui: Risultato del conto tecnico del lavoro ceduto - portafoglio diretto italiano (Allegato 26 voce 20) 16 0
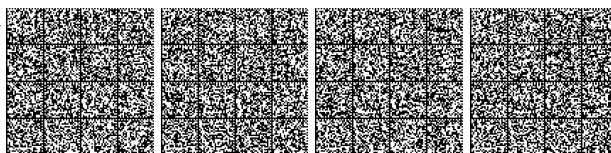
Prospetto 4.2

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >>
(denominazione) (codice)

CONTO ECONOMICO - RAMI VITA

Esercizio ___

(valori in migliaia di Euro)

Premi dell'esercizio (Conto economico voce 32)	+	1	0
Proventi da investimenti (Conto economico voce 42)	+	17	0
Oneri patrimoniali e finanziari (Conto economico voce 76) (*)	-	18	0
Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione al netto degli oneri e delle minusvalenze non realizzate (Conto economico voci 43 - 77) (+ o -)	+	3	0
Altre partite tecniche (Conto economico voci 44 - 65 - 78) (+ o -)	+	4	0
Oneri relativi ai sinistri (Conto economico voce 51) (**)	-	5	0
Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche - classe C (Conto economico voci 54 + 57 + 60)	-	6	0
Variazione delle riserve tecniche - classe D (Conto economico voce 63)	-	7	0
Spese di gestione (Conto economico voce 72)	-	8	0
Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico (Conto economico voce 79)	-	9	0
RISULTATO DEL CONTO TECNICO (***) (Conto economico voce 80) (+ o -)		10	0
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico (Allegato 3 voce 24)	+	11	0
Altri proventi al netto degli oneri (Allegato 3 voci 27 - 28) (+ o -)	+	12	0
RISULTATO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA		13	0
Proventi straordinari al netto degli oneri (Allegato 3 voci 29 - 30) (+ o -)	+	14	0
Imposte sul reddito dell'esercizio (Allegato 3 voce 32)	-	15	0
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (Allegato 3 voce 33)		16	0

(*) di cui: Rettifiche di valore sugli investimenti (Conto economico voce 74)	19	0
(**) di cui: - Oneri relativi ai sinistri - portafoglio diretto italiano (voce 22 Modulo 21)	20	0
- Riscatti - portafoglio diretto italiano (voci 13 + 18 - 7 Modulo 21)	21	0
- Capitali e rendite maturati - portafoglio diretto italiano (voci 12 + 17 - 6 Modulo 21)	22	0

(***) Deve coincidere con la voce 21 dell'Allegato 3
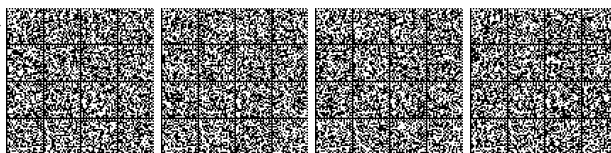
Prospetto 5

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >> *(denominazione)* *(codice)* Esercizio 0

Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano (Valori in migliaia di Euro)

		Codice ramo 1 Infortuni (denominazione)	Codice ramo 2 Malattie (denominazione)	Codice ramo 3 Corpi di veicoli terrestri (denominazione)	Codice ramo 4 Corpi di veicoli ferroviari (denominazione)	Codice ramo 5 Corpi di veicoli aerei (denominazione)	Codice ramo 6 Corpi di veicoli marittimi (denominazione)
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione							
Premi contabilizzati	+	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0
di cui: premi ceduti		32 0	32 0	32 0	32 0	32 0	32 0
Variazione della riserva premi (+ o -)	-	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0
Oneri relativi ai sinistri	-	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0
di cui: sinistri dell'esercizio		31 0	31 0	31 0	31 0	31 0	31 0
Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)	-	4 0	4 0	4 0	4 0	4 0	4 0
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	5 0	5 0	5 0	5 0	5 0	5 0
Spese di gestione	-	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0
Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -)	A	7 0	7 0	7 0	7 0	7 0	7 0
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -)	B	8 0	8 0	8 0	8 0	8 0	8 0
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -)	C	9 0	9 0	9 0	9 0	9 0	9 0
Variazione delle riserve di perequazione (+ o -)	D	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico	E	11 0	11 0	11 0	11 0	11 0	11 0
Risultato del conto tecnico (+ o -) (A + B + C - D + E)		12 0	12 0	12 0	12 0	12 0	12 0

		Codice ramo 7 Merci trasportate (denominazione)	Codice ramo 8 Incendio ed elementi naturali (denominazione)	Codice ramo 9 Altri danni ai beni (denominazione)	Codice ramo 10 R.C. autoveicoli terrestri (denominazione)	Codice ramo 11 R.C. aereomobili (denominazione)	Codice ramo 12 R.C. veicoli marittimi (denominazione)
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione							
Premi contabilizzati	+	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0
di cui: premi ceduti		32 0	32 0	32 0	32 0	32 0	32 0
Variazione della riserva premi (+ o -)	-	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0
Oneri relativi ai sinistri	-	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0
di cui: sinistri dell'esercizio		31 0	31 0	31 0	31 0	31 0	31 0
Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)	-	4 0	4 0	4 0	4 0	4 0	4 0
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	5 0	5 0	5 0	5 0	5 0	5 0
Spese di gestione	-	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0
Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -)	A	7 0	7 0	7 0	7 0	7 0	7 0
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -)	B	8 0	8 0	8 0	8 0	8 0	8 0
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -)	C	9 0	9 0	9 0	9 0	9 0	9 0
Variazione delle riserve di perequazione (+ o -)	D	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico	E	11 0	11 0	11 0	11 0	11 0	11 0
Risultato del conto tecnico (+ o -) (A + B + C - D + E)		12 0	12 0	12 0	12 0	12 0	12 0

		Codice ramo 13 R.C. generale (denominazione)	Codice ramo 14 Credito (denominazione)	Codice ramo 15 Cauzione (denominazione)	Codice ramo 16 Perdite pecunarie (denominazione)	Codice ramo 17 Tutela giudiziaria (denominazione)	Codice ramo 18 Assistenza (denominazione)
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione							
Premi contabilizzati	+	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0
di cui: premi ceduti		32 0	32 0	32 0	32 0	32 0	32 0
Variazione della riserva premi (+ o -)	-	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0
Oneri relativi ai sinistri	-	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0
di cui: sinistri dell'esercizio		31 0	31 0	31 0	31 0	31 0	31 0
Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)	-	4 0	4 0	4 0	4 0	4 0	4 0
Saldo delle altre partite tecniche (+ o -)	+	5 0	5 0	5 0	5 0	5 0	5 0
Spese di gestione	-	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0
Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -)	A	7 0	7 0	7 0	7 0	7 0	7 0
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -)	B	8 0	8 0	8 0	8 0	8 0	8 0
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -)	C	9 0	9 0	9 0	9 0	9 0	9 0
Variazione delle riserve di perequazione (+ o -)	D	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0
Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico	E	11 0	11 0	11 0	11 0	11 0	11 0
Risultato del conto tecnico (+ o -) (A + B + C - D + E)		12 0	12 0	12 0	12 0	12 0	12 0

(1) Tale voce comprende oltre alla variazione delle "Altre riserve tecniche" anche la variazione della "Riserva per partecipazione agli utili e ristorni"

Prospetto 5.1 (rami 10+12)

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >> ____________
(denominazione) *(codice)*

Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12
Portafoglio italiano - lavoro diretto - Esercizio ____

(Importi in migliaia di euro)

	Sinistri pagati					Sinistri riservati								
						Riserva finale al netto della stima per sinistri tardivi				Riserva finale stimata per sinistri tardivi				
	Generazione N		Generazioni N-1 e precedenti		Importo totale	Generazione N		Generazioni N-1 e precedenti		Generazione N		Generazioni N-1 e precedenti		Importo totale
	Numero	Importo (***)	Numero	Importo (***)		Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	
Sinistri No Card (*)	1 0	5 0	10 0	14 0	19 0	24 0	28 0	33 0	37 0	42 0	46 0	51 0	55 0	60 0
Sinistri Card (*)	2 0	6 0	11 0	15 0	20 0	25 0	29 0	34 0	38 0	43 0	47 0	52 0	56 0	61 0
Forfait gestionaria (*)	3 0	7 0	12 0	16 0	21 0	26 0	30 0	35 0	39 0	44 0	48 0	53 0	57 0	62 0
Forfait debitrice (*)	4 0	8 0	13 0	17 0	22 0	27 0	31 0	36 0	40 0	45 0	49 0	54 0	58 0	63 0
Totale...............		9 0		18 0	23 0		32 0		41 0		50 0		59 0	64 0
Sinistri gestiti (**)	65 0	66 0	67 0	68 0	69 0	70 0	71 0	72 0	73 0	74 0	75 0	76 0	77 0	78 0

(*) I principi di compilazione per le quattro tipologie di gestione sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4.
In particolare, devono essere riportati i numeri e gli importi di cui alle colonne (j), (J), (r14), (R14), (r15) ed (R15).
(**) I principi di compilazione sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative al modulo 29B.
In particolare, devono essere riportati i numeri e gli importi di cui alle colonne (j), (J), (r14), (R14), (r15) ed (R15).
(***) L'ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non deve essere compreso nell'importo dei sinistri pagati.

voce 9 = voci (5+6-7+8)
voce 18 = voci (14+15-16+17)
voce 23 = voci (19+20-21+22)
voce 32 = voci (28+29-30+31)
voce 41 = voci (37+38-39+40)
voce 50 = voci (46+47-48+49)
voce 59 = voci (55+56-57+58)
voce 64 = voci (60+61-62+63)

Ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le vittime della strada

Ramo 10 [79 0] Ramo 12 [80 0]

N° unità di rischio dell'esercizio (N) relative a: - polizze emesse nell'esercizio (N) [come voce 992 Modulo 29 B] Rami 10+12 [81]
- polizze emesse negli esercizi precedenti [come voce 993 Modulo 29 B] Rami 10+12 [82]

N° unità di rischio sinistrate almeno una volta nell'es. (N) con sinistri no card e forfait debitrice [come voce 994 Modulo 29 B] Rami 10+12 [83]
N° unità di rischio sinistrate almeno una volta nell'es. (N) con sinistri card [come voce 995 Modulo 29 B] Rami 10+12 [84]

Saldo iniziale per diritti di gestione (voce 100 allegato 1 al modulo 29 B) [85 0]

Saldo finale per diritti di gestione (voce 101 allegato 1 al Modulo 29 B) [86 0]

Prospetto 5.2 (rami 10+12)

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >>
(denominazione)

(codice)

Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12

Portafoglio italiano - lavoro diretto - Esercizio ____________

Gen N-1 e prec.

(Importi in migliaia di euro)

	Sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio al netto delle stime per sinistri tardivi					Sinistri in entrata nell'esercizio			Riserva residua alla fine dell'esercizio			Riserva sinistri alla fine dell'esercizio al netto delle stime per sinistri tardivi	
		Sinistri pagati nell'esercizio				Movimenti in entrata per modifica della procedura di regolazione dei sinistri (R6)	Sinistri pagati nell'esercizio		Sinistri pagati parzialmente (R7)	Sinistri non movimentati nell'esercizio (R8)	Riserva residua totale (R9)	Sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio	Sinistri in entrata nell'esercizio (R13)
		A titolo definitivo		A titolo parziale									
	Riserva iniziale (R0)	Pagamenti (A)	Riserva caduta (R1)	Pagamenti (B)	Riserva caduta (R2)		a titolo definitivo (H)	a titolo parziale (I)				(Riv.)/Riduz. Riserva residua (S2)	
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Sinistri No Card (*)	1 0	6 0	11 0	16 0	21 0	26 0	31 0	36 0	41 0	46 0	51 0	56 0	61 0
Sinistri Card (*)	2 0	7 0	12 0	17 0	22 0	27 0	32 0	37 0	42 0	47 0	52 0	57 0	62 0
Forfait gestionaria (*)	3 0	8 0	13 0	18 0	23 0	28 0	33 0	38 0	43 0	48 0	53 0	58 0	63 0
Forfait debitrice (*)	4 0	9 0	14 0	19 0	24 0	29 0	34 0	39 0	44 0	49 0	54 0	59 0	64 0
Totale.................	5 0	10 0	15 0	20 0	25 0	30 0	35 0	40 0	45 0	50 0	55 0	60 0	65 0
Sinistri gestiti (**)	66 0	67 0	68 0	69 0	70 0	71 0	72 0	73 0	74 0	75 0	76 0	77 0	78 0

(*) I principi di compilazione per le quattro tipologie di gestione sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4.
In particolare, devono essere riportati gli importi di cui alle colonne (R0), (A), (R1), (B), (R2), (R6), H), (I), R7), (R8), (R9), (S2) ed (R13).
(**) I principi di compilazione sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative al modulo 29B.
In particolare, devono essere riportati gli importi di cui alle colonne (R0), (A), (R1), (B), (R2), (R6), H), (I), R7), (R8), (R9), (S2) ed (R13).

voce 5 = voci (1+2-3+4)
voce 10 = voci (6+7-8+9)
voce 15 = voci (11+12-13+14)
voce 20= voci (16+17-18+19)
voce 25 = voci (21+22-23+24)
voce 30 = voci (26+27-28+29)
voce 35 = voci (31+32-33+34)
voce 40 = voci (36+37-38+39)
voce 45 = voci (41+42-43+44)
voce 50 = voci (46+47-48+49)
voce 55 = voci (51+52-53+54)
voce 60 = voci (56+57-58+59)
voce 65 = voci (61+62-63+64)

Prospetto 5.3a (rami 10+12)

Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'ISVAP 000
(denominazione) (codice)

Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12
Portafoglio italiano - lavoro diretto - Esercizio ___

Anno di accadimento	SINISTRI NO CARD (*)			SINISTRI CARD (*)			FORFAIT GESTIONARIA (*)			FORFAIT DEBITRICE (*)		
	Totale sinistri pagati nell'esercizio (J)	Riserva finale al netto della stima per sinistri tardivi (R14)	Riserva finale stimata per sinistri tardivi (R15)	Totale sinistri pagati nell'esercizio (J)	Riserva finale al netto della stima per sinistri tardivi (R14)	Riserva finale stimata per sinistri tardivi (R15)	Totale sinistri pagati nell'esercizio (J)	Riserva finale al netto della stima per sinistri tardivi (R14)	Riserva finale stimata per sinistri tardivi (R15)	Totale sinistri pagati nell'esercizio (J)	Riserva finale al netto della stima per sinistri tardivi (R14)	Riserva finale stimata per sinistri tardivi (R15)
	Importo (**)	Importo	Importo	Importo (**)	Importo	Importo	Importo (**)	Importo	Importo	Importo (**)	Importo	Importo
N-12 e prec.	1	16	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166
N-11	2	17	32	47	62	77	92	107	122	137	152	167
N-10	3	18	33	48	63	78	93	108	123	138	153	168
N-9	4	19	34	49	64	79	94	109	124	139	154	169
N-8	5	20	35	50	65	80	95	110	125	140	155	170
N-7	6	21	36	51	66	81	96	111	126	141	156	171
N-6	7	22	37	52	67	82	97	112	127	142	157	172
N-5	8	23	38	53	68	83	98	113	128	143	158	173
N-4	9	24	39	54	69	84	99	114	129	144	159	174
N-3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175
N-2	11	26	41	56	71	86	101	116	131	146	161	176
N-1	12	27	42	57	72	87	102	117	132	147	162	177
Tot. prec.	13 0	28 0	43 0	58 0	73 0	88 0	103 0	118 0	133 0	148 0	163 0	178 0
N	14	29	44	59	74	89	104	119	134	149	164	179
Tot. generale	15 0	30 0	45 0	60 0	75 0	90 0	105 0	120 0	135 0	150 0	165 0	180 0

(*) I principi di compilazione per le quattro tipologie sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4.
In particolare, devono essere riportati gli importi di cui alle colonne J, R14 e R15

(**) L'ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non deve essere compreso tra gli importi pagati

voce 13 = somma voci (1...12)
voce 15 = voci (13+14)
voce 28 = somma voci (16...27)
voce 30 = voci (28+29)
voce 43 = somma voci (31...42)
voce 45 = voci (43+44)
voce 58 = somma voci (46...57)
voce 60 = voci (58+59)
voce 73 = somma voci (61...72)
voce 75 = voci (73+74)
voce 88 = somma voci (76...87)
voce 90 = voci (88+89)
voce 103 = somma voci (91...102)
voce 105 = voci (103+104)
voce 118 = somma voci (106...117)
voce 120 = voci (118+119)
voce 133 = somma voci (121...132)
voce 135 = voci (133+134)
voce 148 = somma voci (136...147)
voce 150 = voci (148+149)
voce 163 = somma voci (151...162)
voce 165 = voci (163+164)
voce 178 = somma voci (166...177)
voce 180 = voci (178+179)

Prospetto 5.3b (rami 10+12)

Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'ISVAP
(denominazione)

000
(codice)

Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12
Portafoglio italiano - lavoro diretto - Esercizio __

Anno di accadimento	SINISTRI NO CARD (*)			SINISTRI CARD (*)			FORFAIT GESTIONARIA (*)			FORFAIT DEBITRICE (*)			SINISTRI GESTITI (*)		
	Totale sinistri pagati nell'esercizio (j)	Riserva finale al netto della stima per sinistri tardivi (r14)	Riserva finale stimata per sinistri tardivi (r15)	Totale sinistri pagati nell'esercizio (j)	Riserva finale al netto della stima per sinistri tardivi (r14)	Riserva finale stimata per sinistri tardivi (r15)	Totale sinistri pagati nell'esercizio (j)	Riserva finale al netto della stima per sinistri tardivi (r14)	Riserva finale stimata per sinistri tardivi (r15)	Totale sinistri pagati nell'esercizio (j)	Riserva finale al netto della stima per sinistri tardivi (r14)	Riserva finale stimata per sinistri tardivi (r15)	Totale sinistri pagati nell'esercizio (j)	Riserva finale al netto della stima per sinistri tardivi (r14)	Riserva finale stimata per sinistri tardivi (r15)
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
N-12 e prec.	1	16	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
N-11	2	17	32	47	62	77	92	107	122	137	152	167	182	197	212
N-10	3	18	33	48	63	78	93	108	123	138	153	168	183	198	213
N-9	4	19	34	49	64	79	94	109	124	139	154	169	184	199	214
N-8	5	20	35	50	65	80	95	110	125	140	155	170	185	200	215
N-7	6	21	36	51	66	81	96	111	126	141	156	171	186	201	216
N-6	7	22	37	52	67	82	97	112	127	142	157	172	187	202	217
N-5	8	23	38	53	68	83	98	113	128	143	158	173	188	203	218
N-4	9	24	39	54	69	84	99	114	129	144	159	174	189	204	219
N-3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220
N-2	11	26	41	56	71	86	101	116	131	146	161	176	191	206	221
N-1	12	27	42	57	72	87	102	117	132	147	162	177	192	207	222
Tot. prec.	13 0	28 0	43 0	58 0	73 0	88 0	103 0	118 0	133 0	148 0	163 0	178 0	193 0	208 0	223 0
N	14	29	44	59	74	89	104	119	134	149	164	179	194	209	224
Tot. generale	15 0	30 0	45 0	60 0	75 0	90 0	105 0	120 0	135 0	150 0	165 0	180 0	195 0	210 0	225 0

(*) I principi di compilazione per le quattro tipologie sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3, 29A.4 e 29B
In particolare, devono essere riportati i numeri di cui alle colonne j, r14 e r15

voce 13 = somma voci (1...12)
voce 15 = voci (13+14)
voce 28 = somma voci (16...27)
voce 30 = voci (28+29)
voce 43 = somma voci (31...42)
voce 45 = voci (43+44)
voce 58 = somma voci (46...57)
voce 60 = voci (58+59)
voce 73 = somma voci (61...72)
voce 75 = voci (73+74)
voce 88 = somma voci (76...87)
voce 90 = voci (88+89)
voce 103 = somma voci (91...102)
voce 105 = voci (103+104)
voce 118 = somma voci (106...117)
voce 120 = voci (118+119)
voce 133 = somma voci (121...132)
voce 135 = voci (133+134)
voce 148 = somma voci (136...147)
voce 150 = voci (148+149)
voce 163 = somma voci (151...162)
voce 165 = voci (163+164)
voce 178 = somma voci (166...177)
voce 180 = voci (178+179)
voce 193 = somma voci (181…192)
voce 195 = voci (193+194)
voce 208 = somma voci (196…207)
voce 210= voci (208+209)
voce 223 = somma voci (211…222)
voce 225 = voci (223+224)

Prospetto 5.4 (ramo 13)

Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'ISVAP 000
(denominazione) (codice)

Informazioni tecniche relative al ramo 13
Portafoglio italiano - lavoro diretto - Esercizio ......

Anno di accadimento	Totale sinistri pagati nell'esercizio (J)		Riserva finale al netto della stima per sinistri tardivi (R11)		Riserva finale stimata per sinistri tardivi (R12)	
	Importo		Importo		Importo	
N-12 e prec.	1		16		31	
N-11	2		17		32	
N-10	3		18		33	
N-9	4		19		34	
N-8	5		20		35	
N-7	6		21		36	
N-6	7		22		37	
N-5	8		23		38	
N-4	9		24		39	
N-3	10		25		40	
N-2	11		26		41	
N-1	12		27		42	
Tot. prec.	13	0	28	0	43	0
N	14		29		44	
Tot. generale	15	0	30	0	45	0

(*) I principi di compilazione sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative al modulo 29 e relativo allegato 1
In particolare, devono essere riportati gli importi di cui alle colonne J, R11 del modulo 29 e colonna 12 dell'allegato 1 al modulo 29

voce 13 = somma voci (1...12)
voce 15 = voci (13+14)
voce 28 = somma voci (16...27)
voce 30 = voci (28+29)
voce 43 = somma voci (31...42)
voce 45 = voci (43+44)
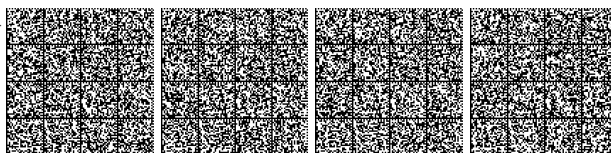
Prospetto 6

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >> ______________ Esercizio ______________

(denominazione) *(codice)*

Rami vita - Portafoglio diretto italiano - Dettaglio per ramo dei premi contabilizzati

(Valori in migliaia di Euro)

	Premi di 1° annualità (1)	Premi di annualità successive (2)	Premi unici (3)	Premi complessivi (4)	Oneri relativi ai sinistri (5)	Riscatti (6)	Capitali e rendite maturati (7)
I. Le assicurazioni sulla durata della vita umana	1 0	11 0	21 0	31 0	41 0	51 0	61 0
II. Le assicurazioni di nuzialità e natalità	2 0	12 0	22 0	32 0	42 0	52 0	62 0
III. Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento ....……………..……...…..……	3 0	13 0	23 0	33 0	43 0	53 0	63 0
IV. L'assicurazione malattia di cui art. 1, n. 1 lettera d) dir. CEE 79/267	4 0	14 0	24 0	34 0	44 0	54 0	64 0
V. Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 D.lgs. 174/95	5 0	15 0	25 0	35 0	45 0	55 0	65 0
VI. Le operazioni di gestione di fondi pensione	6 0	16 0	26 0	36 0	46 0	56 0	66 0
Totale	7 0	17 0	27 0	37 0	47 0	57 0	67 0

(1) Modulo 20 voce 1
(2) Modulo 20 voce 2
(3) Modulo 20 voce 3
(4) Modulo 20 voce 4
(5) Modulo 20 voce 22
(6) Modulo 20 voci 13 + 18 - 7
(7) Modulo 20 voci 12 + 17 - 6
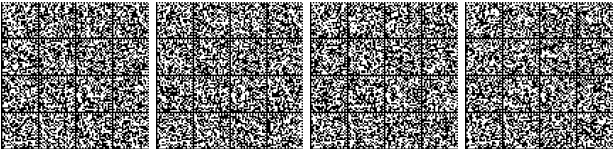
Prospetto di copertura delle riserve tecniche con evidenza dei valori al 31 dicembre dell'esercizio senza tenere conto della facoltà concessa dal Titolo II del Regolamento ISVAP n. 28 di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio ad un valore diverso da quello di mercato al 31 dicembre 2009.

Prospetto 7.1

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >> ....
(denominazione) *(codice)*

RAMI DANNI - Esercizio ______

(Valori in migliaia di Euro)

Copertura delle riserve tecniche (ex art. 27 d.lgs. n. 175/95)	Valori di bilancio al 31 dicembre 2009		Valori al 31 12 2009 senza tenere conto dell'esercizio dell'opzione di cui al D.L. n. 185/2008, convertito con L. n.2/2009, ed estesa al 2009 dal decreto del Ministero dell'Economia del 24 luglio 2009.	
Riserve tecniche da coprire	1	0	20	0
Totale attività a copertura delle riserve tecniche	2	0	21	0
di cui (*): Titoli di Stato (A.1.1a, A.1.1b)	3	0	22	0
Altre obbligazioni (A.1.2a, A.1.2b, A.1.3, A.1.5)	4	0	23	0
Quote di OICR obbligazionari (A.1.4)	5	0	24	0
Azioni quotate (A.3.1a, A.3.2)	6	0	25	0
Azioni non quotate (A.3.1.b)	7	0	26	0
Quote di OICR azionari (A.3.3)	8	0	27	0
Comparto immobiliare (A.4.1, A.4.2, A.4.3, A.4.4)	9	0	28	0
Quote di OICR aperti non armonizzati (A.5.1a, A.5.1b)	15	0	29	0
Quote di fondi comuni mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, fondi riservati e fondi speculativi (A.5.2a, A.5.2b)	16	0	30	0
Altri investimenti (A.1.6, A.1.7, A.1.8, A.2, A.3.4)	17	0	31	0
Crediti tecnici (B.1, B.2, B.3.1, B.3.2, B.4)	10	0	32	0
Crediti di imposta (B.5)	11	0	33	0
Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie (B.6)	18	0	34	0
Depositi bancari (D)	12	0	35	0
Altri attivi (C.1, C.2, C.3, C.4)	19	0	36	0
Altre categorie di attivi autorizzate dall'ISVAP (E)	14	0	37	0

(*) Tra parentesi è riportata l'indicazione delle classi di attivi a copertura delle riserve tecniche da aggregare

Prospetto di copertura delle riserve tecniche con evidenza dei valori al 31 dicembre dell'esercizio senza tenere conto della facoltà concessa dal Titolo II del Regolamento ISVAP n. 28 di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio ad un valore diverso da quello dimercato al 31 dicembre 2009.

Prospetto 7.2

Impresa << Fare click per selezionare la compagnia >> ....
(denominazione) (codice)

RAMI VITA - Esercizio

(Valori in migliaia di Euro)

Copertura delle riserve tecniche (ex art. 26 d.lgs. n. 174/95)		Valori di bilancio al 31 dicembre 2009		Valori al 31 12 2009 senza tenere conto dell'esercizio dell'opzione di cui al D.L. n. 185/2008, convertito con L. n.2/2009, ed estesa al 2009 dal decreto del Ministero dell'Economia del 24 luglio 2009.
Riserve tecniche da coprire	1	0	28	0
Totale attività a copertura delle riserve tecniche	2	0	29	0
di cui (*): Titoli di Stato (A.1.1a, A.1.1b)	3	0	30	0
Altre obbligazioni (A.1.2a, A.1.2b, A.1.3, A.1.5)	4	0	31	0
Quote di OICR obbligazionari (A.1.4)	5	0	32	0
Azioni quotate (A.3.1a, A.3.2)	6	0	33	0
Azioni non quotate (A.3.1.b)	7	0	34	0
Quote di OICR azionari (A.3.3)	8	0	35	0
Comparto immobiliare (A.4.1, A.4.2, A.4.3, A.4.4)	9	0	36	0
Quote di OICR aperti non armonizzati (A.5.1a, A.5.1b)	23	0	37	0
Quote di fondi comuni mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, fondi riservati e fondi speculativi (A.5.2a, A.5.2b)	24	0	38	0
Altri investimenti (A.1.6, A.1.7, A.1.8, A.2, A.3.4)	25	0	39	0
Crediti tecnici (B.1, B.2, B.3.1, B.3.2, B.4)	10	0	40	0
Crediti di imposta (B.5)	11	0	41	0
Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie (B.6)	26	0	42	0
Depositi bancari (D)	12	0	43	0
Altri attivi (C.1, C.2, C.3, C.4, C.5)	27	0	44	0
Altre categorie di attivi autorizzate dall'ISVAP (E)	14	0	45	0

(*) Tra parentesi è riportata l'indicazione delle classi di attivi a copertura delle riserve tecniche da aggregare

Copertura delle riserve tecniche relative ai contratti unit e index-linked (ex art. 30 d.lgs. n. 174/95) e derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello Stato Patrimoniale

(Valori in migliaia di Euro)

		Riserve tecniche da coprire		Attivi a copertura
Contratti collegati al valore delle quote di un OICVM	15	0	19	0
Contratti collegati al valore delle quote di fondi interni	16	0	20	0
Contratti collegati ad indici azionari o altri valori di riferimento	17	0	21	0
Gestione dei fondi pensione	18	0	22	0

ALLEGATO 4-*TER*

Istruzioni per la compilazione dei prospetti relativi alle anticipazioni del bilancio d'esercizio

Prospetti 1 (Rami danni) e 2 (Rami vita) - Sezione A

In relazione alle modalità di redazione dei prospetti 1 e 2 si precisa quanto segue.

Nelle voci "Totale investimenti" del Prospetto 1 (Rami danni) e "Investimenti" del Prospetto 2 (Rami vita) dovrà essere indicato l'importo relativo alla macroclasse "C. INVESTIMENTI" dello Stato Patrimoniale.

Le imprese che esercitano esclusivamente i rami danni o i rami vita dovranno indicare l'importo risultante alla voce 54 dello Stato Patrimoniale, mentre le imprese che esercitano congiuntamente i rami predetti dovranno riportare nel Prospetto 1 (Rami danni) l'importo risultante alla voce 54 dell'Allegato 1 alla Nota Integrativa e nel Prospetto 2 (Rami vita) quello indicato alla voce 54 dell'Allegato 2 alla Nota Integrativa.

Nella voce del Prospetto 2 (Rami vita) denominata "Totale Investimenti" dovrà essere riportato il risultato della somma dell'importo indicato nella posta "Investimenti" (voce 54 dello Stato Patrimoniale) e di quelli figuranti alle voci di bilancio "Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato" (voce 55 dello Stato Patrimoniale) e "Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione" (voce 56 dello Stato Patrimoniale).

Nelle voci del Prospetto 1 (Rami danni) relative ad alcune tipologie di investimenti, denominate "Terreni e fabbricati", "Azioni e quote di imprese", "Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso" e "Quote di fondi comuni di investimento", dovrà essere indicato, rispettivamente, il totale della Classe C.I (Terreni e fabbricati); la somma della voce C.II.1 (Azioni e quote di imprese del gruppo ed altre partecipate) e della voce C.III.1 ("Azioni e quote", compresa tra gli "Altri investimenti finanziari"); la somma della voce C.II.2 (Obbligazioni emesse da imprese del gruppo ed altre partecipate) e C.III.3 ("Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso", compresa tra gli "Altri investimenti finanziari"), e l'importo corrispondente alla voce C.III.2 ("Quote di fondi comuni di investimento").

Tali importi dovranno riferirsi alle voci di Stato Patrimoniale nel caso in cui l'impresa eserciti esclusivamente i rami danni o, invece, alle omologhe voci dell'Allegato 1 alla Nota Integrativa nel caso di impresa che eserciti congiuntamente i rami danni e i rami vita.

Quanto dianzi specificato vale anche per le analoghe voci relative agli investimenti presenti nel Prospetto 2 (Rami vita): gli importi dovranno riferirsi alle voci di Stato Patrimoniale nel caso in cui l'impresa eserciti esclusivamente i rami vita o, invece, alle omologhe voci dell'Allegato 2 alla Nota Integrativa nel caso di impresa che eserciti congiuntamente i rami danni e i rami vita. Si precisa che per i rami vita il dettaglio da fornire riguarda esclusivamente gli investimenti della classe C.

Per quanto concerne gli "Investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" del Prospetto 2 (Rami vita), deve essere indicato separatamente l'ammontare degli "Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento ed indici di mercato" e quello degli "Investimenti derivante dalla gestione dei fondi pensione".
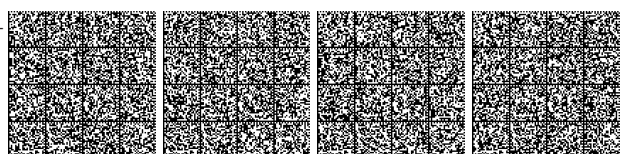
Con riferimento al Prospetto 1 (Rami danni) sono state inserite alcune voci relative all'allegato di dettaglio del al conto tecnico del ramo r.c.autoveicoli terrestri (ramo 10), con l'indicazione dei riferimenti alle voci del bilancio d'esercizio**:**

- "Altri proventi tecnici" (allegato 1 al modulo 17 voce 87);
- "Altri oneri tecnici" (allegato 1 al modulo 17 voce 88).

Prospetti 1 (Rami danni) e 2 (Rami vita) - Sezione B

La Sezione B è destinata ad accogliere alcune informazioni sugli elementi non durevoli dell'Attivo Patrimoniale.

In particolare, è prevista una casella da compilare alternativamente con il valore "1" (SI) o "0" (NO) in relazione alla scelta effettuata dall'impresa di usufruire o meno della facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base all'ultimo valore approvato ai sensi del Regolamento ISVAP n.22 del 4 aprile 2008 (Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, che ha dato attuazione alle disposizioni del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con la legge 28 gennaio 2009 n. 2, così come modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009).

In caso affermativo, sono richieste alcune informazioni relative alla riserva indisponibile, prevista dal Regolamento ISVAP n 28 del 17 febbraio 2009, agli strumenti finanziari per i quali l'impresa si è avvalsa della citata facoltà ed ai titoli non presenti in portafoglio alla data dell'ultimo valore approvato per i quali l'impresa ha effettuato la valutazione al costo di acquisto, salvo perdite di carattere durevole.

Con riferimento ai titoli di emittenti di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o per i quali siano state avviate procedure concorsuali, si chiede di indicare il tasso di recupero (*recovery rate*) utilizzato per la valutazione di bilancio.

Prospetti 3.1a e 3.1b (Rami danni) e 3.2a e 3.2b (Rami vita): premi acquisiti all'estero

Le imprese che hanno acquisito premi all'estero, sia in regime di libertà di prestazione dei servizi che tramite Rappresentanze generali, forniscono nei Prospetti 3/1a e 3/2a l'informativa dei premi raccolti.

Nei Prospetti 3.1b e 3.2b (Sezione A e Sezione B) è riportata l'informazione, a livello aggregato relativa all'attività svolta dalle imprese italiane all'estero tramite le proprie controllate, che rappresenta la gran parte del complesso dell'attività svolta all'estero.

Prospetti 3.1b e 3.2b (Sezione A)

L'informazione sui premi acquisiti all'estero contenuta nella Sezione A dei Prospetti 3.1b e 3.2b è la medesima che viene attualmente fornita in riscontro alla circolare 447/S (Prospetto n. 3), che ai fini della presente rilevazione può essere fornita, laddove non fosse disponibile, in misura stimata.
Di tale attività è stata evidenziata la raccolta effettuata in Italia dalle imprese estere controllate e dalle loro rappresentanze.
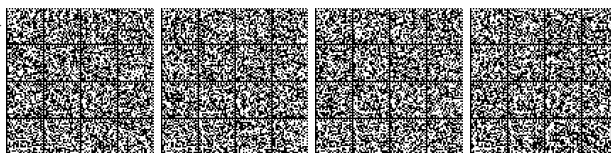
Prospetti 3.1b e 3.2b (Sezione B)

Nella Sezione B dei Prospetti 3.1b e 3.2b sono riportate delle informazioni di dettaglio relative all'attività svolta in Italia sia in libera prestazione di servizi a partire dallo Stato della sede legale sia tramite rappresentanze stabilite sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, il dato richiesto deve essere distinto in base al Paese in cui l'impresa estera controllata da un'impresa italiana ha la sede legale.

Prospetti 4.1 e 4.2: Conto economico di sintesi – Rami danni e Rami vita

Ai fini della costruzione dei Risultati dei conti tecnici danni (Prospetto 4.1) e vita (Prospetto 4.2), i dati contenuti nei Prospetti in argomento sono quelli riportati nelle rispettive voci del Conto Economico, al punto I. Conto tecnico dei rami danni ed al punto II. Conto tecnico dei rami vita. Per contro, le ulteriori informazioni contenute nei citati Prospetti 4.1 e 4.2, concernenti i Conti non tecnici danni e vita, sono quelle contenute, per le rispettive gestioni, nell'Allegato 3 alla Nota Integrativa (Prospetto relativo alla ripartizione del risultato d'esercizio tra rami danni e rami vita).

In calce al Prospetto 4.1 (Conto economico – Rami danni), è stata inserita la voce "Risultato del conto tecnico del lavoro ceduto" relativa al portafoglio diretto italiano, contenuta nel "Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni" (Allegato 26 alla Nota integrativa voce 20).

Nel Prospetto 4.2 (Conto economico – Rami vita) le voci "Proventi da investimenti" ed "Oneri patrimoniali e finanziari" (Conto economico voci 42 e 76), erano iscritte in precedenza sotto forma di saldo. In calce al prospetto va iscritta anche la sottovoce degli oneri patrimoniali e finanziari "Rettifiche di valore sugli investimenti" (Conto economico voce 74).

In calce al prospetto vanno riportate anche alcune voci del conto tecnico dei rami vita relativo al portafoglio diretto italiano. In particolare, si tratta della voce "Oneri relativi ai sinistri"e del dettaglio degli importi relativi a riscatti, capitali e rendite maturati (modulo 20).

Prospetto 5: Rami danni - Sintesi dei conti tecnici per singolo ramo – portafoglio italiano

I valori da inserire nel Prospetto in parola sono quelli riportati nell'Allegato 25 alla Nota Integrativa – Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - ai quali vanno aggiunte, per ciascun ramo danni, le informazioni relative all'importo dei premi ceduti, che dovrà corrispondere alla voce 61 dei Moduli 17 di vigilanza, ed il dettaglio dell'onere dei sinistri dell'esercizio, che dovrà corrispondere all'importo indicato alla voce 18 dei Moduli 17 di vigilanza.

Si precisa che nella voce "variazione della riserva premi" vanno compresi i saldi delle variazioni per differenza cambi ed i saldi dei movimenti del portafoglio premi.

Prospetto 5.1: (Rami 10+12)

Il prospetto prevede la rilevazione, per numero e importo, dei sinistri pagati e riservati nell'esercizio, questi ultimi al netto della stima per sinistri tardivi. Per tali sinistri, nella nuova versione è presente una evidenza separata della riserva finale stimata.

In merito alla compilazione del prospetto, si precisa che:
- i principi di compilazione per le quattro tipologie di gestione "No Card", "Card", "Forfait gestionaria" e "Forfait debitrice" sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative, rispettivamente, ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4 del bilancio d'esercizio;
- i principi di compilazione per i "Sinistri gestiti", sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative al modulo 29.B del bilancio d'esercizio;
- il dato relativo ai sinistri "No Card" è riferito ai rami 10+12.

E' presente in calce al prospetto l'indicazione dell'ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché la precisazione che tale contributo non deve essere compreso nei sinistri pagati.

In calce al prospetto è anche allocata una casella per l'indicazione del numero delle unità di rischio dell'esercizio, relative sia a polizze emesse nell'esercizio (voce 992 modulo 29B di bilancio) sia a polizze emesse negli esercizi precedenti (voce 993 modulo 29B di bilancio). Sono state inserite anche due caselle relative rispettivamente al numero delle unità di rischio sinistrate almeno una volta nell'esercizio con sinistri no card e forfait debitrice (voce 994 modulo 29B di bilancio) ed alle unità di rischio sinistrate almeno una volta nell'esercizio con sinistri card (voce 995 modulo 29B di bilancio).

E' stata inserita in calce al prospetto l'indicazione dell'ammontare del saldo iniziale e di quello finale per diritti di gestione (voci 100 e 101 allegato 1 al modulo 29 B).

Prospetto 5.2: (Rami 10+12)

Il prospetto accoglie alcune voci dei moduli 29B e 29 A.1, A.2, A3 ed A.4, riferite solo ad importi, relative ai sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio al netto delle stime per sinistri tardivi, ai sinistri in entrata nell'esercizio, alla riserva residua alla fine dell'esercizio ed alla riserva sinistri alla fine dell'esercizio al netto della stima per sinistri tardivi.

Analogamente a quanto già illustrato per il Prospetto 5.1 in merito alla compilazione del prospetto, si precisa che:
- i principi di compilazione per le quattro tipologie di gestione "No Card", "Card", "Forfait gestionaria" e "Forfait debitrice" sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative, rispettivamente, ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4 del bilancio d'esercizio;
- i principi di compilazione per i "Sinistri gestiti", sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative al modulo 29.B del bilancio d'esercizio;
- il dato relativo ai sinistri "No Card" è riferito ai rami 10+12.

Prospetto 5.3a: (Rami 10+12)

Il prospetto prevede l'indicazione per le quattro tipologie di gestione "No Card", "Card", "Forfait gestionaria" e "Forfait debitrice", rispettivamente, degli importi relativi al totale dei sinistri pagati nell'esercizio, alla riserva finale al netto della stima dei sinistri tardivi ed alla riserva finale stimata per sinistri tardivi.
Continuano a mantenersi validi i principi di compilazione indicati nel Regolamento n.22 del 4 aprile 2008 per i moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29.4 che evidenziano per il sinistro e per il relativo sviluppo l'indicazione per anno di accadimento.
In particolare, è richiesta la compilazione dei medesimi importi che sono riportati alle colonne J, R14 e R15 dei moduli 29A. E' stato altresì precisato che l'ammontare del contributo al Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada non deve essere incluso tra gli importi pagati a titolo di risarcimento.

Prospetto 5.3b: (Rami 10+12)

Il prospetto prevede l'indicazione per le quattro tipologie di gestione "No Card", "Card", "Forfait gestionaria" e "Forfait debitrice" nonché per i sinistri gestiti, rispettivamente, del numero relativo al totale dei sinistri pagati nell'esercizio, del numero dei sinistri a riserva a fine esercizio al netto della stima del numero dei sinistri e del numero dei sinistri tardivi stimati a fine esercizio.
In particolare, è richiesta la compilazione dei medesimi numeri che sono riportati alle colonne j, r14 e r15 dei moduli 29.A e del modulo 29.B.
Continuano a mantenersi validi i principi di compilazione indicati nel Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008 per i moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3, 29A.4 e 29.B che evidenziano per il sinistro e per il relativo sviluppo l'indicazione per anno di accadimento.

Prospetto 5.4: (Ramo 13)

I dati riportati nel prospetto sono quelli evidenziati alle colonne J e R11 del modulo 29 e alla colonna 12 dell'allegato 1 del modulo 29.

Prospetto 6: Gestione vita - Dettaglio dei premi per ramo e tipologia di premio – portafoglio diretto italiano

Le informazioni inerenti i premi contabilizzati nei rami vita da riportare nel menzionato Prospetto sono quelle contenute nel Modulo 20 di vigilanza.

Rispetto ai prospetti precedentemente adottati, sono stati inseriti inoltre i dati relativi a:
- gli "Oneri relativi ai sinistri" (Modulo 20 voce 22);
- i "Riscatti" (Modulo 20 voci 13+18–7)
- i "Capitali e rendite maturati" (Modulo 20 voci 12+17-6).

Prospetti 7.1 (rami danni) e 7.2 (rami vita): copertura delle riserve tecniche

Nei Prospetti in argomento deve essere riportata l'informazione relativa alle riserve tecniche da coprire alla chiusura dell'ultimo esercizio.

La rappresentazione delle attività a copertura delle riserve tecniche dei rami danni (Prospetto 7.1) e delle riserve tecniche di classe C dei rami vita (Prospetto 7.2), dovrà essere effettuata sulla base delle aggregazioni per classi di attivi individuate nell'ambito di ciascun Prospetto, secondo la codifica riportata, per ciascuna gestione, nel relativo prospetto di copertura.

I prospetti sono stati integrati con le voci "Investimenti alternativi" di cui alla classe A.5:

- "Quote di OICR aperti non armonizzati" (voci A.5.1a + A.5.1b);
- "Quote di fondi comuni mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, fondi riservati e fondi speculativi" (voci A.5.2a + A.5.2b).

Con riferimento alla copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 27 del decreto legislativo n. 175/95 e 26 del decreto legislativo n. 174/95, i prospetti accolgono, nella seconda colonna, i valori delle attività a copertura nella ipotesi di valorizzazione degli attivi al 31 dicembre 2009 senza tenere conto della facoltà di cui al Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, modificato ed integrato dal Provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009 di fare riferimento per i titoli non durevoli all'ultimo valore approvato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, ovvero, per i titoli non presenti alla data dell'ultimo valore approvato, al costo di acquisizione salvo perdite di carattere durevole, verificata la coerenza dell'esercizio di tale facoltà con la struttura degli impegni in essere e le scadenze dei relativi esborsi.

Relativamente alla copertura delle riserve tecniche dei contratti unit-linked e index-linked e dei fondi pensione, dovrà essere fornito il dato relativo alle riserve tecniche da coprire per ciascuna tipologia di contratti, con l'indicazione del relativo ammontare di attivi a copertura.

Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati
Anticipazioni di bilancio

1. Dalla sezione IMPRESE E INTERMEDIARI > Controlli e Download > Download del sito ISVAP, tramite il comando *"Salva oggetto con nome"*, attivabile con il tasto destro del mouse, prelevare i *file* excel denominati

   tanbixxx.xls

   e

   COMPAG.xls

   i suddetti *file* debbono essere salvati in una stessa cartella di lavoro.
2. Aprire il *file* excel denominato **tanbixxx.xls**; la procedura inizia con il caricamento dell'elenco delle compagnie dal *file* COMPAG.xls.
3. All'interno del **foglio informativo**, selezionare la Compagnia e l'esercizio di riferimento nelle relative celle a scorrimento, cliccando sulla denominazione della compagnia e sull'anno. Queste informazioni verranno automaticamente riportate nella testata di ciascun foglio. Indicare altresì i dati della persona a cui l'Istituto potrà fare riferimento per chiarimenti relativi alla presente rilevazione.
4. Inserire i dati richiesti; gli importi sono da riportare in migliaia di EURO. E' possibile inserire i dati anche da un *file* in formato ASCII, secondo le indicazioni riportate al punto 12.
5. Completato l'inserimento, tornare nel foglio informativo, cliccare sul bottone "Controlli di validità" e rimuovere gli eventuali errori riscontrati dalla procedura e segnalati nel foglio Errori_tanbi generato dalla procedura di controllo.
6. Se non sono presenti errori cliccare sul bottone "Generazione flusso da trasmettere all'ISVAP".
7. Nella cartella Documenti verranno generati tre *file* denominati **tanbiaaaa.ccc**, **telenaaaa.ccc** e **trespaaaa.ccc**, dove **aaaa** è l'anno di bilancio e **ccc** è il codice compagnia.
8. Salvare il *file* excel **tanbixxx.xls**, ridenominandolo **tanbiccc.xls** dove **ccc** il codice della compagnia
9. Preparare il messaggio e-mail da spedire all'indirizzo dati.bilancio@isvap.it riportando nell'oggetto la **denominazione della compagnia** e la dicitura "*Anticipazioni dati di bilancio*".
10. Allegare alla e-mail sia la tabella excel che i *file* generati dalla procedura sopra descritta.
11. Nel caso eccezionale in cui non sia possibile spedire il messaggio di posta elettronica, previa comunicazione all'ISVAP copiare su minidisco e spedire via posta prioritaria la tabella excel ed i *file* generati dalla procedura.

12. *Inserimento dati tramite un file ASCII*: nella cartella Documenti predisporre due *file* in formato ASCII denominati **tanbiaaaa.ccc** e **telenaaaa.ccc**, dove **aaaa** è l'esercizio di bilancio e **ccc** è il codice della compagnia, ed aventi i seguenti tracciati *record*:

***file* tanbiaaaa.ccc**

CAMPO	Lungh.	posizione		Tipo	VALORI AMMESSI
		da	a		
Codice compagnia	3	1	3	NU	
prospetto	2	4	5	NU	10: Prospetto 1 (ad esclusione dei dati relativi alla Sez. B lettera C)) 20: Prospetto 2 (ad esclusione dei dati relativi alla Sez. B lettera C)) 31: Prospetto 3.1a 32: Prospetto 3.2a 33: Prospetto 3.1b 34: Prospetto 3.2b 41: Prospetto 4.1 42: Prospetto 4.2 50: Prospetto 5 51: Prospetto 5.1 52: Prospetto 5.2 53: Prospetto 5.3a 54: Prospetto 5.4 55: Prospetto 5.3b 60: Prospetto 6 71: Prospetto 7.1 72: Prospetto 7.2
codice voce/riga	3	6	8	NU	Prospetti 3.1a, 3.2a: riportare il codice indicato prima della denominazione del Paese; Prospetti 3.1b e 3.2b: riportare il codice indicato prima della denominazione del Paese; per le righe "Attività svolta tramite imprese estere controllate – Totale premi" e "Attività svolta tramite imprese estere controllate – di cui in Italia" riportare, rispettivamente, i valori 200 e 201; Altri prospetti: riportare il codice indicato vicino alle singole voci

***file* tanbiaaaa.ccc (segue)**

CAMPO	Lungh.	posizione		Tipo	VALORI AMMESSI
		da	a		
codice ramo / colonna	2	9	10	NU	Prospetti 3.1a e 3.2a: valori ammessi da 1 a 5 (corrisponde al numero della colonna in cui deve essere caricato il dato); Prospetti 3.1b e 3.2b: valori ammessi da 1 a 5, per le prime due righe, e 1 o 2 per le righe successive (corrisponde al numero della colonna in cui deve essere caricato il dato); Prospetto 5: codice del ramo; Altri prospetti: 0
segno	1	11	11	AN	+ o -
importo	14	12	25	NU	

***file* telenaaaa.ccc**

CAMPO	Lungh.	posizione		Tipo	VALORI AMMESSI
		da	a		
Codice compagnia	3	1	3	NU	
prospetto	2	4	5	NU	11: Prospetto 1 (dati relativi alla Sez. B lettera C)); 21: Prospetto 2 (dati relativi alla Sez. B lettera C)).
Denom. Emittente	80	6	85	AN	riportare la denominazione dell'emittente (prima colonna del prospetto);
Denom. Titolo	80	86	165	AN	riportare la denominazione del titolo (seconda colonna del prospetto);
ISIN	12	166	177	AN	riportare il codice ISIN del titolo (terza colonna del prospetto);
Valore di bilancio	15	178	192	NU	riportare il valore di bilancio del titolo (quarta colonna del prospetto);
Tasso di recupero	5	193	197	NU	riportare il tasso di recupero utilizzato per la valutazione del titolo (quinta colonna del prospetto) con due decimali e senza l'indicazione della virgola; le cifre decimali devono essere riportate anche se nulle.
Classe	4	198	201	AN	Prospetto 2: valorizzare il campo con C, D.I o D.II; Prospetto 1: spazio

Aprire il *file* excel denominato **tanbixxx**.
All'interno del **foglio informativo**, selezionare la Compagnia e l'esercizio di riferimento, come indicato al punto 3.
Cliccando sul bottone "Acquisizione *file* ASCII" i dati verranno riportati nei fogli corrispondenti.

10A01683

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2009.

Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2010. (Deliberazione n. 17120).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 16757 e n. 16758 del 29 dicembre 2008 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2009 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2010, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2010, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le Società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2010, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le Banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le Società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2010 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d)* e *f)*, del stesso decreto legislativo n. 58/1998;

d) gli Intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2010, nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), dello stesso decreto legislativo n.58/1998;

e) gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2010, nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel Ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le Società di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e gli Organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 2 gennaio 2010, offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

g) le Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2010, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;

h) i Promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2010, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

i) la Borsa Italiana s.p.a.;

l) la MTS s.p.a.;

m) la Monte Titoli s.p.a.;

n) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;

o) i soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – appresso indicati:

o1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2010, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;

o2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2010, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro di origine risulti essere l'Italia;
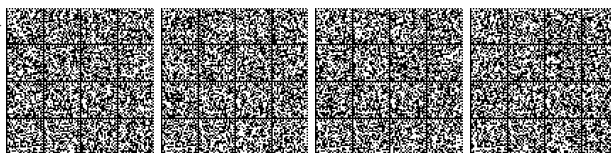
p) gli Emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2010;

q) gli Offerenti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *f)* e *g)*, che alla data del 2 gennaio 2010, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2009 ed il 1° gennaio 2010, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 1, ovvero all'art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;

r) le Società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2010, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;

s) le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2010, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

t) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16.191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2010;

u) l'Organismo dei Promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 30 dicembre 2009

Il presidente: CARDIA

10A001663

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2009.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2010. (Deliberazione n. 17121).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 16757 e n. 16758 del 29 dicembre 2008 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2009 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2010, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2010, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2010, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009 è determinato nelle seguenti misure:
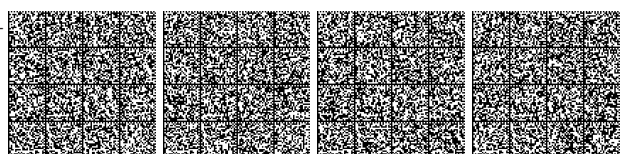
Riferimento normativo (delibera n. 17.120/2009)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	€ 5.345 per ciascun servizio/attività di investimento autorizzato alla data del 2.1.2010 [esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del d.lgs. n. 58/1998]
Art. 1, lett. *b)*	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998	€ 5.345 per ciascun servizio/ attività di investimento autorizzato alla data del 2.1.2010 [esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del d.lgs. n. 58/1998]

Art. 1, lett. *c)*	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2010 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti	€ 5.345 per ciascun servizio di investimento autorizzato
Art. 1, lett. *d)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993	€ 5.345 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2010
Art. 1, lett. *e)*	Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2010 nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2010 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998	€ 1.445 *pro-capite* € 85 *pro-capite*
Art. 1, lett. *f)*	Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo	€ 2.225 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2010, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2010
Art. 1, lett. *g)*	Imprese di assicurazione autorizzate alla data del 2.1.2010 all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	€ 7.165 *pro-capite*
Art. 1, lett. *h)*	Promotori finanziari iscritti alla data del 2.1.2010 nell'Albo	€ 95 *pro-capite*
Art. 1, lett. *i)*	Borsa Italiana s.p.a.	€ 3.940.795
Art. 1, lett. *l)*	MTS s.p.a.	€ 417.950
Art. 1, lett. *m)*	Monte Titoli s.p.a.	€ 651.350
Art. 1, lett. *n)*	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	€ 454.195
Art. 1, lett. *o)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *p)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco Consob	€ 12.220 *pro-capite*
Art. 1, lett. *q)*	Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. *f)* e *g)*	Come da successivi commi 3 e 4
Art. 1, lett. *r)*	Società di revisione iscritte nell'Albo	Come da successivo comma 5
Art. 1, lett. *s)*	Società di intermediazione mobiliare, Banche e Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	€ 48.275 *pro-capite*
Art. 1, lett. *t)*	Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco Consob	€ 12.965 *pro-capite*
Art. 1, lett. *u)*	Organismo Promotori finanziari	€ 344.335
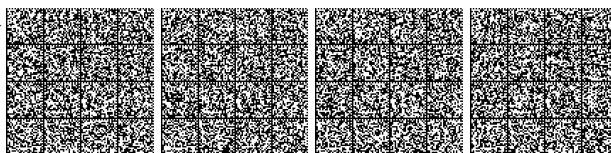
2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *o)*, della delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009 è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2010.

Per gli emittenti italiani di cui ai punti *o1)* ed *o2)*:

a) l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di € 10.075 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 94,9 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 76,2 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio;

b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di € 10.075 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998;

c) l'importo del contributo per i warrant è pari ad una quota fissa di € 10.075 per ogni warrant quotato;

d) l'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates è pari ad una quota fissa di € 1.410 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato;

e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 2.755 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

f) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 401.870.

Per gli emittenti esteri di cui al punto *o1)*:

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi è pari ad una quota fissa di € 10.075;

b) l'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates è pari ad una quota fissa di € 1.410 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav è pari ad una quota fissa di € 2.755 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

d) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 401.870.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *q)*, della delibera n. 17.120 del 30 dicembre 2009 è determinato nelle seguenti misure:

3/1 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 271 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola *tranche* per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

3/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa
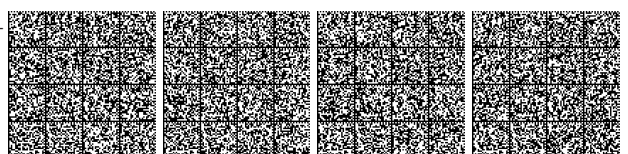
di € 2.770 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000, dello 0,554% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

3/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 34-*ter*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999, è pari ad una quota fissa di € 426 per ciascuna sollecitazione conclusa;

3/4 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 2.770 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,021308% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/2 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *r)*, della delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009 è determinato nella misura del 9,45% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato svolti in applicazione delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del d.lgs. n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2009.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 30 dicembre 2009

Il presidente: CARDIA

10A01664

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2009.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2010. (Deliberazione n. 17122).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni e integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 17120 e n. 17121 del 30 dicembre 2009 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2010 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2010, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle citate delibere n. 17120 e n. 17121 del 30 dicembre 2009;

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998], *g)*, *h)*, *o)* [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], *p)*, *q)* [esclusi gli offerenti esteri], *s)* e *t)*, della delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2010. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2010, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello del gruppo Unicredit Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: *a)* il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); *b)* il codice fiscale.

3. Nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2010, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle Associazioni di categoria interessate.

4. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *i)*, *l)*, *m)*, *n)* e *u)* della delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2010.

5. Il versamento di cui al comma 4 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 400413898 intestato a «Consob, Via G. B. Martini n. 3, 00198 Roma», presso Unicredit Banca di Roma/Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello n. 198, 00198 Roma - Cod. 03002 – Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 60 Q 03002 03251 000400413898).

6. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

7. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *r)*, della delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 5 a 7, entro:

a) il 28 febbraio 2010, qualora il bilancio chiuso nel 2009 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2009, negli altri casi.

9. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 8, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 6 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

10. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *f)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998], *o)* [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], e *q)* [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2010, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2010, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

11. L'avviso di pagamento di cui al comma 10 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente n. 400415701 intestato a «Consob, Via G. B. Martini n. 3, 00198 Roma», presso Unicredit Banca di Roma/Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello n. 198, 00198, Roma (Italia) - Cod. 03002 - Cab. 03251 - Codice BIC Swift BROMITR1107 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 89 U 03002 03251 000400415701).

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 30 dicembre 2009

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CA1	art.1, lett. *a)*, delibera n. 17.120/2009	Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)	€ 5.345 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2010	15 aprile 2010
CB1	art.1, lett. *b)*, delibera n. 17.120/2009	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998	€ 5.345 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2010	15 aprile 2010
CC1	art.1, lett. *c)*, delibera n. 17.120/2009	Società di gestione del risparmio che, alla data del 2.1.2010, abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o di consulenza in materia di investimenti	€ 5.345 per ciascun servizio di investimento autorizzato	15 aprile 2010
CD1	art.1, lett. *d)*, delibera n. 17.120/2009	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993	€ 5.345 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2010	15 aprile 2010
CE1	art.1, lett. *e)*, delibera n. 17.120/2009	Agenti di cambio iscritti, alla data del 2.1.2010, nel Ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998	€ 1.445 *pro-capite*	15 aprile 2010
CE2	art.1, lett. *e)*, delibera n. 17.120/2009	Agenti di cambio iscritti, alla data del 2.1.2010, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998	€ 85 *pro-capite*	15 aprile 2010
CF1	art.1, lett. *f)*, delibera n. xx.xxx/2009	Società di gestione del risparmio italiane e Sicav italiane	€ 2.225 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2010 ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla data del 2.1.2010	15 aprile 2010
CF2	art.1, lett. *f)*, delibera n. 17.120/2009	Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e Organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/1998	€ 2.225 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2010 ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla data del 2.1.2010	15 aprile 2010
CG1	art.1, lett. *g)*, delibera n. 17.120/2009	Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2.1.2010, all'esercizio rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	€ 7.165 *pro-capite*	15 aprile 2010
CH1	art.1, lett. *h)*, delibera n. 17.120/2009	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	€ 95 *pro-capite*	15 aprile 2010
CI1	art.1, lett. *i)*, delibera n. 17.120/2009	Borsa Italiana s.p.a.	€ 3.940.795	28 febbraio 2010
CL1	art.1, lett. *l)*, delibera n. 17.120/2009	MTS s.p.a.	€ 417.950	28 febbraio 2010

CM1	**art.1, lett. *m)*, delibera n. 17.120/2009**	**Monte Titoli s.p.a.**	**€ 651.350**	**28 febbraio 2010**
CN1	**art.1, lett. *n)*, delibera n. 17.120/2009**	**Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.**	**€ 454.195**	**28 febbraio 2010**
CO1	**art.1, lett. *o)*, delibera n. 17.120/2009**	**Emittenti italiani di cui ai punti *o1)* e *o2)***	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 17.121/2009**	**15 aprile 2010**
CO2	**art.1, lett. *o)*, delibera n. 17.120/2009**	**Emittenti esteri di cui al punto *o1)***	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 17.121/2009**	**15 aprile 2010**
CP1	**art.1, lett. *p)*, delibera n. 17.120/2009**	**Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti, alla data del 2.1.2010 nell'apposito Elenco Consob**	**€ 12.220 *pro-capite***	**15 aprile 2010**
CQ1	**art.1, lett. *q)*, delibera n. 17.120/2009**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2009 ed il 1° gennaio 2010, offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale**	**come da art. 1, comma 3, punto 3/1, delibera n. 17.121/2009**	**15 aprile 2010**
CQ2	**art.1, lett. *q)*, delibera n. 17.120/2009**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2009 ed il 1° gennaio 2010, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari**	**come da art. 1, comma 3, punto 3/2, delibera n. 17.121/2009**	**15 aprile 2010**
CQ3	**art.1, lett. *q)*, delibera n. 17.120/2009**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2009 ed il 1° gennaio 2010, offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all'art. 34-*ter*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11.971/1999**	**come da art. 1, comma 3, punto 3/3, delibera n. 17.121/2009**	**15 aprile 2010**
CQ4	**art.1, lett. *q)*, delibera n. 17.120/2009**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2009 ed il 1° gennaio 2010, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie ed altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali**	**come da art. 1, comma 3, punto 3/4, delibera n. 17.121/2009**	**15 aprile 2010**
C1R	**art.1, lett. *r)*, delibera n. 17.120/2009**	**Società di revisione iscritte nell'Albo**	**9.45% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art.1, comma 5, delibera n. 17.121/2009**	**come da art. 1, comma 8, lettere *a)* o *b)*, della presente delibera**
C1S	**art.1, lett. *s)*, delibera n. 17.120/2009**	**Sim, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2.1.2010, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione**	**€ 48.275 *pro-capite***	**15 aprile 2010**
C1T	**art.1, lett. *t)*, delibera n. 17.120/2009**	**Internalizzatori sistematici iscritti nell'elenco Consob**	**€ 12.965 *pro-capite***	**15 aprile 2010**
C1U	**art.1, lett. *u)*, delibera n. 17.120/2009**	**Organismo Promotori finanziari**	**€ 344.335**	**28 febbraio 2010**

10A01665

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 21 dicembre 2009, n. **143224**.

Proroga dei termini di conclusione dei progetti agevolati a valere sulla misura 2.1.a., Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione II bando del PON «Sviluppo imprenditoriale locale», di cui alla circolare n. 946130 del 28 aprile 2004.

Alle Imprese interessate
Alle banche concessionarie
All'A.B.I.
A Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Alla regione Calabria
Alla regione Campania
Alla regione siciliana

Il punto 3.1. della circolare 946130 del 28 aprile 2004 relativa al PIA Innovazione II Bando, ha stabilito che la durata complessiva dell'iniziativa agevolata non potesse superare i trenta mesi a decorrere dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.

Di seguito, dato atto delle difficoltà in capo alle imprese di completare le iniziative entro i termini prescritti, con circolare n. 509 del 3 luglio 2008, il Ministro dello sviluppo economico ha disposto la posticipazione dei termini di ultimazione dei programmi di industrializzazione oggetto di agevolazioni di cui al PIA Innovazione II Bando al 28 febbraio 2009, con termine di presentazione della documentazione finale di spesa al 30 aprile 2009. Il tutto a condizione che le imprese beneficiarie avessero rendicontato al 30 settembre 2008 almeno il 50% delle spese ammissibili del programma medesimo.

All'esito della registrazione della sfavorevole congiuntura economico-finanziaria, e della segnalazione da parte delle Banche concessionarie circa le difficoltà incontrate da un vasto numero di imprese, il Ministero, al fine di evitare la perdita di risorse comunitarie, sia in relazione al periodo di programmazione 2000-2006, sia in relazione al periodo di rendicontazione 2007-2013, con provvedimento del 9 gennaio 2009 prot. 0001784, ha tuttavia rimosso il termine di rendicontazione imposto alle imprese precedentemente fissato al 30 settembre 2008.

Con circolare n. 36904 del 25 marzo 2009 del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali è stato prorogato il termine di conclusione dei programmi di industrializzazione in narrativa al 30 aprile 2009, con obbligo di rendicontazione per le imprese entro il 31 maggio 2009.

Il tutto anche allo scopo di massimizzare la spesa certificabile per il periodo di programmazione 2000-2006 ed in considerazione della proroga al 30 giugno 2009 dei termini previsti dall'UE.

Con nota del 13 luglio 2009, l'Ufficio XII Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali ha chiarito che il termine ultimo di rendicontazione al 31 maggio 2009 avrebbe dovuto intendersi riferito a tutti i programmi di investimento, indipendentemente dalla data di ultimazione, fermo restando il termine massimo di 6 mesi dalla data di completamento dell'iniziativa fissato dall'art. 8.2. della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

Di recente, e allo stato attuale del monitoraggio, come confermato dai Gestori convenzionati, dalle associazioni di categoria e da numerose imprese, risulta tuttavia che molti soggetti beneficiari delle agevolazioni a valere sul II Bando PIA Innovazione, che non hanno rendicontato tutte le spese previste entro la data ultima del 30 maggio 2009, sono comunque prossime al completamento del programma.

Si ritiene pertanto necessario disciplinare con la presente circolare la procedura volta al riconoscimento della proroga in favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni a valere sul II Bando PIA Innovazione che, avendo terminato i programmi di sviluppo precompetitivo entro i termini previsti dalla normativa di riferimento e dai provvedimenti attuativi, dimostrino che la mancata realizzazione del programma di industrializzazione entro il 30 aprile 2009, e la mancata rendicontazione entro il successivo termine del 30 maggio 2009, siano dipesi da cause di forza maggiore, e comunque indipendenti dalla responsabilità dell'impresa beneficiaria, e che, trovandosi in fase avanzata di realizzazione del medesimo programma di industrializzazione, comprovino la capacità tecnica e economico-finanziaria necessaria al completamento dell'iniziativa entro un termine ragionevole, e comunque non oltre il 30 novembre 2010.

Tanto premesso, il Ministero dispone quanto segue:

1. Le imprese beneficiarie per le quali ricorrano le condizioni previste dalla presente circolare potranno presentare al Gestore formale richiesta di proroga, corredata da documentazione idonea ad attestare che la mancata ultimazione dell'iniziativa è dipesa da cause di forza maggiore e comunque da cause indipendenti dalla responsabilità del richiedente, e che l'impresa ha la capacità tecnica ed economico-finanziaria necessaria per il completamento del programma di industrializzazione agevolato entro un termine ragionevole, specificatamente indicato dalla beneficiaria, e comunque non oltre il 30 novembre 2010.

2. Successivamente alla presentazione della richiesta di proroga da parte dell'impresa, il Gestore procederà all'analisi dell'istanza e della documentazione allegata, inoltrando al Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima, proposta motivata di proroga del termine del programma di industrializzazione, ovvero di revoca delle agevolazioni concesse.

3. Il termine per la rendicontazione finale delle spese è fissato al 31 dicembre 2010.

Si raccomanda pertanto ai Gestori, tramite le Banche mandanti, ed alle regioni in indirizzo, di dare tempestiva e completa informativa sulle presenti disposizioni a tutte le imprese, in modo tale che quelle che non hanno ultimato il programma di industrializzazione e che abbiano i requisiti richiesti, possano avanzare la richiesta di proroga di cui al punto 1, fatte salve le successive valutazioni di competenza.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale
per l'incentivazioni
delle attività imprenditoriali
ESPOSITO

10A01697

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zimoser»

Estratto provvedimento UPC/R/1 del 22 gennaio 2010

Specialità Medicinale: ZIMOSER

Confezioni: 028472013 - "4 UI/ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE E SOTTOCUTANEO" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 1 ML

Titolare AIC: BAKER ITALIA S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0025/002/ U023, U024, U025, U026, U035, U036, U037, V04, V05, V06, V12, V15, V16, V17, V27, V28, V29, V31, V32, V42, V44, V45, V46, V47, W01, W04, W05, W06, W22, W43, II/53, II/56, II/59, II/60, II/61, II/63, IA/58, IA/65, IA/69, IA/70, IA/71, N/02 E R/03;

Tipo di Modifica: Modifica dossier di registrazione, modifica stampati e Rinnovo Autorizzazione

Modifica Apportata:

Modifiche del dossier di registrazione e modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette esterne ed interne; modifica della descrizione della confezione sotto elencata:
028472013
da "4 UI/ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE E SOTTOCUTANEO" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 1 ML
a "1,33 MG POLVERE + 1ML SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in commercio il prodotto apportando le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, al Foglio Illustrativo, alle Etichette esterne ed interne.

Non potranno essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01658

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Benazepril EG»

Estratto provvedimento UPC/II/48 del 22 gennaio 2010

Specialità Medicinale: BENAZEPRIL EG

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento

Titolare AIC: EG S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0849/001-002/II/009

Tipo di Modifica: modifica del periodo di validità del prodotto finito

Modifica Apportata: **Modifica nel paragrafo 6.3. del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto: estensione del periodo di validità del prodotto finito da 2 anni a 3 anni**
Il testo sotto riportato sostituisce il paragrafo 6.3. del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto come precedentemente autorizzato:
Paragrafo 6.3. "Periodo di validità"
3 anni

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01659

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Acular»

Estratto provvedimento UPC/II/47 del 22 gennaio 2010

Specialità Medicinale: ACULAR.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento:

Titolare AIC: ALLERGAN S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: IE/H/0101/001/II/016

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: **Modifica al paragrafo 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, al paragrafo 5. del Foglio Illustrativo ed al punto 9. delle Etichette esterne**

Il testo sotto riportato modifica il paragrafo 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto come precedentemente autorizzato:
Paragrafo 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
DA: non richiede condizioni particolari di conservazione
A: Conservare a temperatura inferiore a 25°C.
Il testo sotto riportato modifica il paragrafo 5. del Foglio Illustrativo come precedentemente autorizzato:
Paragrafo 5. COME CONSERVARE ACULAR
DA: non richiede condizioni particolari di conservazione
A: Conservare a temperatura inferiore a 25°C.
Il testo sotto riportato modifica il punto 9. delle Etichette Esterne come precedentemente autorizzate:
Punto 9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE
DA: non richiede condizioni particolari di conservazione
A: Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo e alle Etichette dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01660

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Sertralina Actavis»

Estratto provvedimento UPC/I/1 del 22 gennaio 2010

Specialità Medicinale: SERTRALINA ACTAVIS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: ACTAVIS GROUP PTC EHF

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0774/001-002/IB/003

Tipo di Modifica: 46. Modif. rcp, etichettatura e foglietto ill. (parere definitivo proced. rinvio a norma art. 31 e 32 dir. 2001/83/CE o 35 e 36 dir. 2001/82/CE)

Modifica Apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette in seguito a decisione della Commissione Europea relativa per il prodotto Zoloft conformemente all'articolo 30 della direttiva 2001/83/CE.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo e alle Etichette dovranno altresì essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01661
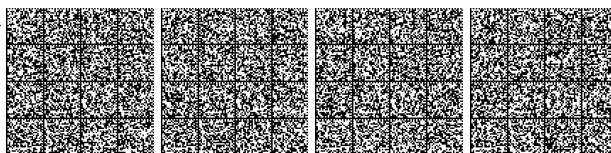
Annullamento della determinazione di trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Aegis»

È annullata, ai sensi dell'art. 21-*octies* e *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, la determinazione A.I.C./N/T n. 1885 del 31 luglio 2009, con cui è stato autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale AEGIS (codice A.I.C. n. 035660), a favore della società Benedetti & Co. S.p.A., con sede legale e domicilio in via Bolognese, n. 250 - 51020 Pistoia, Italia, codice fiscale n. 001670410479, in quanto la stessa società Benedetti & Co. S.p.A., ha presentato in data 25 giugno 2009 la richiesta di trasferimento della titolarità del medicinale «Aegis» (codice A.I.C. n. 035660), e pertanto, alla data del 6 maggio 2009, non risultava essere pervenuta la richiesta suddetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A01662

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-033) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
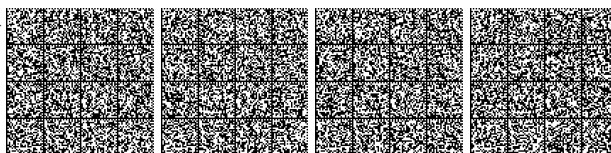
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.